

COMUNE DI FELTRE



**REGISTRO LEGISLAZIONE
ADEMPIMENTI GENERALI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

Aggiornamento normativo del:

31 dicembre 2016



Codice - titolo:

**PA02ELE REGISTRO DELLA LEGISLAZIONE
Adempimenti Pubblica Amministrazione**

Dicembre 2016

Pagina I di 120

Indice

| | |
|--|-----|
| PREMESSA | 1 |
| Sezione: ACQUA Categoria: Inquinamento e consumo risorse idriche | 2 |
| Sezione: ACQUA Categoria: AUA | 11 |
| Sezione: ACQUA Categoria: Qualità acqua per consumo umano | 13 |
| Sezione: ARIA Categoria: Inquinamento atmosferico da impianti industriali | 15 |
| Sezione: ARIA Categoria: Inquinamento atmosferico da traffico veicolare | 17 |
| Sezione: ARIA Categoria: Sostanze lesive dell'ozono | 23 |
| Sezione: Controllo ambientale Categoria: Industrie insalubri | 24 |
| Sezione: CONTROLLO AMBIENTALE Categoria: Incidenti rilevanti | 25 |
| Sezione: CONTROLLO AMBIENTALE Categoria: IPPC | 28 |
| Sezione: CONTROLLO AMBIENTALE Categoria: VIA | 30 |
| Sezione: CONTROLLO AMBIENTALE Categoria: VAS | 32 |
| Sezione: CONTROLLO AMBIENTALE Categoria: Pianificazione territoriale | 34 |
| Sezione: CONTROLLO AMBIENTALE Categoria: Degrado beni ambientali | 36 |
| Sezione: CONTROLLO AMBIENTALE Categoria: Degrado boschi | 37 |
| Sezione: CONTROLLO AMBIENTALE Categoria: Aree naturali protette | 38 |
| Sezione: CONTROLLO AMBIENTALE Categoria: Sportello Unico | 41 |
| Sezione: CONTROLLO AMBIENTALE Categoria: Emergenze | 42 |
| Sezione: CONTROLLO AMBIENTALE Categoria: Danno ambientale | 46 |
| Sezione: CONTROLLO AMBIENTALE Categoria: Energia e Impianti termici | 48 |
| Sezione: RIFIUTI Categoria: Rifiuti | 54 |
| Sezione: RIFIUTI Categoria: Acquisti verdi | 66 |
| Sezione: RIFIUTI Categoria: Terre e rocce da scavo | 71 |
| Sezione: SOSTANZE PERICOLOSE Categoria: Sostanze pericolose | 74 |
| Sezione: SOSTANZE PERICOLOSE Categoria: Amianto | 76 |
| Sezione: INFORMAZIONI AMBIENTALI Categoria: Diritto di accesso alle informazioni | 77 |
| Sezione: ALTRI INQUINAMENTI Categoria: Inquinamento Elettromagnetico | 80 |
| Sezione: ALTRI INQUINAMENTI Categoria: Rumore | 89 |
| Sezione: ALTRI INQUINAMENTI Categoria: Inquinamento luminoso | 97 |
| Sezione: SUOLO Categoria: Bonifiche | 99 |
| Sezione: SUOLO Categoria: Difesa del suolo | 106 |
| Sezione: ALTRI INQUINAMENTI Categoria: Reati ambientali | 114 |
| Sezione: ALTRO Categoria: Altro | 117 |

| | | | |
|--|------------------|---|-----------------|
|  | Codice - titolo: | PA02ELE REGISTRO DELLA LEGISLAZIONE Adempimenti Pubblica Amministrazione | dicembre 2016 |
| | | | Pagina 1 di 120 |

PREMESSA

Oggetto

Il presente documento raccoglie le leggi ambientali e tutte le altre disposizioni legislative e regolamentari vigenti, nonché i regolamenti eventualmente sottoscritti dall'Amministrazione Comunale, che sono applicabili agli aspetti ambientali relativi all'attività e competenze specifiche dell'amministrazione stessa.

I riferimenti legislativi sono stati quelli delle leggi nazionali e regionali in materia di:

1. Acqua
2. Aria
3. Inquinamenti altri
4. Controllo ambientale
5. Rifiuti
6. Sostanze pericolose
7. Suolo
8. Urbanistica

Obiettivo e funzione della relazione

L'obiettivo del documento è quello di essere strumento consultabile per la verifica della conformità legislativa dell'attività del [Comune di Feltre](#).

L'importanza di tale passaggio è definito sia dalla norma internazionale ISO 14001, sia dal regolamento EMAS. Ai fini della conformità legislativa [l'Amministrazione Comunale di Feltre](#) deve mantenere un monitoraggio costante sulla legislazione ambientale, aggiornando di volta in volta gli adempimenti a cui risulta soggetta. L'aggiornamento normativo deve essere considerato come un punto imprescindibile ai fini del mantenimento della certificazione/registrazione.

Struttura della relazione

La legislazione di riferimento è organizzata per sezione ambientale (aria, acqua, ecc.). La singola sezione ambientale è stata suddivisa in tematiche specifiche (es.: per la sezione rifiuti, le categorie sono: produzione rifiuti, deposito temporaneo, conferimenti/trasporto, oli usati, imballaggi). Per ogni categoria si sono individuate (colonne della tabella):

Leggi: l'elenco risulta aggiornato al 31/12/2016 e prevede la presenza di leggi nazionali, regionali e locali, a cui vanno aggiunte le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni rilasciate alla PA da altri enti pubblici;

Oggetto: tematica affrontata dalla legge a cui sono riferiti specifici adempimenti;

Adempimenti, ovvero la documentazione di cui la PA deve essere in possesso oppure interventi tecnici che devono essere applicati o accorgimenti/prassi gestionali per adempiere a determinate procedure; gli adempimenti derivano dalle leggi considerate;

Note: contiene chiarimenti sugli adempimenti a cui l'Amministrazione deve sottostare.

Elenco legislazione nazionale e regionale vigente:

Come indicazione per i successivi aggiornamenti ricorda che con il colore **verde** vengono evidenziate le disposizioni integrate rispetto alla precedente versione attualmente applicabili alle attività dell'Amministrazione Comunale, con il colore **rosso** la normativa abrogata.



Codice - titolo:

**PA02ELE REGISTRO DELLA LEGISLAZIONE
Adempimenti Pubblica Amministrazione**

Dicembre 2016

Pagina 2 di 120

Sezione: ACQUA Categoria: Inquinamento e consumo risorse idriche

| Leggi | Oggetto | Adempimenti | Note |
|--|--|--|--|
| D. Lgs.13 ottobre 2015, n. 172, Attuazione della direttiva 2013/39/UE, che modifica le direttive 2000/60/CE per quanto riguarda le sostanze prioritarie nel settore della politica delle acque | Sostanze pericolose | Aggiunge 12 nuove sostanze inquinanti alle 33 sostanze cosiddette "prioritarie" già individuate per la loro pericolosità. Dà alle Regioni i compiti più rilevanti di applicazione degli standard di qualità ambientale e di monitoraggio delle sostanze inviando all'Ispra le informazioni rilevanti. | |
| Legge n° 574 del 11/11/1996 Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari | Comunicazione preventiva | Registrazione della comunicazione relativa all'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari. (Art. 3). Registrazione ed esito dei controlli e verifiche effettuati | Art 3) 1. L'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e' subordinata alla comunicazione da parte dell'interessato al sindaco del comune in cui sono ubicati i terreni, almeno entro trenta giorni prima della distribuzione, di una relazione redatta da un agronomo, perito agrario o agrotecnico o geologo iscritto nel rispettivo albo professionale, sull'assetto pedogeomorfologico, sulle condizioni idrologiche e sulle caratteristiche in genere dell'ambiente ricevitore, con relativa mappatura, sui tempi di spandimento previsti e sui mezzi meccanici per garantire un'ideonea distribuzione. 2. L'autorità competente può, con specifica motivazione, chiedere ulteriori accertamenti o disporre direttamente controlli e verifiche. |
| D.M. 99 dell'08/01/1997 Regolamento sui criteri e sul metodo in base ai quali valutare le perdite degli acquedotti e delle fognature | Comunicazioni Min. Infrastrutture | Comunicazione dei dati sui volumi d'acqua degli impianti di acquedotto e di fognatura nonché il valore dei parametri di valutazione delle perdite. | Obbligo da ottemperare se il gestore del Servizio Idrico Integrato è una Pubblica Amministrazione. Art. 3: Il gestore degli impianti deve trasmettere annualmente al Ministero dei lavori pubblici - Osservatorio dei servizi idrici, entro il mese di febbraio, appositi <u>rapporti</u> redatti secondo gli standard indicati nel punto 4 dell'allegato e indicanti i dati sui volumi d'acqua degli impianti di acquedotto e di fognatura nonché il valore dei parametri di valutazione delle perdite. |
| D.Lgs N152 del 3/04/06 Norme in materia ambientale così come modificato dal D.Lgs N4 del 16/01/08 | Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee | Delimitazione delle zone di protezione del patrimonio idrico negli strumenti urbanistici (art.94) | Art. 94: 7. Le zone di protezione devono essere delimitate secondo le indicazioni delle regioni o delle province autonome per assicurare la protezione del patrimonio idrico. In esse si possono adottare misure relative alla destinazione del territorio interessato, limitazioni e prescrizioni per gli |



Codice - titolo:

**PA02ELE REGISTRO DELLA LEGISLAZIONE
Adempimenti Pubblica Amministrazione**

Dicembre 2016

Pagina 3 di 120

| | | | |
|--|---|---|---|
| | destinate al consumo umano | | insediamenti civili, produttivi, turistici, agro-forestali e zootecnici da inserirsi negli strumenti urbanistici comunali, provinciali, regionali, sia generali sia di settore. |
| | Autorizzazione agli scarichi | Gestione della pratica di autorizzazione allo scarico (art.124) | 7. Salvo diversa disciplina regionale, la domanda di autorizzazione è presentata alla Provincia ovvero all'Autorità d'ambito se lo scarico è in pubblica fognatura. L'autorità competente provvede entro novanta giorni dalla ricezione della domanda. |
| | Competenza e giurisdizione | Accertamento delle violazioni alle prescrizioni concernenti l'installazione e la manutenzione dei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi, oppure l'obbligo di trasmissione dei risultati delle misurazioni di cui all'articolo 95, comma 3 (Art. 135). | Art 135 1. In materia di accertamento degli illeciti amministrativi, all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie provvede, con ordinanza-ingiunzione ai sensi degli articoli 18 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, la regione o la provincia autonoma nel cui territorio è stata commessa la violazione, ad eccezione delle sanzioni previste dall'articolo 133, comma 8, per le quali è competente il comune, fatte salve le attribuzioni affidate dalla legge ad altre pubbliche autorità. Art. 133: 8. Chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la manutenzione dei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi, oppure l'obbligo di trasmissione dei risultati delle misurazioni di cui all'articolo 95, comma 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da millecinquecento euro a seimila euro. Nei casi di particolare tenuità la sanzione è ridotta ad un quinto. |
| | Autorità d'ambito territoriale ottimale | Partecipazione obbligatoria all'Autorità d'Ambito alla quale è trasferito l'esercizio delle competenze spettanti agli Enti Locali in materia di gestione delle risorse idriche, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture idriche (art.148, c.1) Affissione bilanci preventivi e consuntivi dell'Autorità d'ambito e loro variazioni ad apposito albo, istituito presso la sede dell'ente (art.148, c.3) Pagamento dei costi di funzionamento della struttura operativa dell'Autorità d'Ambito in base alle quote di partecipazione (art.148, c. 4) Nota: L'adesione alla gestione unica del servizio idrico integrato è facoltativa per i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti inclusi nel territorio delle comunità montane, a condizione che la gestione del servizio idrico sia operata direttamente | Art. 149 - piano d'ambito 1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto, l'Autorità d'ambito provvede alla predisposizione e/o aggiornamento del piano d'ambito. Il piano d'ambito è costituito dai seguenti atti: a) ricognizione delle infrastrutture; b) programma degli interventi; c) modello gestionale ed organizzativo; d) piano economico finanziario. Art. 150 - scelta della forma di gestione e procedure di affidamento 1. L'Autorità d'ambito, nel rispetto del piano d'ambito e del principio di unicità della gestione per ciascun ambito, delibera la forma di gestione fra quelle di cui all'articolo 113, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 2. L'Autorità d'ambito aggiudica la gestione del servizio idrico integrato mediante gara Art. 152 - poteri di controllo e sostitutivi 1. L'Autorità d'ambito ha facoltà di accesso e verifica alle infrastrutture idriche, anche nelle fase di costruzione. Art. 154 - tariffa del servizio idrico integrato 4. L'Autorità d'ambito, al fine della predisposizione del Piano finanziario di |



Codice - titolo:

PA02ELE REGISTRO DELLA LEGISLAZIONE
Adempimenti Pubblica Amministrazione

Dicembre 2016

Pagina 4 di 120

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | dall'amministrazione comunale ovvero tramite una società a capitale interamente pubblico e controllata dallo stesso comune. Con apposito contratto di servizio stipulato con l'Autorità d'ambito, previo accordo di programma, sono definiti criteri e modalità per l'eventuale partecipazione ad iniziative promosse dall'Autorità d'ambito medesima. (art.148, c. 5) | cui all'articolo 149, comma 1, lettera c), determina la tariffa di base, nell'osservanza delle disposizioni contenute nel decreto di cui al comma 2, comunicandola all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti ed al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. 7. L'eventuale modulazione della tariffa tra i comuni tiene conto degli investimenti pro capite per residente effettuati dai comuni medesimi che risultino utili ai fini dell'organizzazione del servizio idrico integrato. Art. 172 - gestioni esistenti 1. Le Autorità d'ambito che alla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto abbiano già provveduto alla redazione del piano d'ambito, senza aver scelto la forma di gestione ed avviato le procedure di affidamento, sono tenute, nei sei mesi decorrenti da tale data, a deliberare i predetti provvedimenti. 2. In relazione alla scadenza del termine di cui al comma 15-bis dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'Autorità d'ambito dispone i nuovi affidamenti, nel rispetto della parte terza del presente decreto, entro i sessanta giorni antecedenti tale scadenza. |
| | Dotazioni dei soggetti gestori del servizio idrico integrato | Affidamento delle infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali al gestore del servizio idrico integrato (art.153, c.1) | Art. 153: 1. Le infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali ai sensi dell'articolo 143 sono affidate in concessione d'uso gratuita, per tutta la durata della gestione, al gestore del servizio idrico integrato, il quale ne assume i relativi oneri nei termini previsti dalla convenzione e dal relativo disciplinare. Art. 143 - proprietà delle infrastrutture 1. Gli acquedotti, le fognature, gli impianti di depurazione e le altre infrastrutture idriche di proprietà pubblica, fino al punto di consegna e/o misurazione, fanno parte del demanio ai sensi degli articoli 822 e seguenti del codice civile e sono inalienabili se non nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge. 2. Spetta anche all'Autorità d'ambito la tutela dei beni di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 823, secondo comma, del codice civile. |
| | Opere di adeguamento del servizio idrico | Richiesta di parere di compatibilità all'Autorità d'Ambito per determinate opere (art.157) | Art. 157: 1. Gli enti locali hanno facoltà di realizzare le opere necessarie per provvedere all'adeguamento del servizio idrico in relazione ai piani urbanistici ed a concessioni per nuovi edifici in zone già urbanizzate, previo parere di compatibilità con il piano d'ambito reso dall'Autorità d'ambito e a seguito di convenzione con il soggetto gestore del servizio medesimo, al quale le opere, una volta realizzate, sono affidate in concessione. |



Codice - titolo:

**PA02ELE REGISTRO DELLA LEGISLAZIONE
Adempimenti Pubblica Amministrazione**

Dicembre 2016

Pagina 5 di 120

| | | | |
|---|-------------------------------------|---|---|
| | Gestione delle aree di salvaguardia | Ottemperamento di quanto stipulato nella convenzione tra gestore del servizio idrico integrato e la PA per assicurare la tutela delle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano (art.163) | <p>Art. 163:</p> <p>1. Per assicurare la tutela delle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano, il gestore del servizio idrico integrato può stipulare convenzioni con lo Stato, le regioni, gli enti locali, le associazioni e le università agrarie titolari di demani collettivi, per la gestione diretta dei demani pubblici o collettivi ricadenti nel perimetro delle predette aree, nel rispetto della protezione della natura e tenuto conto dei diritti di uso civico esercitati.</p> <p>2. La quota di tariffa riferita ai costi per la gestione delle aree di salvaguardia, in caso di trasferimenti di acqua da un ambito territoriale ottimale all'altro, è versata alla comunità montana, ove costituita, o agli enti locali nel cui territorio ricadono le derivazioni; i relativi proventi sono utilizzati ai fini della tutela e del recupero delle risorse ambientali.</p> |
| D.lgs 152 del 03/04/2006 Norme in materia ambientale | Utilizzazione agronomica effluenti | Registrazione della comunicazione relativa all'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e da piccole aziende agroalimentari. (Art. 112 dlgs 152/06). | <p>Obbligo da ottemperare se la Pubblica Amministrazione è l'autorità competente.</p> <p>Art. 112:</p> <p>1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 92 per le zone vulnerabili e dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, per gli impianti di allevamento intensivo di cui al punto 6.6 dell'Allegato 1 al predetto decreto, l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari, sulla base di quanto previsto dalla legge 11 novembre 1996, n. 574, nonché dalle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'articolo 101, comma 7, lettere a), b) e c), e da piccole aziende agroalimentari, così come individuate in base al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di cui al comma 2, è soggetta a comunicazione all'autorità competente ai sensi all'articolo 75 del presente decreto.</p> <p>Art. 92 Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola</p> |
| L.R. 33 del 16/04/1985 e s.m.i. Norme per la tutela dell'ambiente | Competenze del comune | | <p>Le attività del comune consistono principalmente in:</p> <ul style="list-style-type: none">- organizzazione e gestione dei servizi pubblici d'acquedotto, di fognatura e di depurazione delle acque- autorizzazione all'attivazione degli scarichi degli insediamenti |



Codice - titolo:

**PA02ELE REGISTRO DELLA LEGISLAZIONE
Adempimenti Pubblica Amministrazione**

Dicembre 2016

Pagina 6 di 120

| | | | |
|--|--|---|--|
| | | | <p>civili sversanti nella pubblica fognatura, sul suolo o in un corpo idrico superficiale, con esclusione delle acque costiere marine, e degli scarichi degli insediamenti produttivi sversanti nella pubblica fognatura</p> <ul style="list-style-type: none">– prescrizione dell'installazione di eventuali strumenti per il controllo automatico degli scarichi– controllo sull'installazione e funzionamento dei sistemi di misura dell'acqua prelevata dai titolari di approvvigionamenti idrici autonomi <p>controllo su tutti gli scarichi recapitanti in pubblica fognatura e su tutti gli scarichi provenienti da insediamenti civili (art. 6)</p> |
| | Rapporti con provincia | Obbligo di trasmettere semestralmente alla provincia notizia delle autorizzazioni, concessioni e/o loro variazioni rilasciate (art. 8) | |
| | Commissione tecnica regionale sezione ambiente | Partecipazione del sindaco alla commissione (art. 12) | |
| | Commissione tecnica provinciale per l'ambiente | Partecipazione del sindaco alla commissione (art. 14) | |
| | Provvedimenti urgenti | Adozione di provvedimenti urgenti in caso di pericolo o di danno per la salute o l'ambiente | Art |
| | Realizzazione ed esercizio impianti di depurazione | Autorizzazione, vigilanza e controllo per gli impianti di depurazione privati annessi agli insediamenti produttivi per la depurazione di reflui ivi prodotti con scarico diretto nelle pubbliche fognature (art. 49 e 50) | |
| | Regolamento di fognatura | Approvazione regolamento di fognatura (art. 60) | |
| Legge Regionale n° 5 del 27/03/1998 Disposizioni in materia di risorse idriche, istituzione del servizio idrico integrato ed individuazione degli ambiti territoriali ottimali | Finalità | Individuazione ATO (art. 2) Istituzione Autorità d'Ambito (art. 3) Organizzazione del servizio idrico integrato (art. 7) | Art. 1 - Finalità 1. La presente legge individua gli ambiti territoriali ottimali, disciplina le forme ed i modi di cooperazione fra i Comuni e le Province ricadenti nel medesimo ambito territoriale nonché i rapporti tra gli enti locali medesimi ed i soggetti gestori dei servizi pubblici di captazione, adduzione, distribuzione ed erogazione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione e rigenerazione delle acque reflue, al fine dell'istituzione e dell'organizzazione dei servizi idrici integrati, ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36. 2. I Comuni e le Province operano secondo criteri di solidarietà, |



Codice - titolo:

**PA02ELE REGISTRO DELLA LEGISLAZIONE
Adempimenti Pubblica Amministrazione**

Dicembre 2016

Pagina 7 di 120

| | | | |
|---|------------------------------|--|---|
| | | | salvaguardia e risparmio delle risorse idriche e di priorità degli usi legati al consumo umano, assicurando una gestione dei servizi rispondente ai principi di efficienza, efficacia ed economicità |
| Circolare Pres. Giunta Reg. n° 12 del 09/08/2002 Norme di Attuazione del Piano Regionale di risanamento delle Acque. Testo coordinato con la normativa statale e regionale vigente in materia di tutela delle acque dall'inquinamento | Autorizzazione agli scarichi | Gestione della pratica di autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche e assimilati in recettori diversi dalla rete fognaria | |
| DGR. n° 4453 del 29/12/2004 Piano di Tutela delle Acque. (D.Lgs. 152/1999). Misure per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici significativi | Acque meteoriche | Disciplina delle acque meteoriche | Art. 38 8) I Regolamenti Edilizi Comunali devono essere integrati con le misure atte a ridurre le portate meteoriche drenate e le superfici urbane impermeabilizzate, adottando prescrizioni per eliminare progressivamente lo scarico nelle reti fognarie miste delle acque meteoriche provenienti da insediamenti abitativi, favorendone, viceversa, la dispersione sul suolo, peraltro senza arrecare dissesti idrogeologici. 9) È vietata la realizzazione di nuove superfici scoperte di estensione superiore a 1000 mq che siano totalmente impermeabili; viceversa, devono essere previsti sistemi di pavimentazione che consentano l'infiltrazione delle acque meteoriche sul suolo o, in alternativa, possono essere introdotte forme di compensazione delle superfici completamente impermeabili con corrispondenti estensioni di superfici permeabili. I Comuni dovranno adeguare in tal senso i loro regolamenti. Restano escluse da tali disposizioni le superfici soggette a potenziale dilavamento di sostanze pericolose, indicate al precedente comma 1 e regolamentate dal comma 3, che, viceversa, devono essere dotate di pavimentazioni impermeabili.. |
| DGR 91 del 23/01/07 Competenza in merito all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti all'accertamento di illeciti amministrativi in materia di | Sanzioni amministrative | L'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 133 del D.Lgs. 152/06 è delegata alle Amministrazioni comunali. | |



Codice - titolo:

**PA02ELE REGISTRO DELLA LEGISLAZIONE
Adempimenti Pubblica Amministrazione**

Dicembre 2016

Pagina 8 di 120

| | | | |
|---|---|---|---|
| tutela delle acque dall'inquinamento. | | | |
| <p>DGR 29 settembre 2009, n. 2884 Piano di tutela delle acque, approvazione di ulteriori norme di salvaguardia</p> <p>Deliberazione del Consiglio Regionale n° 107 del 05.11.2009 (pubblicata nel BUR n. 100 del 08.12.2009) Approvazione Piano di tutela delle acque (in vigore dal 08/12/2009)</p> <p>DGR N° 842 del 15.05.2012 Piano di Tutela delle Acque (D.C.R. n. 107 del 5/11/2009), modifica e approvazione del testo integrato delle Norme Tecniche di Attuazione</p> | Individuazione zone sensibili e vulnerabili | Rispetto dei limiti di prelievo nelle aree di primaria tutela quantitativa degli acquiferi | <p>Le aree di primaria tutela quantitativa degli acquiferi sono individuate nell'allegato E del Piano</p> <p>Proroga della validità delle norme di salvaguardia di cui alla deliberazione 2267 del 24 luglio 2007, fino all'approvazione del Piano di Tutela delle Acque da parte del Consiglio regionale e comunque non oltre il 31/12/2009.</p> <p>Art. 40 - Azioni per la tutela quantitativa delle acque sotterranee Art. 41 - Rapporto tra portata media e portata massima delle derivazioni Art. 42 - Deflusso minimo vitale Art. 43 - Regolazione delle derivazioni in atto Art. 44 - Deroghe al deflusso minimo vitale Art. 45 - Revisione delle utilizzazioni in atto Art. 46 - Norma finale</p> |
| <p>Delib. Giunta Reg. n° 2439 del 07/08/2007 Dgr 7 agosto 2006, n. 2495. Approvazione dei criteri tecnici applicativi e della modulistica per la presentazione delle comunicazioni di spandimento e dei piani di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento</p> <p>DGR N. 430 del 04 marzo 2008 Applicazione regionale del</p> | Regolamento di igiene | Redazione Regolamento comunale per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue | <p>Allegato A Le Province e i Comuni che adottano provvedimenti di igiene ambientale, ivi compresi i Regolamenti di polizia rurale, comprensivi di norme concernenti l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e degli altri reflui aziendali, sono tenuti al rispetto dei criteri stabiliti dalla DGR n. 2495/2006, in applicazione del DM 7.4. 2006.</p> |



Codice - titolo:

**PA02ELE REGISTRO DELLA LEGISLAZIONE
Adempimenti Pubblica Amministrazione**

Dicembre 2016

Pagina 9 di 120

| | | | |
|--|---|--|--|
| <p>decreto interministeriale 7 aprile 2006. Utilizzazione agronomica dei liquami sui terreni in pendenza nell'ambito delle zone non vulnerabili ai nitrati di origine agricola e ulteriori precisazioni applicative generali.</p> <p>DGR n° 894 del 06/05/2008 Applicazione regionale del decreto ministeriale 7 aprile 2006. Utilizzazione agronomica degli effluenti non palabili sui terreni in pendenza nell'ambito delle zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola dei territori delle Comunità Montane del Veneto</p> | | | |
| <p>Decreto Legge n.216 , 29/12/2011 Proroga di termini previsti da disposizioni legislative al fine di garantire l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa</p> | <p>Proroga di termini in materia ambientale</p> | <p>Articolo 13, - Proroga al 31 dicembre 2012 dell'abolizione delle Autorità d'ambito per acque e rifiuti, al fine di assicurare l'indispensabile continuità nell'erogazione dei servizi pubblici locali.</p> | |
| <p>DGRV n. 1534/2015 del 3.11.2015 Modifiche e adeguamenti del PTA</p> | <p>Modifiche PTA</p> | <p>Le modifiche principali che riguardano i gestori del S.I.I. sono relative ai seguenti articoli:</p> <ul style="list-style-type: none">- articolo 33: sfioratori di piena delle reti fognarie miste (per la parte riguardante la ricognizione degli sfioratori esistenti e la redazione di un programma di adeguamento che dovrà essere approvato dal Consiglio di Bacino entro il 2016);- articolo 38: scarichi di acque reflue industriali che recapitano in pubblica fognatura (per la parte riguardante il termine massimo entro cui possono essere concesse deroghe nel caso di presenza, lungo la rete fognaria, di sfioratori). | <p>Le modifiche principali che riguardano i gestori degli impianti in cui sono prodotte acque reflue:</p> <ul style="list-style-type: none">- articolo 34: acque reflue assimilabili alle acque reflue domestiche (per la parte che riguarda l'assimilazione, a scarichi industriali in fognatura, degli scarichi assimilabili a domestici conformi ai limiti della tabella di cui al pto. e.3);- articolo 37: acque reflue industriali (per la parte riguardante la separazione delle linee di collettamento e scarico per le acque di processo, per le acque utilizzate per scopi geotermici o di scambio termico e per le acque meteoriche di dilavamento di cui all'articolo 39);- articolo 39: acque meteoriche di dilavamento, acque di prima pioggia e acque di lavaggio (per la parte riguardante la presentazione di un nuovo piano di adeguamento degli stabilimenti esistenti, soggetti agli |



Codice - titolo:

PA02ELE REGISTRO DELLA LEGISLAZIONE
Adempimenti Pubblica Amministrazione

Dicembre 2016

Pagina 10 di 120

obblighi previsti dai commi 1 e 3, e per la parte riguardante la scadenza entro cui gli interventi di adeguamento dovranno essere realizzati);

Allegato F: limitazione della tipologia di superfici di cui al punto 6 ai soli "Impianti di smaltimento e/o di recupero di rifiuti" (con esclusione, quindi, dei "depositi e stoccaggi di rifiuti" e dei "centri di cernita di rifiuti").



Codice - titolo:

**PA02ELE REGISTRO DELLA LEGISLAZIONE
Adempimenti Pubblica Amministrazione**

Dicembre 2016

Pagina 11 di 120

Sezione: ACQUA Categoria: AUA

| Leggi | Oggetto | Adempimenti | Note |
|--|---------------------------------|---|---|
| D.P.C.M. 08/05/2015: Adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale AUA | Autorizzazione Unica Ambientale | Le regioni, entro il 30 giugno 2015, adeguano i contenuti del modello adottato con il decreto, in relazione alle normative regionali di settore. Le regioni e gli <u>enti locali ne garantiscono la massima diffusione.</u> | E' stato approvato il modello, semplificato e unificato, per la richiesta dell'AUA (allegato del D.P.C.M.) che dovrà essere utilizzata a livello nazionale. |
| Dpr 13 marzo 2013, n. 59 Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale | Autorizzazione Unica Ambientale | L'AUA deve essere richiesta alla Provincia attraverso il SUAP del Comune competente per il territorio. L'autorizzazione ha durata pari a 15 anni a decorrere dalla data di rilascio. | L'AUA sostituisce i seguenti atti: a) autorizzazione agli scarichi (capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006); b) comunicazione preventiva (art. 112 del D.Lgs. 152/2006), per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste; c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti (articolo 269 del D.Lgs. 152/2006); d) autorizzazione generale in materia di emissioni in atmosfera (articolo 272 del D.Lgs. 152/2006); e) comunicazione o nulla osta per impatto acustico ('articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447); f) autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura (art. 9 del D.Lgs 27 gennaio 1992, n. 99); g) comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del D.Lgs. 152/2006. |
| Circolare del 07/11/2013 recante chiarimenti interpretativi alla disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) nella fase di prima applicazione del DPR 13 marzo 2013 n. 59. | Autorizzazione Unica Ambientale | | |
| Deliberazione della Giunta Regionale n. 1775 del 3/10/2013 – Primi indirizzi in materia di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) | Autorizzazione Unica Ambientale | L'autorità competente per il rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'AUA è la Provincia, tranne casi in cui: - Almeno una delle autorizzazioni sia competenza della Regione; | |



Codice - titolo:

**PA02ELE REGISTRO DELLA LEGISLAZIONE
Adempimenti Pubblica Amministrazione**

Dicembre 2016

Pagina 12 di 120

- Casi in cui il gestore dell'impianto sia assoggettato solo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche e/o assimilate alle domestiche di cui all'art. 34 delle N.T.A. del P.T.A.
a) Comune, per corpo idrico superficiale;
b) Gestore della fognatura pubblica, per la pubblica fognatura.
L'impianto sia assoggettato esclusivamente o in combinazione solo a comunicazioni o nulla osta (inquinamento acustico), caso in cui l'ente competente è il Comune.



Codice - titolo:

**PA02ELE REGISTRO DELLA LEGISLAZIONE
Adempimenti Pubblica Amministrazione**

Dicembre 2016

Pagina 13 di 120

Sezione: ACQUA Categoria: Qualità acqua per consumo umano

| Leggi | Oggetto | Adempimenti | Note |
|--|--|---|---|
| D.Lgs. 339 del 04/08/1999 Acque di sorgente e acque minerali naturali | Vigilanza sulla utilizzazione e sul commercio | Attività di vigilanza su utilizzo acque di sorgente | Art.11 1. La vigilanza sull'utilizzazione, con particolare riguardo agli eventuali trattamenti di cui all'articolo 5, comma 1, lettere c) e d), e sul commercio delle acque di sorgente è esercitata dagli organi delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, competenti secondo i rispettivi ordinamenti, <u>dai comuni</u> o loro consorzi, <u>attraverso le aziende unità sanitarie locali</u> . |
| D.Lgs. 31 del 02/02/2001 Qualità delle acque destinate al consumo umano D.Lgs. 27 del 02/02/2002 Modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 31, sulla qualità delle acque destinate al consumo umano | Utilizzo di risorse idriche destinate al consumo umano | Obbligo del controllo sull'acqua erogata (art.7 e 8) | Articolo 7 Controlli interni 1. Sono controlli interni i controlli che il gestore è tenuto ad effettuare per la verifica della qualità dell'acqua, destinata al consumo umano. 2. I punti di prelievo e la frequenza dei controlli interni possono essere concordati con l'azienda unità sanitaria locale. 3. Per l'effettuazione dei controlli il gestore si avvale di laboratori di analisi interni, ovvero stipula apposita convenzione con altri gestori di servizi idrici. 4. I risultati dei controlli devono essere conservati per un periodo di almeno cinque anni per l'eventuale consultazione da parte dell'amministrazione che effettua i controlli esterni. 5. I controlli di cui al presente articolo non possono essere effettuati dai laboratori di analisi di cui all'articolo 8, comma 7. Articolo 8 Controlli esterni 1. I controlli esterni sono quelli svolti dall'azienda unità sanitaria locale territorialmente competente, per verificare che le acque destinate al consumo umano soddisfino i requisiti del presente decreto, sulla base di programmi elaborati secondo i criteri generali dettati dalle Regioni in ordine all'ispezione degli impianti, alla fissazione dei punti di prelievo dei campioni da analizzare, anche con riferimento agli impianti di distribuzione domestici, e alle frequenze dei campionamenti, intesi a garantire la significativa rappresentatività della qualità delle acque distribuite durante l'anno, nel rispetto di quanto stabilito dall'all. II. ... |
| | Provvedimenti urgenti | Registrazione provvedimenti intesi a ripristinare la qualità delle acque (art.14) | Art 14: 1. In caso di non conformità ai valori di parametro o alle specifiche di cui alla parte C dell'allegato I, l' <u>autorità d'ambito</u> , sentito il parere dell'azienda unità sanitaria locale in |



Codice - titolo:

**PA02ELE REGISTRO DELLA LEGISLAZIONE
Adempimenti Pubblica Amministrazione**

Dicembre 2016

Pagina 14 di 120

| | | | |
|--|-----------------------|--|---|
| | | | merito al possibile rischio per la salute umana derivante dalla non conformità ai valori di parametro, mette in atto i necessari adempimenti di competenza e dispone che vengano presi provvedimenti intesi a ripristinare la qualità delle acque ove ciò sia necessario per tutelare la salute umana. |
| Delib.G.R. 22/12/2004 n. 4080 Decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, di attuazione della Direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano. Linee-guida regionali per la sorveglianza ed il controllo delle acque destinate al consumo umano. | Controlli sulle acque | Esecuzione controlli interni periodici | <p>10 Controlli interni</p> <p>Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 31/2001 il gestore della fornitura idrica ha l'obbligo di effettuare i controlli interni per una verifica puntuale e continua delle caratteristiche qualitative dell'acqua erogata.</p> <p>I controlli interni sono funzionali e finalizzati ad una corretta e puntuale gestione del servizio: in particolare sono indirizzati alla verifica delle caratteristiche dell'acqua di approvvigionamento, all'efficacia degli eventuali trattamenti di potabilizzazione, al mantenimento della qualità dell'acqua nella rete di distribuzione.</p> <p>Tali controlli, se garantiti in termini di frequenza, qualità e affidabilità possono, unitamente a quelli eseguiti dall'AULSS, integrare le informazione riguardo la qualità dell'acqua.</p> <p>Il numero dei controlli e la scelta dei parametri devono soddisfare l'obiettivo descritto, vanno inseriti in uno specifico piano di monitoraggio, vanno sottoposti alla valutazione dell'azienda ULSS competente, al fine di migliorare le conoscenze dell'acqua e garantire una efficace vigilanza.</p> <p>A garanzia della qualità dei controlli interni i laboratori che effettuano le analisi ai fini dell'autocontrollo devono avviare entro 24 mesi dalla pubblicazione delle presenti linee-guida la procedura finalizzata all'ottenimento dell'accreditamento secondo la norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17025.</p> <p>I laboratori devono essere accreditati per le singole prove o gruppi di prove da un organismo di accreditamento conforme ai criteri generali stabiliti dalla norma Europea EN 45003.</p> <p>I laboratori deputati ai controlli interni, così come i laboratori dei Dipartimenti Provinciali ARPAV, devono dare grande rilevanza alle prove di interconfronto. A tal proposito si auspica l'attivazione di una collaborazione fra rappresentanti di laboratori per i controlli interni e rappresentanti di Dipartimenti ARPAV che abbia come fine la realizzazione di circuiti di interconfronto.</p> <p>Nei casi in cui l'Ente gestore durante l'attività di controllo, evidenzi un superamento dei parametri A e B dell'allegato 1, del D.Lgs. n. 31/2001, lo comunica tempestivamente all'AULSS competente per territorio e all'AATO provvedendo altresì ad intraprendere immediati interventi correttivi.</p> |



Codice - titolo:

**PA02ELE REGISTRO DELLA LEGISLAZIONE
Adempimenti Pubblica Amministrazione**

Dicembre 2016

Pagina 15 di 120

Sezione: ARIA Categoria: Inquinamento atmosferico da impianti industriali

| Leggi | Oggetto | Adempimenti | Note |
|--|--|---|--|
| D.Lgs n. 128 del 29/06/2010 Modifiche ed integrazioni al DLgs 3 aprile 2006, n 152 | Autorizzazione alle emissioni in atmosfera | Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti (art.269) | Art. 269: L'autorizzazione e' rilasciata con riferimento allo stabilimento. I singoli impianti e le singole attivita' presenti nello stabilimento non sono oggetto di distinte autorizzazioni. 3Per il rilascio dell'autorizzazione all'installazione di stabilimenti nuovi, l'autorità competente indice, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, una conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel corso della quale si procede anche, in via istruttoria, ad un contestuale esame degli interessi coinvolti in altri procedimenti amministrativi e, in particolare, nei procedimenti svolti dal comune ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265. Per il rinnovo e per l'aggiornamento dell'autorizzazione, l'autorità competente, previa informazione al Comune interessato il quale può esprimere un parere nei trenta giorni successivi, avvia un autonomo procedimento entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. In sede di conferenza di servizi o di autonomo procedimento, eventuali integrazioni della domanda devono essere trasmesse all'autorità competente entro trenta giorni dalla relativa richiesta. Eventuali integrazioni della domanda devono essere trasmesse all'autorità competente entro trenta giorni dalla richiesta; se l'autorità competente non si pronuncia in un termine pari a centoventi giorni o, in caso di integrazione della domanda di autorizzazione, pari a centocinquanta giorni dalla ricezione della domanda stessa, il gestore può, entro i successivi sessanta giorni, richiedere al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di provvedere, notificando tale richiesta anche all'autorità competente. Il Ministro si esprime sulla richiesta, di concerto con i Ministri della salute e delle attività produttive, sentito il Comune interessato, entro novanta giorni o, nei casi previsti dall'articolo 281, comma 1, entro centocinquanta giorni dalla ricezione della stessa; decorso tale termine, si applica l'articolo 2, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241. |
| | Emissioni atmosferiche scarsamente rilevanti | Impianti in deroga (art. 272 c.1) | Non sono sottoposti ad autorizzazione di cui al presente titolo gli stabilimenti in cui sono presenti esclusivamente impianti e attività elencati nella parte I dell'allegato IV alla parte quinta del presente decreto. L'elenco si riferisce a impianti e ad attività le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico. Si applicano esclusivamente i valori limite di emissioni e le prescrizioni specificatamente previsti, per tali impianti e attività, dai piani e programmi o dalle normative di cui all'articolo 271, commi 3 e 4. |



Codice - titolo:

**PA02ELE REGISTRO DELLA LEGISLAZIONE
Adempimenti Pubblica Amministrazione**

Dicembre 2016

Pagina 16 di 120

| | | | |
|---|-----------------------|--|--|
| | | | L'autorità competente può altresì preveder, con proprio provvedimento generale, che i gestori comunichino la stessa o ad altra autorità da questa delegata, in via preventiva, la data di messa in esercizio dell'impianto o di avvio dell'attività ovvero, in caso di dispositivi mobili, la data di inizio di ciascuna campagna di utilizzo. |
| L.R. 33 del 16/04/1985 e s.m.i. Norme per la tutela dell'ambiente | Competenze del comune | <ul style="list-style-type: none">- installazione e gestione dei sistemi integrativi di rilevamento e controllo sulle emissioni di lumi, polveri, gas e odori, provenienti da insediamenti non esclusivamente domestici- rilascio dei pareri per l'autorizzazione alla realizzazione di impianti industriali (art. 6) | |



Codice - titolo:

**PA02ELE REGISTRO DELLA LEGISLAZIONE
Adempimenti Pubblica Amministrazione**

Dicembre 2016

Pagina 17 di 120

Sezione: ARIA Categoria: Inquinamento atmosferico da traffico veicolare

| Leggi | Oggetto | Adempimenti | Note |
|---|-----------------------------|---|--|
| D. Lgs. 155 del 13 agosto 2010 Attuazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa D.Lgs. 24 dicembre 2012, n. 250 Modifiche ed integrazioni del D.Lgs. 13/08/2010 n. 155 recante attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa (in vigore dal 12/02/2013) | Zonizzazione del territorio | Art. 3 Alla zonizzazione provvedono le Regioni e le Province autonome entro dicembre 2010. | |
| | Qualità aria ambiente | Art. 4 Alla valutazione della qualità aria ambiente provvedono le Regioni e le Province autonome | |
| | Piani | Art. 9 Piani e misure per il raggiungimento dei valori limite e dei livelli critici, per il perseguimento dei valori obiettivo e per il mantenimento del relativo rispetto Nel caso di superamento dei valori limite di cui all'allegato XVI (o dei valori obiettivo dell'Allegato XII) le Regioni e le Province autonome adottano un Piano che contenga almeno gli elementi previsti dall'allegato XV e che preveda le misure necessarie ad agire sulle principali sorgenti di emissione. Ai fini dell'attuazione e dell'attuazione dei piani previsti le Regioni e le Province autonome assicurano la partecipazione degli enti locali interessati [...] | |
| | Limitazioni del traffico | Art. 11 I sindaci possono predisporre ordinanze per blocco del traffico | |
| | Informazione ai cittadini | Art. 14 Se, in una zona o agglomerato i livelli di inquinanti superano la soglia di informazione o di allarme prevista all'allegato XII, le Regioni e le province autonome adottano tutte le misure necessarie per informare il pubblico in modo adeguato e tempestivo. Art. 18 Gli enti locali assicurano, per quanto di competenza, l'accesso del pubblico e la diffusione al pubblico le informazioni relative alla qualità dell'aria ambiente [...], i piani di qualità dell'aria e di azione | |
| D.Lgs 285 del 30/04/1992 | PUT | Adozione Piano Urbano del Traffico (PUT) per comuni superiori ai 30.000 | Documento da verificare: piano urbano del traffico Art. 36: 1. Ai comuni, con popolazione residente superiore a trentamila |



Codice - titolo:

**PA02ELE REGISTRO DELLA LEGISLAZIONE
Adempimenti Pubblica Amministrazione**

Dicembre 2016

Pagina 18 di 120

| | | | |
|--|--|--|--|
| Nuovo codice della strada | | abitanti (Art. 36, c.1 e 2) Aggiornamento biennale del PUT (Art.36, c.5) | abitanti, è fatto obbligo dell'adozione del piano urbano del traffico. 2. All'obbligo di cui al comma 1 sono tenuti ad adempiere i comuni con popolazione residente inferiore a trentamila abitanti i quali registrino, anche in periodi dell'anno, una particolare affluenza turistica, risultino interessati da elevati fenomeni di pendolarismo o siano, comunque, impegnati per altre particolari ragioni alla soluzione di rilevanti problematiche derivanti da congestione della circolazione stradale. L'elenco dei comuni interessati viene predisposto dalla regione e pubblicato, a cura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 4. I piani di traffico sono finalizzati ad ottenere il miglioramento delle condizioni di circolazione e della sicurezza stradale, la riduzione degli inquinamenti acustico ed atmosferico ed il risparmio energetico , in accordo con gli strumenti urbanistici vigenti e con i piani di trasporto e nel rispetto dei valori ambientali, stabilendo le priorità e i tempi di attuazione degli interventi. 5. Il piano urbano del traffico viene aggiornato ogni due anni. Il sindaco o il sindaco metropolitano, ove ricorrano le condizioni di cui al comma 3, sono tenuti a darne comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'inserimento nel sistema informativo previsto dall'art. 226, comma 2. |
| | Limitazioni traffico | Registrazione degli interventi di: limitazione del traffico (art.7, comma 1b); delimitazione delle zone pedonali e a traffico limitato (ZTL) (art.7, c.9) | Art. 7: 1. Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco: (...) b) limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale, conformemente alle direttive impartite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti, per le rispettive competenze, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministro per i beni culturali e ambientali; 9. I comuni, con deliberazione della giunta, provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio. In caso di urgenza il provvedimento potrà essere adottato con ordinanza del sindaco, ancorché di modifica o integrazione della deliberazione della giunta. |
| D.M. 27/03/1998 Mobilità sostenibile nelle aree urbane | Mobilità sostenibile nelle aree urbane | Adozione di adeguate misure per la prevenzione e la riduzione delle emissioni inquinanti nelle zone a rischio di inquinamento atmosferico, qualora sia accertato o prevedibile il superamento dei limiti e degli obiettivi | Art 2: 1. I Sindaci dei Comuni di cui all'allegato III del decreto del Ministro dell'ambiente 25 novembre 1994, e tutti gli altri |



Codice - titolo:

**PA02ELE REGISTRO DELLA LEGISLAZIONE
Adempimenti Pubblica Amministrazione**

Dicembre 2016

Pagina 19 di 120

| | | | |
|--|------------------------------|---|--|
| | | di qualità dell'aria (art.2) | Comuni compresi nelle zone a rischio di inquinamento atmosferico individuate dalle Regioni ai sensi degli articoli 3 e 9 del decreto del Ministro dell'ambiente 20 maggio 1991, adottano le misure adeguate, ai sensi delle leggi sanitarie, per la prevenzione e la riduzione delle emissioni inquinanti, qualora sia accertato o prevedibile il superamento dei limiti e degli obiettivi di qualità dell'aria stabiliti dai D.M. 25 novembre 1994 e D.M. 16 maggio 1996 |
| | Mobility manager | Adozione piano spostamenti casa-lavoro (art.3, c1) Trasmissione del piano entro il 31.12 di ogni anno (art.3, c.2) Individuazione del responsabile per la mobilità aziendale (art.3, c.3) | Art. 3: 1. Le imprese e gli enti pubblici con singole unità locali con più di 300 dipendenti e le imprese complessivamente più di 800 addetti ubicate nei comuni di cui al comma 1 dell'art. 2, adottano il piano degli spostamenti casa-lavoro del proprio personale dipendente , individuando a tal fine un responsabile della mobilità aziendale. Il piano è finalizzato alla riduzione dell'uso del mezzo di trasporto privato individuale e ad una migliore organizzazione degli orari per limitare la congestione del traffico. 2. Il piano viene trasmesso al Comune entro il 31 dicembre di ogni anno. Entro i successivi sessanta giorni il Comune stipula con l'impresa o l'ente pubblico proponenti eventuali accordi di programma per l'applicazione del piano. Il piano viene aggiornato con un rapporto annuale che dovrà contenere la descrizione delle misure adottate ed i risultati raggiunti. 3. Viene istituita dai comuni di cui al comma 1 dell'art. 2, presso l'ufficio tecnico del traffico, una struttura di supporto e di coordinamento tra responsabili della mobilità aziendale che mantiene i collegamenti con le amministrazioni comunali e le aziende di trasporto. Le imprese e gli enti con singole unità locali con meno di 300 dipendenti possono individuare i responsabili della mobilità aziendale ed usufruire della struttura di supporto. Tale struttura potrà avvalersi di consulenze esterne. |
| | Parco autoveicolare comunale | Rispetto delle modalità e dei tempi per il rinnovo del parco veicolare (art.5, c.1) | Art. 5: 1. Nel rinnovo annuale del loro parco autoveicolare, gli enti locali, dovranno prevedere che nella sostituzione degli |



Codice - titolo:

**PA02ELE REGISTRO DELLA LEGISLAZIONE
Adempimenti Pubblica Amministrazione**

Dicembre 2016

Pagina 20 di 120

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | autoveicoli delle categorie M1 e N1 una quota sia effettuata con autoveicoli elettrici, ibridi, gas naturale, a GPL, con carburanti alternativi con pari livello di emissioni, dotati di dispositivo per l'abbattimento delle emissioni inquinanti, nelle seguenti percentuali ed entro i tempi sottoindicati: entro il 31/12/1998: 5%; entro il 31/12/1999:10%; entro il 31/12/2000:20%; entro il 31/12/2001: 30%; entro il 31/12/2002, 40%; entro il 31/12/2003: 50%. |
| Direttiva (naz.) del 07/07/1998 Direttiva sul controllo dei gas di scarico dei veicoli (bollino blu) ai sensi dell'art. 7 del Nuovo codice della strada. | Divieto di circolazione veicoli inquinanti | Rispetto delle modalità di divieto della circolazione, entro i centri abitati, agli autoveicoli che non sono in grado di attestare il contenimento delle emissioni inquinanti a rischio di episodi acuti di inquinamento (art.1) | Verificare se il Comune ricade nelle zone a rischio di episodi acuti di inquinamento Art. 1: I sindaci dei comuni inseriti nelle zone a rischio di episodi acuti di inquinamento individuate dalle regioni ai sensi dell'art. 9 del decreto del Ministro dell'ambiente 20 maggio 1991 possono vietare la circolazione, entro i centri abitati, agli autoveicoli che non sono in grado di attestare il contenimento delle emissioni inquinanti entro i limiti previsti dal decreto interministeriale emanato in data 5 febbraio 1996 da parte del Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con i Ministri dell'ambiente e della sanità' in applicazione della direttiva comunitaria 92/55. Nelle regioni che non abbiano ancora provveduto alla individuazione delle suddette zone i provvedimenti di cui sopra possono essere adottati unicamente nel caso in cui sia stato accertato il raggiungimento, almeno due volte nel corso di dodici mesi, degli stati di attenzione previsti dal decreto del Ministro dell'ambiente 15 aprile 1994 e successivi aggiornamenti attraverso una rete di monitoraggio della concentrazione degli inquinanti o, in mancanza, attraverso una campagna di monitoraggio protratta per un periodo non inferiore a dodici mesi. L'inserimento dei centri abitati, per i quali si intende assumere il provvedimento, nelle zone a rischio o l'accertamento del raggiungimento almeno due volte nel corso di dodici mesi degli stati di attenzione costituiscono le accertate e motivate esigenze richieste dall'art. 7, comma 1, |



Codice - titolo:

**PA02ELE REGISTRO DELLA LEGISLAZIONE
Adempimenti Pubblica Amministrazione**

Dicembre 2016

Pagina 21 di 120

| | | | |
|--|--|---|--|
| | | | <p>lettera b), del Nuovo codice della strada per l'emanazione dei provvedimenti.</p> <p>Art. 2: Prima di procedere all'emanazione dell'ordinanza di cui all'art. 1, il sindaco e' tenuto a verificare l'esistenza sul territorio di propria competenza di una rete di officine, autorizzate ai sensi del successivo art. 6, sufficiente per l'effettuazione dei controlli su tutti gli autoveicoli in circolazione nel centro abitato.</p> <p>Analogamente, per i centri abitati posti lungo itinerari stradali, dovra' essere verificata l'esistenza di un percorso alternativo idoneo che consenta il superamento dei centri medesimi. Detto itinerario dovra' essere segnalato in corrispondenza delle intersezioni dalle quali si dirama lo stesso, mediante i segnali di indicazione e di preavviso previsti dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada. In alternativa deve essere escluso dal divieto un itinerario di attraversamento del centro abitato.</p> |
| D.P.R. 250/1999 Rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato | Accesso a centri storici e alle zone a traffico limitato | Installazione di dispositivi di controllo degli accessi | <p>Art 1 :</p> <p>1. Ai fini dell'installazione ed esercizio di impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli a centri storici o nelle zone di traffico limitato ai sensi dell'articolo 17, comma 133-bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127, introdotto dall'art. 2, comma 33, della legge 16 giugno 1998, n. 191, i Comuni richiedono l'autorizzazione al Ministero dei lavori pubblici, Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale.</p> <p>Art. 6: 1. I dati rilevati possono essere utilizzati anche per la riscossione del pagamento della tariffa stabilita dall'articolo 7, comma 9, del codice della strada. Tale utilizzo è consentito solamente ai Comuni che si avvalgono della facoltà di subordinare al pagamento della tariffa l'ingresso o la circolazione dei veicoli a motore all'interno delle zone a traffico limitato (...).</p> |
| L.R. 33 16/04/1985 e s.m.i. | Funzione dei comuni | Esercizio del controllo successivo sull'inquinamento atmosferico, proveniente dagli impianti tecnici destinati esclusivamente a riscaldamento | |



Codice - titolo:

**PA02ELE REGISTRO DELLA LEGISLAZIONE
Adempimenti Pubblica Amministrazione**

Dicembre 2016

Pagina 22 di 120

| | | | |
|---|---|--|--|
| Norme per la tutela dell'ambiente | | o da veicoli a motore in circolazione (art 6) | |
| Delib. Consiglio Reg. n° 57 del 11/11/2004 Piano regionale di tutela e risanamento dell'atmosfera. | Zonizzazione territorio regionale | Territorio regionale suddiviso in: <ul style="list-style-type: none">- Zone A: zone nelle quali applicare i piani di azione o zone critiche- Zone B: zone nelle quali applicare i piani di risanamento- Zone C: zone nelle quali applicare i piani di mantenimento | |
| DGR n. 2130 del 23/10/2012, approvazione della nuova suddivisione del territorio regionale in zone e agglomerati relativamente alla qualità dell'aria Delib. Consiglio Reg. n° 57 del 11/11/2004 Piano regionale di tutela e risanamento dell'atmosfera. In data 1 settembre 2015 con deliberazione n. 74/CR , la Giunta regionale ha provveduto, alla riassunzione della deliberazione n. 34/CR del 15.04.2014. | Nuova zonizzazione del territorio regionale | Nuova zonizzazione del territorio in adeguamento alle disposizioni del D. Lgs 155/2010. Territorio regionale suddiviso in 5 agglomerati e 4 zone omogenee. | AGGLOMERATI: <ul style="list-style-type: none">- Venezia: oltre al Comune Capoluogo di provincia, include i Comuni contermini;- Treviso: oltre al Comune Capoluogo di provincia, include i Comuni contermini;- Padova: oltre al Comune Capoluogo di provincia, comprende i Comuni inclusi nel Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (PATI) della Comunità Metropolitana di Padova;- Vicenza: oltre al Comune Capoluogo di provincia, include i Comuni della Valle del Chiampo, caratterizzati dall'omonimo distretto della concia delle pelli;- Verona: oltre al Comune Capoluogo di provincia, comprende i Comuni inclusi nell'area metropolitana definita dal Documento Preliminare al Piano di Assetto del Territorio (PAT). ZONE: <ul style="list-style-type: none">- Prealpi e Alpi;- Val Belluna;- Pianura e Capoluogo Bassa Pianura;- Bassa Pianura e Colli. |



Codice - titolo:

**PA02ELE REGISTRO DELLA LEGISLAZIONE
Adempimenti Pubblica Amministrazione**

Dicembre 2016

Pagina 23 di 120

Sezione: ARIA Categoria: Sostanze lesive dell'ozono

| Leggi | Oggetto | Adempimenti | Note |
|--|---|--|--|
| Legge 549 del 28/12/1993 s.m. e i. Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente. | Cessazione Impiego sostanze lesive dell'ozono stratosferico | Attività di formazione ed informazione rispetto la cessazione dell'impiego delle sostanze lesive dell'ozono stratosferico e dannose per l'ambiente | Verificare se il comune si è attivato in tal senso attraverso campagne informative, opuscoli specifici, affissione avvisi, ecc. La Legge 549 del 28/12/1993 ha lo scopo di favorire la cessazione dell'impiego delle sostanze lesive dell'ozono stratosferico e dannose per l'ambiente, nonché di disciplinare le fasi di raccolta, riciclo e smaltimento di tali sostanze. (Art 1 comma 1 Legge 549 del 28/12/1993 s.m. e i.) Art 1: 3. Alla realizzazione delle attività previste dalla presente legge (cessazione dell'impiego, nonché la disciplina di raccolta, riciclo e smaltimento) concorrono, secondo le rispettive competenze, lo Stato, le regioni, gli enti locali |



Codice - titolo:

**PA02ELE REGISTRO DELLA LEGISLAZIONE
Adempimenti Pubblica Amministrazione**

Dicembre 2016

Pagina 24 di 120

Sezione: Controllo ambientale Categoria: Industrie insalubri

| Leggi | Oggetto | Adempimenti | Note |
|--|--------------------------------|---|---|
| Regio Decreto n° 1265 del 27/07/1934 Testo unico delle leggi sanitarie | Industrie insalubri: elenco | Delibera della Giunta Comunale, in base alle indicazioni della Azienda ULSS, per la classificazione delle industrie insalubri. Comunicazione agli interessati dell'avvenuta classificazione tra le industrie insalubri. Registrazione e modalità di gestione in caso di adozione di misure urgenti (ordinanze di adeguamento) | L'inclusione nell'elenco delle industrie insalubri comporta per l'industria l'obbligo di attenersi alle disposizioni contenute nel TULSS. Il DM 5/09/1994 riporta l'elenco delle attività considerate "Insalubri" di cui all'art. 216 del testo unico delle leggi sanitarie. Art. 216: Le manifatture o fabbriche che producono vapori, gas o altre esalazioni insalubri o che possono riuscire in altro modo pericolose alla salute degli abitanti sono indicate in un elenco diviso in due classi. La prima classe comprende quelle che debbono essere isolate nelle campagne e tenute lontane dalle abitazioni; la seconda quelle che esigono speciali cautele per la incolumità del vicinato. Art. 217: Quando vapori, gas o altre esalazioni, scoli di acque, rifiuti solidi o liquidi provenienti da manifatture o fabbriche, possono riuscire di pericolo o di danno per la salute pubblica, il Sindaco prescrive le norme da applicare per prevenire o impedire il danno e il pericolo e si assicura della loro esecuzione ed efficienza. Nel caso di inadempimento il Sindaco può provvedere di ufficio nei modi e termini stabiliti nel testo unico della legge comunale e provinciale. Verificare che non si siano mai verificati inconvenienti di questo tipo; in caso affermativo, verificare la presenza delle relative ordinanze di adeguamento. |



Codice - titolo:

**PA02ELE REGISTRO DELLA LEGISLAZIONE
Adempimenti Pubblica Amministrazione**

Dicembre 2016

Pagina 25 di 120

Sezione: CONTROLLO AMBIENTALE Categoria: Incidenti rilevanti

| Leggi | Oggetto | Adempimenti | Note |
|---|--------------------------------------|--|---|
| D. Lgs 26/09/2015 n. 105 Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose. (Direttiva Seveso III) D.M. del 09/05/2001 Requisiti minimi di sicurezza per gli strumenti pianificatori per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante | Controllo | Controllo dell'urbanizzazione in relazione alla presenza di stabilimenti (in relazione all'art. 22). | Art. 8.1: Il Comune esercita le funzioni: a) relative al controllo dell'urbanizzazione in relazione alla presenza di stabilimenti, con le modalità specificate all'articolo 22; b) relative all'informazione, consultazione e partecipazione ai processi decisionali del pubblico previste agli articoli Art. 23 (Informazioni al pubblico e accesso all'informazione) e Art. 24 (Consultazione pubblica e partecipazione al processo decisionale). |
| | Informazione | Fornire informazioni al pubblico e permettere l'accesso all'informazione, in particolare mette tempestivamente a disposizione del pubblico, anche in formato elettronico e mediante pubblicazione sul proprio sito web, le informazioni fornite dal gestore ai sensi dell'articolo 13, comma 5, eventualmente rese maggiormente comprensibili (art. 23). | |
| | Comitato tecnico regionale | Nomina del rappresentante del CTR (Art. 10 Se il Comune è territorialmente competente partecipa al Comitato tecnico regionale (CTR) con un rappresentante) Il Comune richiede al CTR un parere tecnico di compatibilità territoriale ed urbanistica e i pareri tecnici per l'elaborazione dei relativi strumenti di pianificazione (art. 22). | |
| | Pareri tecnici | Registrazione delle notifiche pervenute alla PA, in particolare relative all'accadimento di un incidente rilevante (art. 13) | Art. 13.1: Il gestore dello stabilimento è obbligato a trasmettere, con le modalità di cui al comma 5, al CTR, alla Regione e al soggetto da essa designato, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare tramite l'ISPRA, alla Prefettura, al <u>Comune</u> , al Comando provinciale (...) |
| Notifica | Accadimento dell'incidente rilevante | Al verificarsi di un incidente rilevante informare, <u>tramite il sindaco in collaborazione con il Prefetto</u> , le persone potenzialmente soggette alle conseguenze dell'incidente rilevante avvenuto, anche con riguardo alle eventuali misure intraprese per attenuarne le conseguenze. | |
| | Controllo dell'urbanizzazione | Adozione di varianti ai piani territoriali di coordinamento provinciale e agli strumenti urbanistici in base ai rischi connessi alla presenza | . |



Codice - titolo:

**PA02ELE REGISTRO DELLA LEGISLAZIONE
Adempimenti Pubblica Amministrazione**

Dicembre 2016

Pagina 26 di 120

| | | | |
|---|--------------------------------------|--|--|
| | | <p>dello stabilimento (art.14, c.3 D.Lgs 334/99 e DM 09.05.01).</p> <p>Adozione, in sede di pianificazione dell'assetto del territorio, di opportune distanze tra gli stabilimenti e le zone residenziali, gli edifici e le zone frequentate dal pubblico, le vie di trasporto principali, le aree ricreative e le aree di particolare interesse naturale o particolarmente sensibili dal punto di vista naturale, nonché tra gli stabilimenti e gli istituti, i luoghi e le aree tutelati (art.14, c.5-bis D.Lgs 334/99 e DM 09.05.01)</p> <p>Registrazione degli inviti del Comune al gestore di tali stabilimenti a trasmettere, entro tre mesi, all'autorità competente le misure che intende adottare(art.14, c.6 D.Lgs 334/99 e DM 09.05.01)</p> | |
| | Comitato Tecnico Regionale | Nomina del rappresentante del CTR (art.19, c.2 D.Lgs 334/99) | |
| | Informazioni alla popolazione | <p>Modalità di comunicazione delle informazione alla popolazione (art.22, c.4 D.Lgs 334/99)</p> <p>Modalità di aggiornamento delle notizie e delle informazioni fornite alla popolazione (art.22, c.5 e 6 D.Lgs 334/99)</p> | |
| | Accadimento dell'incidente rilevante | Registrazione della comunicazione di avvenuto incidente rilevante (art.24 D.Lgs 334/99) | Art. 24: 1. Al verificarsi di un incidente rilevante, il gestore è tenuto a: (...) b) informare il prefetto, il sindaco (...) |
| | Elaborato allegato al PRG | <p>Redazione dell'Elaborato Tecnico Rischio di incidenti rilevanti (art.4, c.1 e 2 DM 09.05.01)</p> <p>Gestione delle concessioni ed autorizzazioni edilizie in ambiti territoriali e ambientali vulnerabili (art.4, c.4 DM 09.05.01)</p> | |
| Lettera Circolare Ministeriale n° Prot. DCPST/A4/RS/2500 del 06/07/2007 Informazioni alla popolazione sulle misure di sicurezza | Informazione alla popolazione | Il Comune, ove è localizzato lo stabilimento soggetto a notifica ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 334/99 e s.m.i., deve portare a conoscenza della popolazione le informazioni fornite dal gestore, eventualmente rese maggiormente comprensibili , fermo restando che tali informazioni dovranno includere almeno i contenuti minimi riportati nelle sezioni 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della scheda informativa sui | Tale scheda - e, in particolare, la sezione 9 (Informazioni per le autorità competenti sugli scenari incidentali con impatto all'esterno dello stabilimento) - costituisce, insieme ai dati da fornire se lo stabilimento risulta interessato da possibili effetti domino, sia la fonte informativa per la redazione del piano di emergenza esterno, sia la base di riferimento per l'elaborazione |



Codice - titolo:

**PA02ELE REGISTRO DELLA LEGISLAZIONE
Adempimenti Pubblica Amministrazione**

Dicembre 2016

Pagina 27 di 120

| | | | |
|---|---------------------|---|--|
| Decreto Pres. Cons. Ministri del 16/02/2007 Linee guida per l'informazione alla popolazione sul rischio industriale | | rischi di incidente rilevante per i cittadini ed i lavoratori di cui all'allegato V dello stesso decreto legislativo. | di corretti strumenti urbanistici. |
| Legge Regionale n° 11 del 13/04/2001 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. | Istruttoria tecnica | Partecipazione all'istruttoria tecnica per la valutazione dei rapporti di sicurezza | Art. 75: 2. Ai fini dello svolgimento dell'istruttoria tecnica relativa ai rapporti di sicurezza il gestore invia la documentazione prevista dal decreto legislativo n. 334/1999 alla provincia o alla Regione nei casi di cui al comma 1, lett. a), la quale provvede ad inviarne copia al comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi, previsto dall'articolo 20 del d.p.r. 29 luglio 1982, n. 577 "Approvazione del regolamento concernente l'espletamento dei servizi antincendi". All'istruttoria tecnica, che si svolge con le modalità ed i tempi previsti dagli articoli 9 e 21 del decreto legislativo n. 334/1999, provvede il sopracitato comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi, integrato da: a) il comandante provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio, nel caso in cui non sia già componente del comitato; b) due rappresentanti dell'ARPAV; c) due rappresentanti del dipartimento periferico dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) territorialmente competente; d) un rappresentante della Regione; e) un rappresentante della provincia territorialmente competente; f) un rappresentante del comune territorialmente competente. |



Codice - titolo:

**PA02ELE REGISTRO DELLA LEGISLAZIONE
Adempimenti Pubblica Amministrazione**

Dicembre 2016

Pagina 28 di 120

Sezione: CONTROLLO AMBIENTALE Categoria: IPPC

| Leggi | Oggetto | Adempimenti | Note |
|--|--|--|------|
| Circolare di coordinamento MinAmbiente n. 12422 del 17/06/2015 in riferimento ad ulteriori criteri sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento alla luce delle modifiche introdotte dal D.lgs 4 marzo 2014,n.46 D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46 Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione dell'inquinamento). | Emissioni industriali | Nuove installazioni assoggettate ad AIA, inserite nell'allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. 152/06 e smi; Procedure per il rilascio delle autorizzazioni; Nuove procedure per il riesame delle autorizzazioni alla data di entrata in vigore del decreto; Condizioni di applicazione delle conclusioni delle BAT alle AIA | |
| DM 272/2014 del 13/11/2014 recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all'art. 5, comma 1, lettera v-bis) del DLgs 152/2006. | Modalità per la redazione della relazione di riferimento. | | |
| DM 15 marzo 2012 Ippc - Attuazione Dlgs 152/2006 - Formulario comunicazione dati ex direttiva 2008/01/Ce - Abrogazione Dm Ambiente 24 luglio 2009 | Formulario sullo stato di attuazione della direttiva e sui dati rappresentativi disponibili sui valori limite di emissione | Comunicazione, mediante riferimento ad un formulario, dello stato di attuazione della direttiva IPPC e dei dati rappresentativi disponibili sui valori limite di emissione applicati agli impianti di cui all'allegato I della direttiva 2008/1/Ce e sulle migliori tecniche disponibili in base alle quali sono stati desunti. | |
| D.Lgs 29 giugno 2010 Modifiche ed integrazioni al DLgs 3 aprile 2006, n 152 | Domanda di AIA | La domanda di autorizzazione integrata ambientale deve contenere le informazioni riportate nell'art.24 c.3 | |
| Legge Regionale n° 33 del 16/04/1985 così come modificata dalla Legge Regionale del 16 agosto 2007, n. 26 | IPPC | Verificare se nel Comune sono presenti complessi IPPC | |



Codice - titolo:

**PA02ELE REGISTRO DELLA LEGISLAZIONE
Adempimenti Pubblica Amministrazione**

Dicembre 2016

Pagina 29 di 120

| | | | |
|--|-----|--|--|
| <p>Norme per la tutela dell'ambiente</p> <p>Delib. Giunta Reg. n° 1998 del 22/07/2008 Decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale" Disposizioni applicative</p> | | | |
| <p>Deliberazione della Giunta Regionale n. 1633 del 22/07/2014 Indicazioni sulle modalità applicative della disciplina in materia di AIA recata dal Titolo III-bis, alla Parte II, del D.Lgs. 152/2006 a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 46/2014, nelle more dell'adozione di una circolare ministeriale.</p> | AIA | | |
| <p>Deliberazione della Giunta Regionale n. 1298 del 22/07/2014 Primi indirizzi applicativi</p> | | <p>Alla luce della modifica apportate all'allegato VIII dal D.Lgs. 46/2014 si precisane le autorità competenti al rilascio dell'AIA:</p> <p>a) per le installazioni già presenti nell'allegato VIII che non hanno subito modificazioni a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. n. 46/2014 e per quelle che hanno subito modifiche a seguito dell'entrata in vigore del sopra citato decreto, viene confermata la ripartizione di competenze prevista dalla L.R. n. 33/1985, art. 5bis;</p> <p>b) per le installazioni inserite ex novo nell'allegato VIII dal D.lgs. n. 46/2014 (punti 6.10 e 6.11), l'autorità competente è individuata nella Regione;</p> <p>c) per le installazioni di gestione dei rifiuti (punto 5 dell'allegato VIII), si ritiene, in prima applicazione, di mantenere la ripartizione prevista dall'art. 5 bis, della L.R. n. 33/1985, essendo un caso particolare di quanto già indicato al precedente punto a);</p> <p>d) per le installazioni in precedenza non assoggettate ad AIA e riconducibili alle attività di gestione rifiuti, è competente al rilascio dell'A.I.A. la medesima autorità competente al rilascio delle autorizzazioni di cui alla L.R. 3/2000 Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti.</p> | |



Codice - titolo:

**PA02ELE REGISTRO DELLA LEGISLAZIONE
Adempimenti Pubblica Amministrazione**

Dicembre 2016

Pagina 30 di 120

Sezione: CONTROLLO AMBIENTALE Categoria: VIA

| Leggi | Oggetto | Adempimenti | Note |
|--|---------|---|---|
| D.Lgs 29 giugno 2010 Modifiche ed integrazioni al DLgs 3 aprile 2006, n 152 | VIA | Articolo 20 Verifica di assoggettabilità | |
| | | Articolo 21 Definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale | |
| | | Articolo 22 Studio di impatto ambientale | |
| | | Articolo 23 Presentazione dell'istanza | |
| | | Articolo 24 Consultazione | |
| | | Articolo 28 Monitoraggio | |
| Legge Regionale n° 10 del 26/03/1999 Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d'impatto ambientale. Delib. Giunta Reg. n° 2649 del 07/08/2007 Entrata in vigore della Parte II del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione di impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC)" Delib. Giunta Reg. n° 1998 del 22/07/2008 Decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in | | Parere dei comuni e province interessati | Espressione parere (art. 17) Partecipazione alla commissione VIA (art. 23) |



Codice - titolo:

**PA02ELE REGISTRO DELLA LEGISLAZIONE
Adempimenti Pubblica Amministrazione**

Dicembre 2016

Pagina 31 di 120

| | | | |
|--|--|--|--|
| materia ambientale" Disposizioni applicative | | | |
| Deliberazione della Giunta Regionale n. 4145 del 29.12.2009 (pubblicata nel BUR n. 12 del 9.02.2010) | | | Ulteriori indirizzi applicativi in materia di valutazione di impatto ambientale di coordinamento del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, "Norme in materia ambientale" come modificato ed integrato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale" con la legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 |
| Deliberazione della Giunta Regionale n. 4148 del 29.12.2009 (pubblicata nel BUR n. 12 del 9.02.2010) | | | Disciplina degli oneri istruttori per i progetti sottoposti alle procedure VIA/AIA |



Codice - titolo:

**PA02ELE REGISTRO DELLA LEGISLAZIONE
Adempimenti Pubblica Amministrazione**

Dicembre 2016

Pagina 32 di 120

Sezione: CONTROLLO AMBIENTALE Categoria: VAS

| Leggi | Oggetto | Adempimenti | Note |
|--|-----------------------------------|--|------|
| D.Lgs 29 giugno 2010 Modifiche ed integrazioni al DLgs 3 aprile 2006, n 152 | Competenze | Articolo 7 2. Sono sottoposti a VAS secondo le disposizioni delle leggi regionali, i piani e programmi di cui all'articolo 6, commi da 1 a 4, la cui approvazione compete alle Regioni e Province autonome o agli enti locali. | |
| | Verifica di assoggettabilità | Articolo 12 1. Nel caso di piani e programmi di cui all'articolo 6, comma 3, l'autorità procedente trasmette all'autorità competente, su supporto cartaceo ed informatico, un rapporto preliminare comprendente una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o programma, facendo riferimento ai criteri dell'allegato I del presente decreto. 2. L'autorità competente in collaborazione con l'autorità procedente, individua i soggetti competenti in materia ambientale da consultare e trasmette loro il documento preliminare per acquisirne il parere. Il parere è inviato entro trenta giorni all'autorità competente ed all'autorità procedente. | |
| | Redazione del rapporto ambientale | Articolo 13 3. La redazione del rapporto ambientale spetta al proponente o all'autorità procedente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il rapporto ambientale costituisce parte integrante del piano o del programma e ne accompagna l'intero processo di elaborazione ed approvazione. 5. La proposta di piano o di programma è comunicata, anche secondo modalità concordate, all'autorità competente. La comunicazione comprende il rapporto ambientale e una sintesi non tecnica dello stesso. Dalla data pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 14, comma 1, decorrono i tempi dell'esame istruttorio e della valutazione. La proposta di piano o programma ed il rapporto ambientale sono altresì messi a disposizione dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico interessato affinché questi abbiano l'opportunità di esprimersi. 6. La documentazione è depositata presso gli uffici dell'autorità competente e presso gli uffici delle Regioni e delle Province il cui territorio risulti anche solo parzialmente interessato dal piano o programma o dagli impatti della sua attuazione | |
| | Consultazione | Articolo 14 1. Contestualmente alla comunicazione di cui all'articolo 13, comma 5, l'autorità procedente cura la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana o nel Bollettino ufficiale della Regione o Provincia autonoma interessata. L'avviso | |



Codice - titolo:

**PA02ELE REGISTRO DELLA LEGISLAZIONE
Adempimenti Pubblica Amministrazione**

Dicembre 2016

Pagina 33 di 120

| | | | |
|--|---|---|--|
| | | deve contenere: il titolo della proposta di piano o di programma, il proponente, l'autorità procedente, l'indicazione delle sedi ove può essere presa visione del piano o programma e del rapporto ambientale e delle sedi dove si può consultare la sintesi non tecnica. 2. L'autorità competente e l'autorità procedente mettono, altresì, a disposizione del pubblico la proposta di piano o programma ed il rapporto ambientale mediante il deposito presso i propri uffici e la pubblicazione sul proprio sito web. | |
| | Valutazione del rapporto ambientale e degli esiti i risultati della consultazione | Articolo 15 1. L'autorità competente, in collaborazione con l'autorità procedente, svolge le attività tecnico-istruttorie, acquisisce e valuta tutta la documentazione presentata, nonché le osservazioni, obiezioni e suggerimenti inoltrati ai sensi dell'articolo 14 ed esprime il proprio parere motivato entro il termine di novanta giorni a decorrere dalla scadenza di tutti i termini di cui all'articolo 14. | |
| | Decisione | Articolo 16 1. Il piano o programma ed il rapporto ambientale, insieme con il parere motivato e la documentazione acquisita nell'ambito della consultazione, è trasmesso all'organo competente all'adozione o approvazione del piano o programma. | |
| | Monitoraggio | Articolo 18 2. Il piano o programma individua le responsabilità e la sussistenza delle le risorse necessarie per la realizzazione e gestione del monitoraggio. 3. Delle modalità di svolgimento del monitoraggio, dei risultati e delle eventuali misure correttive adottate ai sensi del comma 1 è data adeguata informazione attraverso i siti web dell'autorità competente e dell'autorità procedente e delle Agenzie interessate. | |
| Delib. Giunta Reg. n° 3262 del 24/10/2006 Attuazione Direttiva 2001/42/CE della Comunità Europea. Guida metodologica per la Valutazione Ambientale Strategica. Procedure e modalità operative Delib. Giunta Reg. n° 2649 del 07/08/2007 Entrata in vigore della Parte II del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione di impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC)" | Procedure | Procedure per piano e/o programma di competenza regionale (allegato A) Procedure per piano o programma di livello comunale intercomunale o provinciale (allegato B) Procedure per il piano di assetto territoriale comunale o intercomunale di cui agli artt.14/16 della legge regionale 23 aprile 2004 n° 11, redatto con accordo di pianificazione concertata (allegato C) | |



Codice - titolo:

**PA02ELE REGISTRO DELLA LEGISLAZIONE
Adempimenti Pubblica Amministrazione**

Dicembre 2016

Pagina 34 di 120

Sezione: CONTROLLO AMBIENTALE Categoria: Pianificazione territoriale

| Leggi | Oggetto | Adempimenti | Note |
|--|----------------------------|--|------|
| <p>Legge n° 1150 del 17/08/1942 Legge urbanistica</p> <p>D. M. del 02/04/1968 Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765</p> | Pianificazione urbanistica | <p>Redazione piani urbanistici</p> <p>Rispetto dei rapporti massimi, tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e gli spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi (art. 3 DM 02.04.88)</p> <p>Rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti produttivi e gli spazi pubblici destinati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi (art. 5 DM 02.04.88)</p> | |
| <p>LR 11/01 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.</p> | Funzioni dei comuni | <p>Adozione e approvazione degli strumenti urbanistici</p> <p>Rilascio autorizzazioni e concessioni</p> <p>Vigilanza e controllo sull'attività edilizia</p> <p>Rilascio certificato di agibilità e abitabilità</p> | |



Codice - titolo:

PA02ELE REGISTRO DELLA LEGISLAZIONE
Adempimenti Pubblica Amministrazione

Dicembre 2016

Pagina 35 di 120

| | | | |
|---|--|---|--|
| <p>Legge Regionale n° 11 del 23/04/2004 Norme per il governo del territorio</p> <p>Delib. Giunta Reg. n° 828 del 21/03/2006 Atto di indirizzo ai sensi dell'art. 46 della LR 11/2004 "Norme per il governo del territorio". Modalità di adeguamento dei piani urbanistici comunali alle previsioni degli strumenti di livello superiore</p> <p>Legge Regionale 16 marzo 2015, n. 4 Modifiche di leggi regionali e disposizioni in materia di governo del territorio e di aree naturali protette regionali.</p> | <p>Pianificazione comunale</p> | <p>Redazione da parte del comune di:</p> <ul style="list-style-type: none">- piano di assetto del territorio comunale (PAT)- piano degli interventi comunali (PI)- piano di assetto del territorio intercomunale (PATI)- piani urbanistici attuativi (PUA) (art. 3) | |
| <p>Delib. Giunta Reg. n° 1322 del 10/05/2006 L. 3 agosto 1998, n. 267 - individuazione e perimetrazione delle aree a rischio idraulico e idrogeologico. Nuove indicazioni per la formazione degli strumenti urbanistici</p> <p>Delib. Giunta Reg. n° 1841 del 19/06/2007 L. 3 agosto 1998, n. 267 - Individuazione e perimetrazione delle aree a rischio idraulico e idrogeologico. Nuove indicazioni per la formazione degli strumenti urbanistici. Modifica D.G.R. 1322 del 10 maggio 2006, in attuazione della sentenza del TAR del Veneto n. 1500/07 del 17 maggio 2007</p> | <p>Compatibilità idraulica dei piani</p> | <p>Al fine di consentire una più efficace prevenzione dei dissesti idraulici ed idrogeologici ogni nuovo strumento urbanistico comunale (PAT/PATI o PI) deve contenere uno studio di compatibilità idraulica che valuti per le nuove previsioni urbanistiche le interferenze che queste hanno con i dissesti idraulici presenti e le possibili alterazioni causate al regime idraulico.</p> | |



Codice - titolo:

**PA02ELE REGISTRO DELLA LEGISLAZIONE
Adempimenti Pubblica Amministrazione**

Dicembre 2016

Pagina 36 di 120

Sezione: CONTROLLO AMBIENTALE Categoria: Degrado beni ambientali

| Leggi | Oggetto | Adempimenti | Note |
|--|--|--|------|
| D.lgs 42 del 22/01/2004 e s.m.i (D.lgs 62 e 63 2008) Codice dei beni culturali e del paesaggio | Commissioni regionali | Istituzione della Commissione regionale | |
| | procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico | Elenco di immobili ed aree dichiarate di notevole interesse pubblico | |
| | Coordinamento della pianificazione paesaggistica con altri strumenti di pianificazione | Modalità di coordinamento della pianificazione paesaggistica con altri strumenti di pianificazione | |
| | Autorizzazione | Presenza dell'elenco delle autorizzazioni paesaggistiche rilasciate e modalità di consultazione | |
| L.R. 11/01 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 | Funzioni dei comuni | Rilascio autorizzazioni Sanzioni e provvedimenti cautelari | |
| Legge regionale 12 luglio 2007, n. 15 Interventi per la tutela, la promozione e lo sviluppo della zona costiera del veneto e per la creazione di zone di tutela biologica marina | Consulta del mare | Partecipazione alla consulta del mare | |



Codice - titolo:

**PA02ELE REGISTRO DELLA LEGISLAZIONE
Adempimenti Pubblica Amministrazione**

Dicembre 2016

Pagina 37 di 120

Sezione: CONTROLLO AMBIENTALE Categoria: Degrado boschi

| Leggi | Oggetto | Adempimenti | Note |
|--|--|--|------|
| RDL 30 dicembre 1923, n. 3267 Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani | Interventi in zone sottoposte a vincolo idrogeologico | Autorizzazione per interventi in aree a vincolo idrogeologico | |
| | Limitazioni alla proprietà terriera | Rispetto delle modalità di limitazione della proprietà terriera | |
| | Rimboschimento e rinsaldamento di terreni vincolati | Rispetto delle modalità di promozione del rimboschimento | |
| | Patrimoni silvo-pastorali dei Comuni ed altri enti | Redazione piano economico | |
| | Gestione dei patrimoni silvo-pastorali dei Comuni o di altri enti cui appartengono | Modalità di gestione del patrimonio | |
| Legge n° 353 del 21/11/2000 Legge-quadro in materia di incendi boschivi | Previsione e prevenzione del rischio di incendi boschivi | Redazione del Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi (art. 3 e 4) | |
| | Censimento soprassuoli percorsi dal fuoco | Censimento soprassuoli già percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio (art.10, c.2) Aggiornamento annuale del catasto dei terreni censiti (art.10, c.2) | |
| Legge Regionale n° 52 del 13/09/1978 Legge forestale regionale | Pianificazione | Predisposizione piani di riordino forestale | |
| Deliberazione della Giunta Regionale n. 4156 del 29.12.2009 (pubblicata nel BUR n. 12 del 9.02.2010) | | Approvazione del Piano regionale delle attività di pianificazione e gestione forestale per l'anno 2009. Deliberazione/CR n. 157 del 3 novembre 2009 | |



Codice - titolo:

**PA02ELE REGISTRO DELLA LEGISLAZIONE
Adempimenti Pubblica Amministrazione**

Dicembre 2016

Pagina 38 di 120

Sezione: CONTROLLO AMBIENTALE Categoria: Aree naturali protette

| Leggi | Oggetto | Adempimenti | Note |
|--|-----------------------|--|---|
| L. 394 del 06/12/1991 Legge quadro sulle aree protette | Comunità del parco | Nomina del rappresentante nella prevista Comunità del Parco (art.10) | Art. 10: 1. La Comunità del parco è costituita dai presidenti delle regioni e delle province, dai sindaci dei comuni e dai presidenti delle comunità montane nei cui territori sono ricomprese le aree del parco. 2. La Comunità del parco è organo consultivo e propositivo dell'Ente parco. In particolare, il suo parere è obbligatorio: a) sul regolamento del parco di cui all'articolo 11; b) sul piano per il parco di cui all'articolo 12; c) su altre questioni, a richiesta di un terzo dei componenti del Consiglio direttivo; d) sul bilancio e sul conto consuntivo; d-bis) sullo statuto dell'Ente parco. 3. La Comunità del parco delibera, previo parere vincolante del Consiglio direttivo, il piano pluriennale economico e sociale di cui all'articolo 14 e vigila sulla sua attuazione; adotta altresì il proprio regolamento |
| | Regolamento del parco | Parere su approvazione del Regolamento (40 gg da richiesta) e adeguamento dei propri regolamenti (90 gg richiesta) | Art. 11: 6. Il regolamento del parco è approvato dal Ministro dell'ambiente e previo parere degli enti locali interessati, da esprimersi entro quaranta giorni dalla richiesta, e comunque d'intesa con le regioni e le province autonome interessate; il regolamento acquista efficacia novanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Entro tale termine i comuni sono tenuti ad adeguare alle sue previsioni i propri regolamenti. Decorso inutilmente il predetto termine le disposizioni del regolamento del parco prevalgono su quelle del comune, che è tenuto alla loro applicazione |
| | Piano del parco | Parere su Piano (120 gg richiesta) per le aree di promozione economica e sociale (lettera d), comma 2, art.12) | Art. 12. 4. Il piano adottato è depositato per quaranta giorni presso le sedi dei comuni, delle comunità montane e delle regioni interessate; chiunque può prenderne visione ed estrarne copia. Entro i successivi quaranta giorni chiunque può presentare osservazioni scritte, sulle quali l'Ente parco esprime il proprio parere entro trenta giorni. Entro centoventi giorni dal ricevimento di tale parere la regione si pronuncia sulle osservazioni presentate e, d'intesa con l'Ente parco per quanto concerne le aree di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 e d'intesa, oltre che con l'Ente parco, anche con i comuni interessati per quanto concerne le aree di cui alla <i>lettera d)</i> del medesimo comma 2, emana il provvedimento d'approvazione |



Codice - titolo:

**PA02ELE REGISTRO DELLA LEGISLAZIONE
Adempimenti Pubblica Amministrazione**

Dicembre 2016

Pagina 39 di 120

| | | | |
|---|--------------------------|--|---|
| | | | <i>Lettera d):</i> aree di promozione economica e sociale facenti parte del medesimo ecosistema, più estesamente modificate dai processi di antropizzazione, nelle quali sono consentite attività compatibili con le finalità istitutive del parco e finalizzate al miglioramento della vita socio-culturale delle collettività locali e al miglior godimento del parco da parte dei visitatori. |
| | Nulla osta | Richiesta di nulla osta all'Ente Parco per rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi impianti ed opere all'interno del parco (art.13) | Art. 13: 1. Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere all'interno del parco è sottoposto al preventivo nulla osta dell'Ente parco. Il nulla osta verifica la conformità tra le disposizioni del piano e del regolamento e l'intervento ed è reso entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine il nulla osta si intende rilasciato. Il diniego, che è immediatamente impugnabile, è affisso contemporaneamente all'albo del comune interessato e all'albo dell'Ente parco e l'affissione ha la durata di sette giorni. |
| D.P.R. 357 del 08/09/1997 Conservazione degli habitat naturali e seminaturali | Valutazione di incidenza | Predisposizione studio di valutazione di incidenza per piani territoriali, urbanistici e di settore proposti (art. 5) | Art. 5: 2. I proponenti di piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistico-venatori e le loro varianti, predispongono, secondo i contenuti di cui all'allegato G, uno studio per individuare e valutare gli effetti che il piano può avere sul sito, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Gli atti di pianificazione territoriale da sottoporre alla valutazione di incidenza sono presentati, nel caso di piani di rilevanza nazionale, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e, nel caso di piani di rilevanza regionale, interregionale, provinciale e comunale, alle regioni e alle province autonome competenti. |
| Legge Regionale n° 40 del 16/08/1984 Nuove norme per la istituzione di parchi e riserve naturali regionali. | Funzioni dei comuni | Partecipazione alla gestione di parchi e riserve naturali regionali. Istituzione parchi e riserve di interesse locale | |
| D.G.R. del 10 ottobre 2006, n. 3173 Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/CEE e D.P.R. 357/1997. Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative. | Valutazione di incidenza | Redazione valutazione di incidenza per i piani e progetti ricadenti all'interno dei siti della rete Natura 2000 e per gli interventi che, pur sviluppandosi al di fuori di tali aree, possano comunque avere incidenze significative negative su di esse. L'esame del documento di valutazione di incidenza è effettuata dall'autorità competente all'approvazione del piano, progetto o intervento | |



Codice - titolo:

**PA02ELE REGISTRO DELLA LEGISLAZIONE
Adempimenti Pubblica Amministrazione**

Dicembre 2016

Pagina 40 di 120

| | | | |
|---|--|--|--|
| | | Obbligo per le amministrazioni locali di inviare entro il 31 gennaio di ogni anno i dati relativi alle pratiche esaminate nell'anno precedente e di inviare per conoscenza alla Regione la documentazione trasmessa al Ministero e alla Commissione Europea. | |
| Sentenza della Corte Costituzionale – Sentenza n. 316/2009 (pubblicata nel BUR n. 3 del 08.01.2010) | | Sentenza n. 316/2009 relativa alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, commi 1 e 2 della legge della Regione Veneto 26 giugno 2008, n. 4 "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa – collegato alla finanziaria 2007 in materia di governo del territorio, parchi e protezione della natura, edilizia residenziale pubblica, mobilità ed infrastrutture", pubblicata nel BUR n. 54 del 01.07.2008. | |



Codice - titolo:

**PA02ELE REGISTRO DELLA LEGISLAZIONE
Adempimenti Pubblica Amministrazione**

Dicembre 2016

Pagina 41 di 120

Sezione: CONTROLLO AMBIENTALE Categoria: Sportello Unico

| Leggi | Oggetto | Adempimenti | Note |
|---|-----------------|---|------|
| DPR n. 160 del 07/09/2010 Sportello unico per le attività produttive - Semplificazione e riordino della disciplina | Sportello unico | Adozione dello sportello unico per le attività produttive e gestione dell'attività di sportello unico | |
| Legge Regionale n° 11 del 13/04/2001 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. | Sportello unico | Istituzione responsabile dei procedimenti autorizzativi relativi alla localizzazione, realizzazione, ampliamento, rilocalizzazione, trasformazione, cessazione e riattivazione di impianti produttivi | |



Codice - titolo:

**PA02ELE REGISTRO DELLA LEGISLAZIONE
Adempimenti Pubblica Amministrazione**

Dicembre 2016

Pagina 42 di 120

Sezione: CONTROLLO AMBIENTALE Categoria: Emergenze

| Leggi | Oggetto | Adempimenti | Note |
|--|--|--|--|
| Legge 225 del 24/02/1992 Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile | Competenze del comune e attribuzioni del sindaco | Adozione facoltativa di una struttura di protezione civile | <ol style="list-style-type: none">1. Nell'ambito del quadro ordinamentale di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di autonomie locali, ogni comune può dotarsi di una struttura di protezione civile.2. La regione, nel rispetto delle competenze ad essa affidate in materia di organizzazione dell'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale, favorisce, nei modi e con le forme ritenuti opportuni, l'organizzazione di strutture comunali di protezione civile.3. Il sindaco è autorità comunale di protezione civile. Al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio comunale, il sindaco assume la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari dandone immediata comunicazione al prefetto e al Presidente della Giunta regionale.4. Quando la calamità naturale o l'evento non possono essere fronteggiati con i mezzi a disposizione del comune, il sindaco chiede l'intervento di altre forze e strutture al prefetto, che adotta i provvedimenti di competenza, coordinando i propri interventi con quelli dell'autorità comunale di protezione civile. |
| D.Lgs. 112 del 31/03/1998 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali | Funzioni conferite ai comuni in materia di protezione civile | Predisposizione di piani comunali e/o intercomunali di emergenza | Verificare la presenza di piani di emergenza, le modalità di gestione delle emergenze individuate e l'effettuazione programmata di prove di addestramento per le emergenze individuate Art. 108: c) sono attribuite ai comuni le funzioni relative: <ol style="list-style-type: none">1) all'attuazione, in ambito comunale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e piani regionali;2) all'adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione all'emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;3) alla predisposizione dei piani comunali e/o intercomunali di emergenza, anche nelle forme associative e di cooperazione previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e, in ambito montano, tramite le comunità montane, e alla cura della loro attuazione, sulla base degli indirizzi regionali;4) all'attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti |



Codice - titolo:

**PA02ELE REGISTRO DELLA LEGISLAZIONE
Adempimenti Pubblica Amministrazione**

Dicembre 2016

Pagina 43 di 120

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | necessari a fronteggiare l'emergenza; 5) alla vigilanza sull'attuazione, da parte delle strutture locali di protezione civile, dei servizi urgenti; 6) all'utilizzo del volontariato di protezione civile a livello comunale e/o intercomunale, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali. |
| Direttiva 3 dicembre 2008 Indirizzi operativi per la gestione delle emergenze | Funzioni del sindaco e del centro operativo comunale | Gestione dell'emergenza a carico del COC e del Sindaco | A meno di eventi catastrofici che annullino la capacità di reazione da parte del territorio, la prima risposta all'emergenza, qualunque sia la natura dell'evento che la genera e l'estensione dei suoi effetti, deve essere garantita dalla struttura locale, a partire da quella comunale, preferibilmente attraverso l'attivazione di un Centro Operativo Comunale (C.O.C.) dove siano rappresentate le diverse componenti che operano nel contesto locale. A livello comunale, così come previsto dall'art. 15, commi 3 e 4 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e dall'art. 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il Sindaco assume la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione colpita e provvede ai primi interventi necessari a fronteggiare l'emergenza, dando attuazione a quanto previsto dalla pianificazione di emergenza. |
| L.R. 11/01 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 | Funzioni dei comuni | Istituzione strutture di protezione civile Interventi in caso di calamità Redazione piano comunale di protezione civile (art. 109) | Art. 109 Funzioni dei Comuni 1. I comuni , in relazione alle funzioni loro attribuite dalla vigente normativa, oltre alle attività indicate dall'articolo 108, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 112/1998, provvedono: a) ad istituire nell'ambito della propria organizzazione tecnico-amministrativa , anche previo accordo con comuni limitrofi soggetti ad analoghi scenari di rischio, e le province interessate, una specifica struttura di protezione civile che coordini, in ambito comunale, le risorse strumentali e umane disponibili; b) agli interventi necessari per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita, in caso di eventi calamitosi in ambito comunale; c) ad incentivare e sostenere la costituzione di gruppi comunali di volontariato di protezione civile, al fine di migliorare lo standard qualitativo degli interventi in caso di emergenza locale nonché di concorrere efficacemente alle emergenze di entità superiore. 2. Le indicazioni o le prescrizioni in materia di assetto del territorio e di uso del suolo contenute nel piano comunale di protezione civile costituiscono elementi vincolanti di analisi per la predisposizione e l'aggiornamento della pianificazione urbanistica comunale |
| D.G.R. N. 573/03 Approvazione dello schema di predisposizione del Piano Comunale di Protezione | Piano Comunale di Protezione civile | Schema di predisposizione del Piano Comunale di Protezione civile | |



Codice - titolo:

**PA02ELE REGISTRO DELLA LEGISLAZIONE
Adempimenti Pubblica Amministrazione**

Dicembre 2016

Pagina 44 di 120

civile

D.G.R. n. 1422 del 16 maggio 2006

Protezione civile. Incentivo ai Comuni per la realizzazione dei "Piani comunali di protezione civile"

D.G.R. 1575/2008

Linee guida per la standardizzazione e lo scambio informatico dei dati in materia di protezione civile

D.G.R. 3981/2009

Protezione Civile. DGR 1575/08: proroga dei termini per la standardizzazione dei Piani di emergenza di protezione civile

D.G.R. 3351/2010

Linee guida per la standardizzazione e lo scambio informatico dei dati in materia di protezione civile – Release 2011

Incentivo alle amministrazioni comunali finalizzato alla realizzazione del Piano Comunale di protezione civile.

Linee guida vincolanti per i Piani Comunali approvati successivamente al 1/1/2009

Proroga dei termini per la redazione e l'aggiornamento dei Piani al 31/12/2010

Un piano comunale di protezione civile per diventare operativo dovrà seguire il seguente iter:

- essere adottato dalla Giunta Comunale e inviato alla competente Provincia per la validazione;
- essere valicato dal comitato tecnico provinciale;
- essere approvato definitivamente in Consiglio Comunale, dopo l'avvenuta validazione da parte del Comitato Provinciale;

Entro l'1/1/2010 devono essere aggiornati anche i Piani redatti secondo le precedenti linee guida



Codice - titolo:

**PA02ELE REGISTRO DELLA LEGISLAZIONE
Adempimenti Pubblica Amministrazione**

Dicembre 2016

Pagina 45 di 120

| | | | |
|---|--|--|---|
| <p>D.G.R. 1042/2011 Modifiche e integrazioni DGR 3315/2010: proroga dei termini per la standardizzazione dei piani di emergenza di protezione civile delle Amministrazioni Comunali e Provinciali e della nomina del Comitato Regionale di Protezione civile di cui alle L.R. 11/01 e 58/84 e smi.</p> <p>D.G.R. 2533/2011 Pianificazione di Protezione Civile: attuazione delle direttive di cui alle D.G..R. 573/2003 e successive. Modifica dei termini di cui alla D.G.R. 1042/2011</p> | | <p>- essere inviata copia completa del Piano Comunale di Protezione Civile approvato alla Segreteria per l’Ambiente – Unità di Progetto Protezione civile.</p> <p>Termine per la presentazione dei piani comunali di protezione civile posticipata al 30/06/2011</p> <p>Proroga dei termini di presentazione dei Piani Comunali di Protezione Civile, validazione dei Piani Comunali di Protezione civile da parte delle Amministrazioni Provinciali; proroga per l’elaborazione e la trasmissione dei Piani di emergenza delle Amministrazioni Provinciali alla Regione per la conseguente validazione;</p> <p>proroga per l’istituzione del Comitato Regionale di Protezione Civile e conseguente proroga dei termini per la validazione dei Piani dei Emergenza Provinciali da parte del Comitato medesimo.</p> <p>Individuazione dei termini per la presentazione dei piani validati in base alle linee guida emesse con DGR 573/2003.</p> <p>Indicazioni alle Amministrazioni Comunali e Provinciali per la chiusura dell’iter di approvazione dei Piani di Protezione Civile.</p> <p>Sospensione dei termini per la presentazione dei Piani Provinciali di Emergenza, istituzione del Comitato Regionale di Protezione Civile anche ai fini di un migliore coordinamento tra uffici che si occupano di pianificazione di protezione civile a livello Regionale, Provinciale e Comunale</p> | <p>Termine ultimo del 31/12/2011 per la conclusione dell’iter amministrativo dei piani comunali di protezione civile, realizzate secondo le linee guida emesse con D.G.R. 573/2003 e assegnatari del contributo di cui alla D.G.R. 1422/2006.</p> <p>Sospensione del termine del 31/12/2011 per la trasmissione alle Province da parte dei Comuni dei Piani Comunali di Protezione Civile redatti secondo le linee guida di cui alla D.G.R. 3315/2010</p> |
|---|--|--|---|



Codice - titolo:

**PA02ELE REGISTRO DELLA LEGISLAZIONE
Adempimenti Pubblica Amministrazione**

Dicembre 2016

Pagina 46 di 120

Sezione: CONTROLLO AMBIENTALE Categoria: Danno ambientale

| Leggi | Oggetto | Adempimenti | Note |
|---|---|--|---|
| D.Lgs N152 del 03/04/06 Norme in materia ambientale così come modificato dal D.Lgs N4 del 16/01/08 Per memoria: - art 17, D.Lgs. 22/97 - DM 471/99 | Attuazione del principio di precauzione | Elenco comunicazioni pervenute alla PA Gestione comunicazioni previste in caso di danno ambientale (art. 301) | Art. 301: 1. In applicazione del principio di precauzione di cui all'articolo 174, paragrafo 2, del Trattato CE, in caso di pericoli, anche solo potenziali, per la salute umana e per l'ambiente, deve essere assicurato un alto livello di protezione. 2. L'applicazione del principio di cui al comma 1 concerne il rischio che comunque possa essere individuato a seguito di una preliminare valutazione scientifica obiettiva. 3. L'operatore interessato, quando emerga il rischio suddetto, deve informarne senza indugio, indicando tutti gli aspetti pertinenti alla situazione, il comune, la provincia, la regione o la provincia autonoma nel cui territorio si prospetta l'evento lesivo, nonché il Prefetto della provincia che, nelle ventiquattro ore successive, informa il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. |
| | Azione di prevenzione | Gestione comunicazioni previste in caso di danno ambientale (art. 304) | Art. 304: 1. Quando un danno ambientale non si è ancora verificato, ma esiste una minaccia imminente che si verifichi, l'operatore interessato adotta, entro ventiquattro ore e a proprie spese, le necessarie misure di prevenzione e di messa in sicurezza. 2. L'operatore deve far precedere gli interventi di cui al comma 1 da apposita comunicazione al comune, alla provincia, alla regione, o alla provincia autonoma nel cui territorio si prospetta l'evento lesivo, nonché al Prefetto della provincia che nelle ventiquattro ore successive informa il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. Tale comunicazione deve avere ad oggetto tutti gli aspetti pertinenti della situazione, ed in particolare le generalità dell'operatore, le caratteristiche del sito interessato, le matrici ambientali presumibilmente coinvolte e la descrizione degli interventi da eseguire. La comunicazione, non appena pervenuta al comune, abilita immediatamente l'operatore alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1. Se l'operatore non provvede agli interventi di cui al comma 1 e alla comunicazione di cui al presente comma, l'autorità preposta al controllo o comunque il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio irroga una sanzione amministrativa |
| | Ripristino ambientale | Gestione comunicazioni previste in caso di danno ambientale (art. 305) | Art. 305: 1. Quando si è verificato un danno ambientale, l'operatore deve comunicare senza indugio tutti gli aspetti pertinenti della situazione alle autorità di cui all'articolo 304, con gli effetti ivi |



Codice - titolo:

**PA02ELE REGISTRO DELLA LEGISLAZIONE
Adempimenti Pubblica Amministrazione**

Dicembre 2016

Pagina 47 di 120

| | | | |
|--|---------------------------------|--|---|
| | | | previsti, e, se del caso, alle altre autorità dello Stato competenti, comunque interessate. |
| | Richiesta di intervento statale | Gestione comunicazioni (denunce ed osservazioni) previste in caso di danno ambientale (art. 301) | Art. 309: 1. Le regioni, le province autonome e gli enti locali, anche associati, nonché le persone fisiche o giuridiche che sono o che potrebbero essere colpite dal danno ambientale o che vantino un interesse legittimante la partecipazione al procedimento relativo all'adozione delle misure di precauzione, di prevenzione o di ripristino previste dalla parte sesta del presente decreto possono presentare al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, depositandole presso le Prefetture - Uffici territoriali del Governo, denunce e osservazioni, corredate da documenti ed informazioni, concernenti qualsiasi caso di danno ambientale o di minaccia imminente di danno ambientale e chiedere l'intervento statale a tutela dell'ambiente a norma della parte sesta del presente decreto. |



Codice - titolo:

**PA02ELE REGISTRO DELLA LEGISLAZIONE
Adempimenti Pubblica Amministrazione**

Dicembre 2016

Pagina 48 di 120

Sezione: CONTROLLO AMBIENTALE Categoria: Energia e Impianti termici

| Leggi | Oggetto | Adempimenti | Note |
|---|---|---|--|
| Legge 10 del 09/01/1991 Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale D.Lgs N152 del 03/04/06 Norme in materia ambientale così come modificato dal D.Lgs N4 del 16/01/08 | Relazione tecnica sul rispetto delle prescrizioni | Gestione relazione tecnica ai sensi della L.10/91 da presentare insieme alla DIA e relativi provvedimenti (art.28, L.10/91) | Art. 28 1. Il proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare in comune, in doppia copia insieme alla denuncia dell'inizio dei lavori relativi alle opere di cui agli articoli 25 e 26, il progetto delle opere stesse corredate da una relazione tecnica, sottoscritta dal progettista o dai progettisti, che ne attesti la rispondenza alle prescrizioni della presente legge. 2. Nel caso in cui la denuncia e la documentazione di cui al comma 1 non sono state presentate al comune prima dell'inizio dei lavori, il sindaco, fatta salva la sanzione amministrativa di cui all'articolo 34, ordina la sospensione dei lavori sino al compimento del suddetto adempimento. |
| | Esercizio e manutenzione degli impianti | Gestione controlli sul rendimento di combustione (art.31, L.10/91 e art.283 D.Lgs. 152/06) | Art. 31: 3. I Comuni con più di quarantamila abitanti e le Province per la restante parte del territorio effettuano i controlli necessari e verificano con cadenza almeno biennale l'osservanza delle norme relative al rendimento di combustione, anche avvalendosi di organismi esterni aventi specifica competenza tecnica, con onere a carico degli utenti. Art. 283-definizioni: 1. i) autorità competente (per la disciplina degli impianti termici civili con potenza termica nominale inferiore alle soglie stabilite dal c.14, art.269, D.Lgs.152/06): i comuni aventi una popolazione superiore ai quarantamila abitanti e, nella restante parte del territorio, le province; |
| D.lgs 192 del 19/08/2005 e s.m.i. Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia. | Relazione tecnica, accertamenti e ispezioni | Gestione documentazione di cui all'art.8 D.Lgs 192/05 | Art. 8: 1. La documentazione progettuale di cui all'articolo 28, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, e' compilata secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la Conferenza unificata. 2. La conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e alle sue eventuali varianti ed alla relazione tecnica di cui al comma 1, nonche' l'attestato di qualificazione energetica dell'edificio come realizzato, devono |



Codice - titolo:

**PA02ELE REGISTRO DELLA LEGISLAZIONE
Adempimenti Pubblica Amministrazione**

Dicembre 2016

Pagina 49 di 120

| | | | |
|---|---|--|---|
| | | | <p>essere asseverati dal direttore dei lavori e presentati al comune di competenza contestualmente alla dichiarazione di fine lavori. La dichiarazione di fine lavori e' inefficace a qualsiasi titolo se la stessa non e' accompagnata da tale documentazione asseverata.</p> <p>3. Una copia della <u>documentazione</u> di cui al comma 1, e' <u>conservata dal Comune</u>, anche ai fini degli accertamenti previsti al comma 4.</p> <p>4. Il Comune, anche avvalendosi di esperti o di organismi esterni, qualificati e indipendenti, definisce le <u>modalita' di controllo, ai fini del rispetto delle prescrizioni del presente decreto</u>, accertamenti e ispezioni in corso d'opera, ovvero entro cinque anni dalla data di fine lavori dichiarata dal committente, volte a verificare la conformita' alla documentazione progettuale di cui al comma 1.</p> <p>5. I Comuni effettuano le operazioni di cui al comma 4 anche su richiesta del committente, dell'acquirente o del conduttore dell'immobile. Il costo degli accertamenti ed ispezioni di cui al presente comma e' posto a carico dei richiedenti.</p> |
| D.Lgs n.152 del 03/04/06 Norme in materia ambientale così come modificato dal D.Lgs N4 del 16/01/08 | Parte quinta Titolo II – Impianti termici civili | Gestione controlli per gli impianti termici civili: <ul style="list-style-type: none">- catasto denunce di installazione o modifica impianti pervenute all'autorità competente (art. 284);- detenzione copia del registro degli abilitati alla conduzione degli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore a 232 KW (c.1, art.287);- comunicazione all'ispettorato del lavoro di casi accertati di conduzione irregolare (c.5, art.287);- provvedimenti per comminare le sanzioni previste (c.5 e 6, art.288)- controllo biennale del rispetto delle caratteristiche tecniche, di cui art.285, e valori limite di emissione, di cui art.286, degli impianti termici civili (c.8, art.288) | Art. 284: <p>1. In caso di installazione o di modifica di un impianto termico civile di potenza termica nominale superiore al valore di soglia, deve essere trasmessa all'autorità competente, nei novanta giorni successivi all'intervento, apposita denuncia, redatta dall'installatore mediante il modulo di cui alla parte I dell'Allegato IX alla parte quinta del presente decreto e messa da costui a disposizione del soggetto tenuto alla trasmissione. Per le installazioni e le modifiche successive al termine previsto dall'articolo 286, comma 4, tale denuncia è accompagnata dalla documentazione relativa alla verifica effettuata ai sensi dello stesso articolo. La denuncia è trasmessa dal responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto. In caso di impianti termici individuali, se il responsabile dell'esercizio e della manutenzione non è il proprietario o il possessore o un loro delegato, la denuncia è trasmessa dal proprietario o, ove diverso, dal possessore ed è messa da costui a disposizione del responsabile dell'esercizio e della manutenzione.</p> <p>2. Per gli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore al valore di soglia, in esercizio alla data di entrata in vigore della parte quinta del presente decreto, deve essere trasmessa all'autorità competente, entro un anno da tale data apposita denuncia redatta dal responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto mediante il modulo di cui alla parte I dell'Allegato IX alla parte quinta del presente decreto,</p> |



Codice - titolo:

PA02ELE REGISTRO DELLA LEGISLAZIONE
Adempimenti Pubblica Amministrazione

Dicembre 2016

Pagina 50 di 120

accompagnata dai documenti allegati al libretto di centrale ai sensi dell'articolo 286, comma 2. La denuncia è trasmessa dal responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto. In caso di impianti termici individuali, se il responsabile dell'esercizio e della manutenzione non è il proprietario o il possessore o un loro delegato, la denuncia è messa a disposizione del proprietario o, ove diverso, del possessore, il quale provvede alla trasmissione. Il presente comma non si applica agli impianti termici civili per cui è stata espletata la procedura prevista dagli articoli 9 e 10 della legge 13 luglio 1966, n. 615.

Art. 285 - caratteristiche tecniche

1. Gli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore al valore di soglia devono rispettare le caratteristiche tecniche previste dalla parte II dell'Allegato IX alla parte quinta del presente decreto pertinenti al tipo di combustibile utilizzato.

Art. 286 - valori limite di emissione

1. Le emissioni in atmosfera degli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore al valore di soglia devono rispettare i valori limite previsti dalla parte III dell'Allegato IX alla parte quinta del presente decreto.
2. I valori di emissione degli impianti di cui al comma 1 devono essere controllati almeno annualmente dal responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto nel corso delle normali operazioni di controllo e manutenzione. I valori misurati, con l'indicazione delle relative date, dei metodi di misura utilizzati e del soggetto che ha effettuato la misura, devono essere allegati al libretto di centrale

Art. 287:

5. Il patentino può essere in qualsiasi momento revocato dall'ispettorato provinciale del lavoro in caso di irregolare conduzione dell'impianto. A tal fine l'autorità competente comunica all'ispettorato i casi di irregolare conduzione accertati.

Art. 288:

5. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dai commi precedenti e delle sanzioni previste per la produzione di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni, l'autorità competente, ove accerti che l'impianto non rispetta le caratteristiche tecniche di cui all'articolo 285 o i



Codice - titolo:

**PA02ELE REGISTRO DELLA LEGISLAZIONE
Adempimenti Pubblica Amministrazione**

Dicembre 2016

Pagina 51 di 120

| | | | |
|--|-----------------------------------|--|---|
| | | | <p>valori limite di emissione di cui all'articolo 286, impone, con proprio provvedimento, al contravventore di procedere all'adeguamento entro un determinato termine oltre il quale l'impianto non può essere utilizzato. In caso di mancato rispetto del provvedimento adottato dall'autorità competente si applica l'articolo 650 del codice penale.</p> <p>6. All'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo, ai sensi degli articoli 17 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, provvede l'autorità competente di cui all'articolo 283, comma 1, lettera i), o la diversa autorità indicata dalla legge regionale.</p> <p>8. I controlli relativi al rispetto del presente titolo sono effettuati dall'autorità competente, con cadenza almeno biennale, anche avvalendosi di organismi esterni aventi specifica competenza tecnica, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.</p> |
| | | Modalità di imposizione dell'installazione di impianti termici civili nei regolamenti edilizi comunali | <p>Art. 290:</p> <p>2. L'installazione di impianti termici civili centralizzati può essere imposta dai regolamenti edilizi comunali relativamente agli interventi di ristrutturazione edilizia ed agli interventi di nuova costruzione qualora tale misura sia individuata dai piani e dai programmi previsti dall'articolo 8 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, come necessaria al conseguimento dei valori limite di qualità dell'aria.</p> |
| DPR 16 aprile 2013, n.74 Nuove disposizioni in materia di esercizio, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici civili (decreto attuativo del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192) | Impianti termici civili | Le Regioni provvedano ad istituire un catasto territoriale degli impianti termici , anche in collaborazione con gli Enti locali e accessibile agli stessi, stabilendo contestualmente gli obblighi per i responsabili degli impianti e per i distributori di combustibile. | Ispezioni sugli impianti termici (art. 9) Sono previste ispezioni per gli impianti per i quali non sia pervenuto il relativo rapporto di controllo. L'accertamento del rapporto di controllo inviato dal manutentore (o terzo responsabile) si considera sostitutivo dell'ispezione per gli impianti di potenza compresa tra 10 e 100 kW se di climatizzazione invernale ed alimentati a gas, o compresa tra 12 e 100 kW se di climatizzazione estiva. Gli accertamenti e le ispezioni sono affidate a Regioni e Province Autonome, le quali eventualmente possono delegare altri organismi. |
| Legge 90/2013 di conversione con modificazioni del D.L. 63/2013: nuove regole sulla prestazione energetica degli edifici nuovi e di quelli oggetto di notevoli | Certificazione energetica edifici | <p>Obbligo per chi vende o affitta un immobile di allegare al contratto l'attestato di prestazione energetica dell'edificio, a pena di nullità.</p> <p>Obbligo di produzione ed affissione* dell'attestato di prestazione energetica da parte degli edifici delle pubbliche amministrazioni aperti al pubblico:</p> <p>- superiori a 500 m², entro il 31/01/2014.</p> | |



Codice - titolo:

**PA02ELE REGISTRO DELLA LEGISLAZIONE
Adempimenti Pubblica Amministrazione**

Dicembre 2016

Pagina 52 di 120

| | | | |
|--|---|---|---|
| ristrutturazioni, attraverso un aggiornamento del D.Lgs. 192/2005. | | <p>- superiori a 250 m², entro 09/07/2015.</p> <p>*Evidenza all'ingresso dell'edificio stesso o in altro luogo chiaramente visibile al pubblico.</p> <p>Per gli edifici scolastici tali obblighi ricadono sugli enti proprietari di cui all'art. 3 della Legge 11 gennaio 1996, n. 23.</p> <p>Le nuove costruzioni occupate dalle PA e di proprietà di queste devono essere costruite "a energia quasi zero" dal 31/12/2018</p> | |
| Decreto interministeriale 26 giugno 2015 - Adeguamento linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici | Certificazione energetica degli edifici | <p>Elementi essenziali e disposizioni minime comuni del sistema nazionale e regionale di attestazione della prestazione energetica (APE) degli edifici (Art. 4)</p> <p>(art. 4.3) L'APE ha una validità temporale massima di 10 anni a partire dal suo rilascio ed è aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che riguardi elementi edilizi o impianti tecnici in maniera tale da modificare la classe energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare. La validità temporale massima è subordinata al rispetto delle prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica degli impianti tecnici dell'edificio, in particolare per gli impianti termici, comprese le eventuali necessità di adeguamento previste dai regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74. Nel caso di mancato rispetto di dette disposizioni, l'APE decade il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata per le predette operazioni di controllo di efficienza energetica. A tali fini, i libretti di impianto di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 febbraio 2014 e successive modificazioni sono allegati, in originale, in copia cartacea o in formato elettronico, all'APE.</p> | <p>Il decreto definisce:</p> <p>a) le Linee guida nazionali per l'attestazione della prestazione energetica degli edifici;</p> <p>b) gli strumenti di raccordo, concertazione e cooperazione tra lo Stato e le regioni;</p> <p>c) la realizzazione di un sistema informativo comune per tutto il territorio nazionale per la gestione di un catasto nazionale degli attestati di prestazione energetica e degli impianti termici.</p> |
| Legge Regionale n° 24 del 06/09/1991 Norme in materia di opere concernenti linee | Autorizzazione linee elettriche | Espressione parere comunale | <p>Art. 3</p> <p>3. I Comuni, le amministrazioni e gli enti, di cui al comma 1 dell'art. 8, comunicano all'ufficio regionale del Genio civile, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della copia della domanda di</p> |



Codice - titolo:

**PA02ELE REGISTRO DELLA LEGISLAZIONE
Adempimenti Pubblica Amministrazione**

Dicembre 2016

Pagina 53 di 120

| | | | |
|---|-------------------------|---|--|
| e impianti elettrici sino a 150.000 volt. | | | autorizzazione, le proprie osservazioni ed opposizioni specificando le condizioni alle quali ritengono che l'autorizzazione debba essere subordinata; trascorso il termine si procede indipendentemente dalla loro acquisizione. |
| LR 11/01 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. | Funzioni dei Comuni | Art. 43 1. Sono delegati ai comuni le funzioni e i compiti in materia di certificazione energetica degli edifici e per i comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti anche il controllo sul rendimento energetico degli impianti termici | |
| Legge regionale 22 gennaio 2010, n. 10 (pubblicata nel BUR n. 8 del 26.01.2010) | Incentivi | Disposizioni in materia di autorizzazioni e incentivi per la realizzazione di impianti solari termici e fotovoltaici sul territorio della Regione Veneto | |
| Deliberazione della Giunta Regionale n. 4105 del 29.12.2009 (pubblicata nel BUR n. 9 del 29.01.2010) | Geotermico | Tutela, conservazione e salvaguardia delle falde acquifere sotterranee. Utilizzo della risorse geotermiche a bassa entalpia mediante movimentazione di fluidi sotterranei. Disposizioni in merito alle modalità di riconoscimento di uso delle risorse geotermiche. L. 896/1986, Dpr 395/1991, L. 99/2009 e L.R 40/1989 | |
| Deliberazione della Giunta Regionale n. 726 del 27/05/2014 Approvazione, con integrazioni, del modello di Libretto di impianto per la climatizzazione degli edifici ed adozione | Impianti termici civili | La trasmissione in via telematica verrà effettuata solamente a partire dall'attivazione del Catasto regionale degli impianti termici, che avverrà con specifico provvedimento di Giunta da adottarsi entro il corrente anno. | Il modello di libretto di impianto per la climatizzazione approvato dal Ministero è integrato introducendo alcuni campi-codice, informazioni e schede |



Codice - titolo:

**PA02ELE REGISTRO DELLA LEGISLAZIONE
Adempimenti Pubblica Amministrazione**

Dicembre 2016

Pagina 54 di 120

Sezione: RIFIUTI Categoria: Rifiuti

| Leggi | Oggetto | Adempimenti | Note |
|--|-----------------------|--|--|
| D.Lgs n. 152 del 03/04/06 Norme in materia ambientale così come modificato dal D.Lgs N4 del 16/01/08 | Competenze dei comuni | Modalità di gestione rifiuti urbani e assimilati prodotti nel territorio comunale Modalità di gestione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati prodotti nel territorio comunale Modalità di partecipazione obbligatoria all'Autorità d'Ambito Modalità di affidamento, ai soggetti affidatari del servizio, degli impianti e altre dotazioni patrimoniali di proprietà degli enti locali (c.4, art. 202) Modalità i trasferimento, dai soggetti già concessionari del servizio, dei beni e degli impianti, agli enti locali (c.4, art. 204) | Verificare istituzione dell'Autorità d'ambito; <ul style="list-style-type: none">• se istituita verificare: data di istituzione, modalità di partecipazione all'autorità e comunicazioni intercorse, il tutto per valutare il "peso" del comune all'interno dell'Autorità d'Ambito;• se non istituita: tempi di istituzione dell'AdA, passaggi da effettuare da parte del comune, descrizione di come viene effettuata la gestione degli RSU; In entrambe i casi verificare chi è il proprietario ed il gestore degli impianti e delle attrezzature (automezzi) presenti nel territorio considerato, citando i documenti di voltura delle autorizzazione. Art. 198 – competenze dei comuni 1. I comuni concorrono, nell'ambito delle attività svolte a livello degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 200 e con le modalità ivi previste, alla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati. Sino all'inizio delle attività del soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta dall'Autorità d'ambito ai sensi dell'articolo 202, i comuni continuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui all'articolo 113, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Art. 202 - affidamento del servizio 1. L'autorità d'ambito aggiudica il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani mediante gara disciplinata dai principi e dalle disposizioni comunitarie secondo la disciplina vigente in tema di affidamento dei servizi pubblici locali, in conformità ai criteri di cui all'articolo 113, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché con riferimento all'ammontare del corrispettivo per la gestione svolta, tenuto conto delle garanzie di carattere tecnico e delle precedenti esperienze specifiche dei concorrenti, secondo modalità e termini definiti con decreto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio nel rispetto delle competenze regionali in materia. |



Codice - titolo:

PA02ELE REGISTRO DELLA LEGISLAZIONE
Adempimenti Pubblica Amministrazione

Dicembre 2016

Pagina 55 di 120

4. Gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali di proprietà degli enti locali già esistenti al momento dell'assegnazione del servizio sono conferiti in comodato ai soggetti affidatari del medesimo servizio.

Art. 203 - schema tipo di contratto di servizio

3. Ai fini della definizione dei contenuti dello schema tipo di cui al comma 2, le Autorità d'ambito operano la ricognizione delle opere ed impianti esistenti, trasmettendo alla regione i relativi dati. Le Autorità d'ambito inoltre, ai medesimi fini, definiscono le procedure e le modalità, anche su base pluriennale, per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla parte quarta del presente decreto ed elaborano, sulla base dei criteri e degli indirizzi fissati dalle regioni, un **piano d'ambito** comprensivo di un programma degli interventi necessari, accompagnato da un **piano finanziario** e dal connesso modello gestionale ed organizzativo. Il piano finanziario indica, in particolare, le risorse disponibili, quelle da reperire, nonché i proventi derivanti dall'applicazione della tariffa sui rifiuti per il periodo considerato.

Art. 204: Gestioni esistenti

1. I soggetti che esercitano il servizio, anche in economia, alla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, continuano a gestirlo fino alla istituzione e organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte delle Autorità d'ambito.

2. In relazione alla scadenza del termine di cui al comma 15-bis dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'Autorità d'ambito dispone i nuovi affidamenti, nel rispetto delle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto, entro nove mesi dall'entrata in vigore della medesima parte quarta.

4. Alla scadenza, ovvero alla anticipata risoluzione, delle gestioni di cui al comma 1, i beni e gli impianti delle imprese già concessionarie sono trasferiti direttamente all'ente locale concedente nei limiti e secondo le modalità previste dalle rispettive convenzioni di affidamento.

Art. 205:

1. In ogni ambito territoriale ottimale deve essere assicurata una raccolta differenziata dei rifiuti urbani pari alle seguenti percentuali minime di rifiuti prodotti:

a) almeno il trentacinque per cento entro il 31 dicembre 2006;



Codice - titolo:

PA02ELE REGISTRO DELLA LEGISLAZIONE
Adempimenti Pubblica Amministrazione

Dicembre 2016

Pagina 56 di 120

| | | | |
|--|----------------------|---|--|
| | | | <p>b) almeno il quarantacinque per cento entro il 31 dicembre 2008; c) almeno il sessantacinque per cento entro il 31 dicembre 2012.</p> <p>2. La frazione organica umida separata fisicamente dopo la raccolta e finalizzata al recupero complessivo tra materia ed energia, secondo i criteri dell'economicità, dell'efficacia, dell'efficienza e della trasparenza del sistema, contribuisce al raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1.</p> <p>3. Nel caso in cui a livello di ambito territoriale ottimale non siano conseguiti gli obiettivi minimi previsti dal presente articolo, è applicata un'addizionale del venti per cento al tributo di conferimento dei rifiuti in discarica a carico dell'Autorità d'ambito, istituito dall'articolo 3, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che ne ripartisce l'onere tra quei comuni del proprio territorio che non abbiano raggiunto le percentuali previste dal comma 1 sulla base delle quote di raccolta differenziata raggiunte nei singoli comuni.</p> |
| | Regolamento comunale | Redazione regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani | <p>Verificare il rispetto dei punti citati dal c.2 dell'art.198, D.Lgs. 152/06</p> <p>Art. 198 – competenze dei comuni</p> <p>2. I comuni concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità e in coerenza con i piani d'ambito adottati ai sensi dell'articolo 201, comma 3, stabiliscono in particolare:</p> <p>a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;</p> <p>b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;</p> <p>c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;</p> <p>d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 184, comma 2, lettera f) (n.d.r. rifiuti da attività di servizio);</p> <p>e) le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;</p> <p>f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;</p> <p>g) l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi</p> |



Codice - titolo:

**PA02ELE REGISTRO DELLA LEGISLAZIONE
Adempimenti Pubblica Amministrazione**

Dicembre 2016

Pagina 57 di 120

| | | | |
|--|---|---|--|
| | | | ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), ferme restando le definizioni di cui all'articolo 184, comma 2, lettere c) e d) (nдр: rifiuti da lavorazioni industriali e artigianali). |
| | Comunicazioni con altre PA | Gestione comunicazioni con le altre PA | Art. 198 – competenze dei comuni 3. I comuni sono tenuti a fornire alla regione, alla provincia ed alle Autorità d'ambito tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti urbani da esse richieste. 4. I comuni sono altresì tenuti ad esprimere il proprio parere in ordine all'approvazione dei progetti di bonifica dei siti inquinati rilasciata dalle regioni. |
| | Attività di prevenzione delle pubbliche amministrazioni | Gestione attività a sostegno della prevenzione della produzione di rifiuti e di recupero degli stessi | Articolo 179 Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti 1. Le Pubbliche amministrazioni perseguono, nell'esercizio delle rispettive competenze, iniziative dirette a favorire prioritariamente la prevenzione e la riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti, in particolare mediante: a) lo sviluppo di tecnologie pulite, che permettano un uso più razionale e un maggiore risparmio di risorse naturali; b) la messa a punto tecnica e l'immissione sul mercato di prodotti concepiti in modo da non contribuire o da contribuire il meno possibile, per la loro fabbricazione, il loro uso o il loro smaltimento, ad incrementare la quantità o la nocività dei rifiuti e i rischi di inquinamento; c) lo sviluppo di tecniche appropriate per l'eliminazione di sostanze pericolose contenute nei rifiuti al fine di favorirne il recupero. 2. Nel rispetto delle misure prioritarie di cui al comma 1, le misure dirette al recupero dei rifiuti mediante riutilizzo, riciclo o ogni altra azione diretta ad ottenere da essi materia prima secondaria sono adottate con priorità rispetto all'uso dei rifiuti come fonte di energia Art. 180: Prevenzione della produzione di rifiuti 1. Al fine di promuovere in via prioritaria la prevenzione e la riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti, le iniziative di cui all'articolo 179 riguardano in particolare: a) la promozione di strumenti economici, eco-bilanci, sistemi di certificazione ambientale, analisi del ciclo di vita dei prodotti, azioni di informazione e di sensibilizzazione dei consumatori, l'uso di sistemi di qualità, nonché lo sviluppo del sistema di marchio ecologico ai fini della |



Codice - titolo:

**PA02ELE REGISTRO DELLA LEGISLAZIONE
Adempimenti Pubblica Amministrazione**

Dicembre 2016

Pagina 58 di 120

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | <p>corretta valutazione dell'impatto di uno specifico prodotto sull'ambiente durante l'intero ciclo di vita del prodotto medesimo;</p> <p>b) la previsione di clausole di gare d'appalto che valorizzino le capacità e le competenze tecniche in materia di prevenzione della produzione di rifiuti;</p> <p>c) la promozione di accordi e contratti di programma o protocolli d'intesa anche sperimentali finalizzati, con effetti migliorativi, alla prevenzione ed alla riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti;</p> <p>d) l'attuazione del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, e degli altri decreti di recepimento della direttiva 96/61/CE in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento.</p> <p>Articolo 181 Recupero dei rifiuti</p> <p>1. Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti le autorità competenti favoriscono la riduzione dello smaltimento finale degli stessi, attraverso:</p> <p>a) il riutilizzo, il riciclo o le altre forme di recupero;</p> <p>b) l'adozione di misure economiche e la determinazione di condizioni di appalto che prevedano l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi;</p> <p>c) l'utilizzazione dei rifiuti come combustibile o come altro mezzo per produrre energia.</p> <p>2. Al fine di favorire ed incrementare le attività di riutilizzo, riciclo e recupero le autorità competenti ed i produttori promuovono analisi dei cicli di vita dei prodotti, ecobilanci, informazioni e tutte le altre iniziative utili.</p> <p>3. La disciplina in materia di gestione dei rifiuti si applica fino al completamento delle operazioni di recupero.</p> <p>Articolo 181-bis Materie, sostanze e prodotti secondari.</p> <p>1. Non rientrano nella definizione di cui all'articolo 183, comma 1, lettera a), le materie, le sostanze e i prodotti secondari definiti dal decreto ministeriale di cui al comma 2, nel rispetto dei seguenti criteri, requisiti e condizioni:</p> <p>a) siano prodotti da un'operazione di riutilizzo, di riciclo o di recupero di rifiuti;</p> <p>b) siano individuate la provenienza, la tipologia e le caratteristiche dei rifiuti dai quali si possono produrre;</p> <p>c) siano individuate le operazione di riutilizzo, di riciclo o di recupero che</p> |
|--|--|--|--|



Codice - titolo:

**PA02ELE REGISTRO DELLA LEGISLAZIONE
Adempimenti Pubblica Amministrazione**

Dicembre 2016

Pagina 59 di 120

| | | | |
|--|-----------------|---------------|--|
| | | | <p>le producono, con particolare riferimento alle modalità ed alle condizioni di esercizio delle stesse;</p> <p>d) siano precisati i criteri di qualità ambientale, i requisiti merceologici e le altre condizioni necessarie per l'immissione in commercio, quali norme e standard tecnici richiesti per l'utilizzo, tenendo conto del possibile rischio di danni all'ambiente e alla salute derivanti dall'utilizzo o dal trasporto del materiale, della sostanza o del prodotto secondario;</p> <p>e) abbiano un effettivo valore economico di scambio sul mercato.</p> <p>2. I metodi di recupero dei rifiuti utilizzati per ottenere materie, sostanze e prodotti secondari devono garantire l'ottenimento di materiali con caratteristiche fissate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro il 31 dicembre 2008.</p> <p>3. Sino all'emanazione del decreto di cui al comma 2 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti ministeriali 5 febbraio 1998, 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269.</p> <p>4. Nelle more dell'adozione del decreto di cui all'articolo 181-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, comma 2, continua ad applicarsi la circolare del Ministero dell'ambiente 28 giugno 1999, prot. n° 3402/V/MIN.</p> <p>5. In caso di mancata adozione del decreto di cui al comma 2 nel termine previsto, il Consiglio dei Ministri provvede in sostituzione nei successivi novanta giorni, ferma restando l'applicazione del regime transitorio di cui al comma 4 del presente articolo.</p> |
| | Catasto rifiuti | Redazione MUD | <p>Art. 189:</p> <p>5. I soggetti istituzionali responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati comunicano annualmente, secondo le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994 n. 70, le seguenti informazioni relative all'anno precedente:</p> <p>a) la quantità dei rifiuti urbani raccolti nel proprio territorio;</p> <p>b) la quantità dei rifiuti speciali raccolti nel proprio territorio a seguito di apposita convenzione con soggetti pubblici o privati;</p> <p>c) i soggetti che hanno provveduto alla gestione dei rifiuti, specificando le operazioni svolte, le tipologie e la quantità dei rifiuti gestiti da ciascuno;</p> <p>d) i costi di gestione e di ammortamento tecnico e finanziario degli investimenti per le attività di gestione dei rifiuti, nonché i proventi della</p> |



Codice - titolo:

**PA02ELE REGISTRO DELLA LEGISLAZIONE
Adempimenti Pubblica Amministrazione**

Dicembre 2016

Pagina 60 di 120

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | tariffa di cui all'articolo 238 ed i proventi provenienti dai consorzi finalizzati al recupero dei rifiuti; e) i dati relativi alla raccolta differenziata; f) le quantità raccolte, suddivise per materiali, in attuazione degli accordi con i consorzi finalizzati al recupero dei rifiuti. |
| | Raccolta differenziata e obblighi della pubblica amministrazione | Gestione raccolta differenziata imballaggi | <p>Art. 222:</p> <p>1. La pubblica amministrazione deve organizzare sistemi adeguati di raccolta differenziata in modo da permettere al consumatore di conferire al servizio pubblico rifiuti di imballaggio selezionati dai rifiuti domestici e da altri tipi di rifiuti di imballaggio. In particolare:</p> <p>a) deve essere garantita la copertura omogenea del territorio in ciascun ambito territoriale ottimale, tenuto conto del contesto geografico;</p> <p>b) la gestione della raccolta differenziata deve essere effettuata secondo criteri che privilegino l'efficacia, l'efficienza e l'economicità del servizio, nonché il coordinamento con la gestione di altri rifiuti.</p> <p>2. Nel caso in cui l'Osservatorio nazionale sui rifiuti accerti che le Pubbliche amministrazioni non abbiano attivato sistemi adeguati di raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio, anche per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 205, ed in particolare di quelli di recupero e riciclaggio di cui all'articolo 220, può richiedere al Consorzio nazionale imballaggi di sostituirsi ai gestori dei servizi di raccolta differenziata, anche avvalendosi di soggetti pubblici o privati individuati dal Consorzio nazionale imballaggi medesimo mediante procedure trasparenti e selettive, in via temporanea e d'urgenza, comunque per un periodo non superiore a ventiquattro mesi, sempre che ciò avvenga all'interno di ambiti ottimali opportunamente identificati, per l'organizzazione e/o integrazione del servizio ritenuto insufficiente. Qualora il Consorzio nazionale imballaggi, per raggiungere gli obiettivi di recupero e riciclaggio previsti dall'articolo 220, decida di aderire alla richiesta, verrà al medesimo corrisposto il valore della tariffa applicata per la raccolta dei rifiuti urbani corrispondente, al netto dei ricavi conseguiti dalla vendita dei materiali e del corrispettivo dovuto sul ritiro dei rifiuti di imballaggio e delle frazioni merceologiche omogenee. Ove il Consorzio nazionale imballaggi non dichiara di accettare entro quindici giorni dalla richiesta, l'autorità, nei successivi quindici giorni, individua, mediante procedure trasparenti e selettive, un soggetto di comprovata e documentata affidabilità e capacità a cui affidare la raccolta differenziata e conferire i rifiuti di imballaggio in via temporanea</p> |



Codice - titolo:

**PA02ELE REGISTRO DELLA LEGISLAZIONE
Adempimenti Pubblica Amministrazione**

Dicembre 2016

Pagina 61 di 120

| | | | |
|---|--|---|---|
| | | | e d'urgenza, fino all'espletamento delle procedure ordinarie di aggiudicazione del servizio e comunque per un periodo non superiore a dodici mesi, prorogabili di ulteriori dodici mesi in caso di impossibilità oggettiva e documentata di aggiudicazione. 3. Le pubbliche amministrazioni incoraggiano, ove opportuno, l'utilizzazione di materiali provenienti da rifiuti di imballaggio riciclati per la fabbricazione di imballaggi e altri prodotti. |
| DPR 254 del 15/07/2003 Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari | Attività di esumazione ed estumulazione | Gestione rifiuti da esumazione ed estumulazione | Da leggere in ottemperanza a quanto riportato al punto d), c.2, art.198, DLgs 152/06 Art. 3: Per la sepoltura in cimitero o la cremazione di resti mortali, le autorizzazioni al trasporto, inumazione, tumulazione o cremazione sono rilasciate dal competente ufficio del comune in cui sono esumati o estumulati. |
| | Recupero di materia dai rifiuti sanitari | Gestione rifiuti sanitari | Art. 5: 2. Le regioni incentivano il recupero dei rifiuti sanitari da parte delle strutture sanitarie ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. Ai medesimi fini i comuni possono stipulare apposite convenzioni con le strutture sanitarie. |
| Legge 6 agosto 2015, n. 125 che converte il DI 78/2015 (DI "Enti territoriali") | Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi | Sono considerate come componenti di costo della nuova tariffa dei rifiuti TARI anche quelle relative ai crediti inesigibili della TIA1, della TIA2 e della TARES. | |
| D.M. 460 del 22/10/1999 Conferimento ai centri di raccolta dei veicoli a motore o rimorchi rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari e di quelli acquisiti | Rifiuti: veicoli abbandonati | Gestione veicoli abbandonati | La disciplina si applica anche ai veicoli in sosta per più di 60 giorni su aree ad uso pubblico in cui ne è fatto divieto ed a veicoli in sosta per più di 60 giorni su aree a pagamento senza l'effettuazione del pagamento Art 1: Gli organi di polizia stradale allorché rinvencono su aree ad uso pubblico un veicolo a motore o un rimorchio in condizioni da far presumere lo stato di abbandono, dopo aver accertato che nei riguardi del veicolo non sia pendente denuncia di furto, ne dispongono il conferimento provvisorio ad uno dei centri di raccolta individuati annualmente dai prefetti. Decorso i sessanta giorni il centro di raccolta procede alla demolizione e al recupero dei materiali, previa <u>autorizzazione</u> del comune (<u>che paga</u>) e |



Codice - titolo:

**PA02ELE REGISTRO DELLA LEGISLAZIONE
Adempimenti Pubblica Amministrazione**

Dicembre 2016

Pagina 62 di 120

| | | | |
|---|------------------------|---|--|
| D.Lgs. 14 marzo 2014 n. 49 Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) | Raccolta separata RAEE | Gestione della raccolta dei RAEE domestici (in vigore dall'11 aprile 2014) | <u>cancellazione dal pubblico registro automobilistico (P.R.A.).</u> Art. 7: Individuazione di aree adibite al "deposito preliminare alla raccolta" dei RAEE domestici destinati alla preparazione per il riutilizzo Art. 12.1: Al fine di ridurre al minimo lo smaltimento dei RAEE provenienti dai nuclei domestici come rifiuti misti (...) devono essere attivate le seguenti misure e azioni: a) i Comuni assicurano la funzionalità e l'adeguatezza, in ragione della densità della popolazione, dei sistemi di raccolta differenziata dei RAEE provenienti dai nuclei domestici e l'accessibilità ai relativi centri di raccolta, al fine di permettere ai detentori finali, ai distributori, agli installatori ed ai gestori dei centri di assistenza tecnica dei RAEE di conferire gratuitamente i RAEE prodotti nel loro territorio o detenuti presso luoghi di raggruppamento organizzati dai distributori nel loro territorio. Il conferimento di rifiuti prodotti in altri Comuni è consentito solo previa sottoscrizione di apposita convenzione con il Comune di destinazione. Detta convenzione è obbligatoria per i Comuni che non abbiano allestito un centro di raccolta idoneo a ricevere i RAEE. |
| D. Lgs. n. 188 del 20 novembre 2008 Attuazione della direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/CEE | Raccolta pile | Gestione pile e accumulatori prodotti nel territorio | |
| DGR n. 30 del 29/04/2015 Piano regionale per la gestione dei rifiuti urbani | Raccolta differenziata | Obiettivo 76% raccolta differenziata entro il 2020. Elaborato D "Programmi e linee guida" con - Criteri per la definizione delle aree non idonee; - Linee guida per la gestione di particolari categorie di rifiuti; - Programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica; - Programma regionale di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio; - Programma per la riduzione della produzione dei rifiuti; - Programmi PCB "decontaminazione e smaltimento degli | Il piano sancisce inoltre che <u>non sarà realizzata nel territorio regionale nessuna nuova discarica</u> , ma si andrà ad esaurimento di quelle esistenti, con l'obiettivo di arrivare a zero conferimenti in discarica e alla valorizzazione dell'impiantistica già presente sul territorio e definendo una tariffa regionale unica per gli impianti pubblici, che consenta il contenimento dei costi per i cittadini. Il Piano fissa i <u>criteri localizzativi per la definizione delle aree nelle quali è vietata la realizzazione di nuovi impianti e quelle in cui la realizzazione necessita di misure compensative adeguate</u> , demandando alle singole |



Codice - titolo:

**PA02ELE REGISTRO DELLA LEGISLAZIONE
Adempimenti Pubblica Amministrazione**

Dicembre 2016

Pagina 63 di 120

| | | | |
|--|---|---|---|
| | | apparecchi soggetti ad inventario"; - Principali poli di produzione dei rifiuti. | Province l'individuazione di ulteriori criteri sulla microscala. Infine il Piano intende stimolare e garantire processi volti a rendere trasparenti i <u>rapporti con i soggetti gestori</u> , i quali saranno obbligati a trasmettere all'Osservatorio regionale informazioni relative all'assetto e alle partecipazioni societarie, nonché al conferimento di incarichi professionali attribuiti a terzi |
| Legge Regionale n° 3 del 21/01/2000 Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti. | Competenze del comune | Gestione rifiuti urbani e assimilati | |
| Delib. Giunta Reg. n° 769 del 11.03.05 Linee guida Per la realizzazione e la gestione degli ecocentri comunali | Realizzazione e gestione ecocentro comunale | Linee guida per la realizzazione e la gestione degli ecocentro comunali | |
| Delib. Giunta Reg. n° 3309 del 23/10/2007 Indirizzi e chiarimenti in merito all'individuazione dell'Amministrazione istituzionalmente competente alla gestione dei rifiuti abbandonati lungo le rive dei corsi d'acqua e galleggianti sulle acque superficiali | Rifiuti abbandonati | Gestione rifiuti abbandonati sulle rive dei corsi d'acqua Gestione dei rifiuti galleggianti sulle acque superficiali che non siano di impedimento al regime idraulico del corso d'acqua Gestione rifiuti da carogne e/o carcasse di animali morti | |
| D.G.R.V. n. 793 del 31.03.2009 | | Indirizzi e chiarimenti in merito all'individuazione dell'Amministrazione istituzionalmente competente alla gestione dei rifiuti abbandonati lungo le rive dei corsi d'acqua e galleggianti sulle acque superficiali. | |
| L.R. n. 3 del 05 aprile 2013 , Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2013. | Calcolo percentuale di RD nei comuni turistici | All'art. 44: 3) Il comma 4 bis dell'articolo 39 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 è così sostituito: "4 bis. Per i <u>comuni interessati da rilevante presenza turistica</u> , il calcolo delle percentuali di raccolta differenziata deve tener conto, al fine della riduzione del tributo speciale per il deposito in discarica, dell'incidenza del flusso turistico sulla quantità dei rifiuti urbani | |



Codice - titolo:

**PA02ELE REGISTRO DELLA LEGISLAZIONE
Adempimenti Pubblica Amministrazione**

Dicembre 2016

Pagina 64 di 120

| | | | |
|---|---|---|--|
| | | effettivamente prodotti.". | |
| <p>D.G.R. n. 288 del 11 marzo 2014</p> <p>Pagamento del tributo speciale per il conferimento in discarica in misura ridotta per le Amministrazioni comunali che raggiungono precisi obiettivi di raccolta differenziata ai sensi dell'art. 39, commi 4 e 4-bis, della L. R. 3/2000.</p> <p>Nuova procedura e metodo di calcolo per la certificazione annuale della percentuale di raccolta differenziata ai fini ecotassa secondo le modifiche introdotte dall'art. 44, L.R. 5.04.2013 n. 3. DGR n. 162/CR del 10 dicembre 2013.</p> | <p>Nuova procedura e metodo di calcolo della percentuale di RD</p> | <p>La DGR propone di applicare il nuovo metodo <u>a partire dall'anno 2015, per i dati relativi all'annualità 2014</u>, al fine di consentire un'adeguata informazione di tutti i soggetti interessati.</p> | <p>Allegato A:</p> <p>Raccolta differenziata (RD): somma dei quantitativi delle frazioni di rifiuti urbani ed assimilati raccolti separatamente prima dell'avvio ad operazioni di recupero.</p> $\%RD = \frac{RD + SR + IngR}{RU_{TOT}} \times 100$ <p>RD = Somma in peso di tutte le frazioni oggetto di RD, inclusi i rifiuti assimilati agli urbani, avviate ad impianti di recupero e tipicamente rappresentate da:</p> <ul style="list-style-type: none">- frazione organica (residui alimentari, scarti di cucina e verde);- imballaggi (carta, plastica, vetro, legno, metallo). Tale quota <u>include anche la raccolta multimateriale</u> al netto delle frazioni estranee;- altre tipologie di rifiuti di carta (CER 200101);- rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche di origine domestica;- abiti usati e rifiuti tessili;- rifiuti particolari (pile e accumulatori, farmaci scaduti, contenitori T/F, inchiostri,- vernici, oli, altri rifiuti urbani pericolosi);- altre tipologie di rifiuti urbani avviate a recupero (rottami ferrosi, legno, plastica....); <p>SR = Rifiuti da pulizia delle strade avviate a recupero al netto degli scarti, questi ultimi considerati pari al 45%;</p> <p>IngR = Rifiuti ingombranti avviate a recupero al netto degli scarti, questi ultimi considerati pari al 70%.</p> <p>RUTOT = Rifiuto urbano totale, sommatoria delle frazioni di rifiuti urbani raccolti, comprensivo degli "scarti" o frazioni estranee presenti prima della loro selezione.</p> <p>RDE= Raccolta Differenziata per il calcolo dell'Ecotassa</p> $\%RDE = \frac{RD + SR + IngR + CD}{RU_{TOT} + CD} \times 100$ |



Codice - titolo:

**PA02ELE REGISTRO DELLA LEGISLAZIONE
Adempimenti Pubblica Amministrazione**

Dicembre 2016

Pagina 65 di 120

NB: vedere l'allegato 2, punto 4.1 per i Comuni soggetti ad elevati flussi turistici.

Compostaggio domestico (CD, compostato domestico):

$$\text{CD [kg/anno]} = \text{ACD\%} \times 0,25 \text{ [kg Organico/ab*g]} \times 365 \text{ [g/anno]}$$

Dove ACD% (adesione percentuale al compostaggio domestico nel Comune considerato): $\frac{\text{N. utenze domestiche aderenti}}{\text{N. utenze domestiche totali}} \times 100$.



Codice - titolo:

**PA02ELE REGISTRO DELLA LEGISLAZIONE
Adempimenti Pubblica Amministrazione**

Dicembre 2016

Pagina 66 di 120

Sezione: RIFIUTI Categoria: Acquisti verdi

| Leggi | Oggetto | Adempimenti | Note |
|---|---|---|------|
| D. Lgs n 50 del 18 aprile 2016 Nuovo codice appalti | Acquisti verdi nella PA – criteri minimi ambientali | Appalti pubblici e procedure di appalto | |
| D. M. 24 maggio 2016 Incremento progressivo dell'applicazione dei criteri minimi ambientali negli appalti pubblici per determinate categorie di servizi e forniture. (GU Serie Generale n.131 del 7-6-2016) | Criteri minimi ambientali | <p>Incremento progressivo della percentuale del valore a base d'asta a cui riferire l'obbligo di applicare le specifiche tecniche e le clausole contrattuali dei criteri ambientali minimi per i seguenti affidamenti:</p> <p>a. servizi di pulizia, anche laddove resi in appalti di global service, e forniture di prodotti per l'igiene, quali detersivi per le pulizie ordinarie, straordinarie;</p> <p>b. servizi di gestione del verde pubblico e forniture di ammendanti, piante ornamentali e impianti di irrigazione;</p> <p>c. servizi di gestione dei rifiuti urbani;</p> <p>d. forniture di articoli di arredo urbano;</p> <p>e. forniture di carta in risme e carta grafica</p> <p>Per questi affidamenti, l'obbligo delle stazioni appaltanti di inserire nella documentazione di gara almeno le "specifiche tecniche" e le "clausole contrattuali" dei Criteri ambientali minimi si applica in misura non inferiore alle seguenti percentuali del valore dell'appalto, nel rispetto dei termini rispettivamente indicati:</p> <ul style="list-style-type: none">- il 62% dal 1° gennaio 2017- il 71% dal 1° gennaio 2018- l'84% dal 1° gennaio 2019- il 100% dal 1° gennaio 2020 <p>Fino alla data del 31 dicembre 2016 le amministrazioni sono comunque tenute a rispettare almeno la percentuale del 50% del valore a base d'asta a cui riferire l'obbligo di applicare le specifiche tecniche e le clausole contrattuali dei criteri ambientali minimi. Resta in ogni caso fatto salvo che, nei limiti della percentuale del 100%, le amministrazioni possono applicare incrementi percentuali superiori a quelli disciplinati dal presente decreto.</p> | |
| D.M. 5 febbraio 2015 Criteri ambientali per l'acquisto di articoli per l'arredo urbano. | Acquisti verdi nella PA – criteri minimi ambientali | Sono stati adottati i criteri ambientali per la gestione delle forniture di articoli per l'arredo urbano. | |



Codice - titolo:

**PA02ELE REGISTRO DELLA LEGISLAZIONE
Adempimenti Pubblica Amministrazione**

Dicembre 2016

Pagina 67 di 120

| | | | |
|---|---|--|---|
| D.M. 13 febbraio 2014 Criteri ambientali minimi per "Affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani" e "Forniture di cartucce toner e cartucce a getto di inchiostro e affidamento del servizio integrato di ritiro e fornitura di cartucce toner e a getto di inchiostro" | Acquisti verdi nella PA – criteri minimi ambientali | Sono stati adottati i criteri ambientali per la gestione dei rifiuti urbani e per le forniture e ritiro di toner e cartucce a getto di inchiostro. | |
| Decreto 23 dicembre 2013 Criteri Ambientali Minimi" per acquisto di lampade a scarica ad alta intensità e moduli led per illuminazione pubblica, per l'acquisto di apparecchi di illuminazione per illuminazione pubblica e per l'affidamento del servizio di progettazione di impianti di illuminazione pubblica - aggiornamento 2013 | Acquisti verdi nella PA – criteri minimi ambientali | sono stati adottati i "Criteri Ambientali Minimi" per acquisto di lampade a scarica ad alta intensità e moduli led per illuminazione pubblica, per l'acquisto di apparecchi di illuminazione per illuminazione pubblica e per l'affidamento del servizio di progettazione di impianti di illuminazione pubblica - aggiornamento 2013 | |
| Decreto 13 dicembre 2013 Criteri Ambientali Minimi" per affidamento del servizio di gestione del verde pubblico, per acquisto di Ammendanti - aggiornamento 2013, acquisto di piante ornamentali e impianti di irrigazione (Allegato 1) e forniture di attrezzature elettriche ed elettroniche d'ufficio - aggiornamento 2013 (Allegato 2) | Acquisti verdi nella PA – criteri minimi ambientali | sono stati adottati i "Criteri Ambientali Minimi" per affidamento del servizio di gestione del verde pubblico, per acquisto di Ammendanti - aggiornamento 2013, acquisto di piante ornamentali e impianti di irrigazione (Allegato 1) e forniture di attrezzature elettriche ed elettroniche d'ufficio - aggiornamento 2013 (Allegato 2) | |
| Decreto 10 aprile 2013 Piano di azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione – revisione 2013 | Aggiornamento PAN GPP | | Il piano d'azione approvato dal presente decreto aggiorna quello approvato dal D.M. 11 aprile 2008. In particolare, il nuovo DM conferma e aggiorna i capitoli 1, 2 e 3, sostituisce i capitoli 4,6 e 7 ed elimina il capitolo 8 del PAN GPP adottato con il DM 11/04/2008. |
| D.M. 4 aprile 2013 Criteri ambientali minimi per l'acquisto di carta per copia e carta grafica – aggiornamento 2013 | Acquisti verdi nella PA – criteri minimi ambientali | Sono stati aggiornati i criteri ambientali per l'acquisto della carta | |



Codice - titolo:

**PA02ELE REGISTRO DELLA LEGISLAZIONE
Adempimenti Pubblica Amministrazione**

Dicembre 2016

Pagina 68 di 120

| | | | |
|--|---|---|--|
| D.M. 6 giugno 2012 Guida per l'integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici. | Acquisti verdi nella PA | Modalità per integrare gli aspetti sociali negli appalti pubblici | |
| D.M. 24 maggio 2012 Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene. | Acquisti verdi nella PA – criteri minimi ambientali | Sono adottati i criteri ambientali per: per la categoria merceologica servizi di gestione degli edifici (servizi di pulizia e materiali per l'igiene) indicata al punto 3.6 del PAN GPP | |
| D.M. 8 maggio 2012 Criteri ambientali minimi per l'acquisizione dei veicoli adibiti al trasporto su strada | Acquisti verdi nella PA – criteri minimi ambientali | Sono adottati i criteri ambientali per: per la categoria merceologica « Trasporti », indicata al punto 3.6 PAN GPP | |
| D.M. 7 marzo 2012 Adozione dei criteri ambientali minimi da inserire nei bandi di gara della Pubblica Amministrazione per l'acquisto di servizi energetici per gli edifici - servizio di illuminazione e forza motrice - servizio di riscaldamento/raffrescamento. | Acquisti verdi nella PA – criteri minimi ambientali | Sono adottati i criteri ambientali per: acquisto di servizi energetici per gli edifici – servizio di illuminazione e forza motrice - servizio di riscaldamento/raffrescamento (rientranti nella categoria E «servizi energetici» di cui al punto 3.6 del PAN GPP) (allegato1). | |
| D.M. 25 luglio 2011 Adozione dei criteri minimi ambientali da inserire nei bandi di gara della Pubblica amministrazione per l'acquisto di prodotti e servizi nei settori della ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari e serramenti esterni | Acquisti verdi nella PA – criteri minimi ambientali | sono adottati i criteri ambientali per: - ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari (rientranti nella categoria I «ristorazione» di cui al punto 3.6 del PAN GPP) - (allegato 1); - serramenti esterni (rientranti nella categoria B «edilizia» di cui al punto 3.6 del PAN GPP) –(allegato 2). | |
| D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 24 Attuazione della direttiva 2009/33/Ce relativa alla promozione di veicoli a ridotto impatto ambientale e a basso consumo energetico nel trasporto su strada | Regole ambientali per gli appalti per acquisti di veicoli | Al fine di promuovere e di stimolare il mercato dei veicoli a ridotto impatto ambientale e a basso consumo energetico e di potenziare il contributo del settore dei trasporti alle politiche della Comunità in materia di ambiente, di clima e di energia, il presente decreto stabilisce l'obbligo per le amministrazioni aggiudicatrici, per gli enti aggiudicatori e per gli operatori di cui all'articolo 2, comma 1, di tener conto, al momento dell'acquisizione di veicoli adibiti al trasporto su strada, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), dell'impatto energetico e dell'impatto ambientale, tra cui il consumo energetico e le emissioni di CO ₂ e di talune sostanze inquinanti, nell'intero arco della loro vita. | Si deve tener conto, al momento dell'acquisizione di veicoli adibiti al trasporto su strada, almeno dei seguenti impatti energetici ed ambientali imputabili al loro esercizio nel corso dell'intero ciclo di vita: a) il consumo energetico; b) le emissioni di biossido di carbonio (CO ₂); c) le emissioni di ossidi di azoto (NOx), idrocarburi non metanici (NMHC) e particolato. Si devono applicare almeno una delle |



Codice - titolo:

**PA02ELE REGISTRO DELLA LEGISLAZIONE
Adempimenti Pubblica Amministrazione**

Dicembre 2016

Pagina 69 di 120

| | | | |
|---|--|--|--|
| | | | seguenti opzioni: a) stabiliscono, nei documenti dell'appalto, specifiche tecniche in materia di prestazioni energetiche ed ambientali per ciascun tipo di impatto considerato, nonché per ogni altro eventuale tipo di impatto ambientale; b) nel caso in cui venga esperita una procedura di appalto con il criterio di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa, fondano la decisione di acquisizione altresì sull'impatto energetico e sull'impatto ambientale, includendo tali impatti fra i criteri di aggiudicazione e utilizzando la metodologia di calcolo dei costi di esercizio di cui all'articolo 5, qualora tali impatti siano trasformati in valore monetario. |
| D.M. 22 febbraio 2011 Adozione dei criteri ambientali minimi da inserire nei bandi gara della Pubblica amministrazione per l'acquisto dei seguenti prodotti: tessili, arredi per ufficio, illuminazione pubblica, apparecchiature informatiche. | Acquisti verdi nella PA – prodotti tessili, arredi per ufficio, illuminazione pubblica, apparecchiature informatiche – criteri minimi ambientali | Sono adottati i criteri ambientali di cui agli allegati tecnici del presente decreto, facenti parte integrante del decreto stesso, per i prodotti di seguito indicati: - Tessili , rientranti nella categoria G «prodotti tessili e calzature» di cui al punto 3.6 del PAN GPP (Allegato 1); - Arredi per ufficio , rientranti nella categoria A «arredi» di cui al punto 3.6 del PAN GPP (Allegato 2); - Illuminazione pubblica (acquisto di lampade HID e sistemi a LED, corpi illuminanti e impianti di illuminazione pubblica), rientranti nella categoria E «servizi energetici» di cui al punto 3.6 del PAN GPP (Allegato 3); - Apparecchiature informatiche (computer da scrivania, computer portatili, stampanti, fotocopiatrici e apparecchi multifunzione), rientranti nella categoria F «elettronica» di cui al punto 3.6 del PAN GPP (Allegato 4). | |
| Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture Comunicato 9 novembre 2010 Rilevazione degli appalti che rispettano i criteri di sostenibilità ambientale (Green Public Procurement-GPP) | | A decorrere dalla data del 9 novembre 2010 le stazioni appaltanti sono tenute a comunicare, tramite collegamento disponibile sul sito dell'Autorità http://www.avcp.it , Area servizi, per le procedure di affidamento iniziate dopo il 1° gennaio 2010, le informazioni rientranti nell'ambito di applicazione del decreto del 12 ottobre 2009 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. | Si precisa che l'invio delle nuove comunicazioni è obbligatorio sia per affidamenti soggetti all'obbligo di acquisizione del Cig, sia per affidamenti ordinariamente non soggetti a tale obbligo (affidamenti di importo inferiore ad € |



Codice - titolo:

**PA02ELE REGISTRO DELLA LEGISLAZIONE
Adempimenti Pubblica Amministrazione**

Dicembre 2016

Pagina 70 di 120

| | | | |
|--|---|---|---|
| | | | 20.000 aventi ad oggetto servizi e forniture; affidamenti di importo inferiore ad € 40.000 aventi ad oggetto esecuzione di lavori o opere). Per gli affidamenti per i quali è già stato acquisito il Cig i nuovi obblighi di comunicazione riguardano informazioni aggiuntive rispetto a quelle già inviate. |
| D.M. 12/10/2009, GU 9/11/2009,n. 261 Criteri ambientali minimi per l'acquisto di ammendanti e per l'acquisto di carta in risme da parte della pubblica amministrazione | Acquisti verdi nella PA – ammendanti e risme di carta – criteri ambientali minimi | Sono adottati i criteri ambientali minimi di cui agli allegati tecnici al presente decreto, facenti parte integrante del decreto stesso, per i prodotti di seguito indicati: - ammendanti (rientranti nella categoria "Servizi urbani e al territorio – gestione del verde pubblico, arredo urbano)" (allegato 1); - carta in risme (rientranti nella categoria "Cancelleria – carta e materiali di consumo") (allegato 2). | |
| D.M. 203/2003 Norme affinché gli uffici pubblici e le società a prevalente capitale pubblico coprano il fabbisogno annuale di manufatti e beni con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato nella misura non inferiore al 30% del fabbisogno medesimo | Uso materiali riciclati | Gestione approvvigionamenti beni di riciclo | |
| Legge Regionale n° 3 del 21/01/2000 Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti. | Acquisto carta | Art. 51 Disposizioni per l'uso della carta riciclata negli enti pubblici, anche economici, della Regione 1. Ai fini della conservazione dell'ambiente e del contenimento dei consumi energetici, in conformità a quanto disposto dall'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 22/1997, gli enti pubblici, anche economici, sono tenuti a soddisfare il proprio fabbisogno annuale di carta con una quota di carta riciclata pari almeno al quaranta per cento del fabbisogno stesso. Con relazione da presentarsi entro il 31 gennaio di ogni anno per l'anno precedente gli enti di cui al comma 1 esistente; nel territorio regionale, comunicano alla struttura regionale competente per la tutela dell'ambiente, il resoconto concernente il quantitativo di carta utilizzata distinguendo la percentuale di carta riciclata, le modalità di impiego della stessa nell'ambito degli uffici nonché ogni altra informazione o suggerimento validi all'ottimizzazione dell'utilizzo stesso. | L'osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo è condizione necessaria per accedere a finanziamenti o erogazioni di contributi regionali di qualsiasi natura destinati a consentire interventi in campo ambientale. |



Codice - titolo:

**PA02ELE REGISTRO DELLA LEGISLAZIONE
Adempimenti Pubblica Amministrazione**

Dicembre 2016

Pagina 71 di 120

Sezione: RIFIUTI Categoria: Terre e rocce da scavo

| Leggi | Oggetto | Adempimenti | Note |
|--|---------------------------------|---|--|
| Schema di dpr recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo ai sensi dell'art. 8 del Decreto Legge del 12 settembre 2014 n. 133 convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014 n. 164 | Gestione terre e rocce da scavo | Schema approvato definitivamente dal Consiglio dei Ministri del 14 Luglio 2016 ma non ancora pubblicato in GU | |
| D.M. n° 161 del 10/08/12 | Gestione terre e rocce da scavo | Requisiti qualitativi I materiali da scavo devono soddisfare i seguenti criteri: - devono essere generati da realizzazione di opera senza costituire finalità diretta; - riutilizzati nella stessa o diversa opera, oppure in processi produttivi in sostituzione di materia prima; - riutilizzati senza trattamenti diversi dalla normale pratica industriale (ossia senza subire preventivi trattamenti che non siano la selezione granulometrica, la riduzione volumetrica, la stabilizzazione, la stesa al suolo per sciugatura, la riduzione della presenza di materiale "non buono" es. calcestruzzo...) - rispondenti a precisi requisiti di qualità ambientale (cioè bisogna fare le analisi e confrontarle con colonne A e B della 1 allegato 5 al TitoloV del 152/06) Adempimenti (art. 5) La gestione dei materiali deve avvenire: - previa presentazione e rispetto del " Piano di Utilizzo " (da consegnare all'Autorità pubblica responsabile dell'autorizzazione dell'opera) - dopo la comunicazione di inizio lavori | NON rientra nella tematica delle terre e rocce da scavo, il suolo naturale (suolo non contaminato e materiale allo stato naturale) riutilizzato nello stesso sito. il decreto si riferisce ai " materiali da scavo " intesi come suolo o sottosuolo, con eventuali presenze di riporto , derivanti dalla realizzazione di un'opera quale ad esempio: - scavi in genere (sbancamento, fondazioni, trincee, ecc.) - perforazione, trivellazione, palificazione, consolidamento, ecc - opere infrastrutturali in generale (galleria, diga, strada, ecc.) - rimozione e livellamento di opere in terra [...] La novità è costituita anche dal considerare come sottoprodotto il "riporto" che è l'orizzonte stratigrafico costituito da una miscela eterogenea di origine antropica e suolo/sottosuolo. In sintesi, si considerano parte del suolo anche i materiali di origine antropica che si possono incontrare negli scavi, di derivazione edilizia urbanistica pregressa, utilizzati nei secoli x successivi riempimenti e livellamenti del terreno, che si sono compattati con il terreno naturale determinando un nuovo orizzonte stratigrafico. (vedi meglio l'allegato 9). La finalità ultima è quella di considerare i materiali da scavo come sottoprodotti e non come dei rifiuti. |



Codice - titolo:

**PA02ELE REGISTRO DELLA LEGISLAZIONE
Adempimenti Pubblica Amministrazione**

Dicembre 2016

Pagina 72 di 120

| | | | |
|--|---|--|--|
| | | <p>- nel rispetto di regole per il deposito intermedio (cioè deve esistere un'area di deposito del materiale da scavo, ben identificata e distinta da aree deposito rifiuti)</p> <p>- con trasporto accompagnato da apposito documento (All. 6 del presente decreto)</p> <p>- con dichiarazione finale di avvenuto utilizzo (D.A.U) (All. 7 del presente decreto)</p> | |
| D.Lgs N 205 del 3/12/10 e s.m.i | Art 184 bis, comma 2 | La normativa attuale rimarrà in vigore sino all'emanazione dei decreti attuativi, dopodichè l'art 186 sarà abrogato. | |
| D.Lgs N152 del 03/04/06 e s.m.i (L. 28 gennaio 2009 , n. 2) Norme in materia ambientale così come modificato dal D.Lgs N4 del 16/01/08 | Gestione terre e rocce da scavo | <p>Verificare se il suolo ricade nel campo di applicazione della normativa sulle terre e rocce da scavo (esclusione per il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso dell'attività di costruzione, ove sia certo che il materiale sarà utilizzato a fini di costruzione allo stato naturale nello stesso sito in cui è stato scavato)</p> <p>Ricezione e verifica progetto di riutilizzo delle terre e rocce da scavo nell'ambito delle procedure per il rilascio del permesso di costruire o della DIA</p> | 3. Ove la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nell'ambito della realizzazione di opere o attività diverse da quelle di cui al comma 2 e soggette a permesso di costruire o a denuncia di inizio attività, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, nonché i tempi dell'eventuale deposito in attesa di utilizzo, che non possono superare un anno, devono essere dimostrati e verificati nell'ambito della procedura per il permesso di costruire, se dovuto, o secondo le modalità della dichiarazione di inizio di attività (DIA). |
| D.L. n. 69 del 19/06/2013 convertito in Legge n. 98 del 09/08/2013 | Terre e rocce da scavo – comunicazione ARPA | (Art. 41bis) Il produttore delle terre e rocce da scavo deve inviare ad ARPA una dichiarazione relativa alle caratteristiche dei materiali da scavare definite all'art. 41bis, comma 1. | |
| Circolare n. 397711 del 23/9/2013 | Dichiarazioni ad ARPA | Modalità per la compilazione e l'invio delle dichiarazioni ad ARPA definite dalla Legge n. 98 del 09/08/2013. | |
| Circolare n. 88720 del 28/02/2014 | Terre e rocce da scavo | Chiarimenti in merito all'applicazione dell'art. 185, comma 1 lettera c) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. | Per dimostrare l'esclusione dal campo di applicazione dalla normativa sui rifiuti, il proponente o il progettista deve presentare al Comune, in sede di comunicazione di DIA, SCIA o di presentazione dell'istanza correlata da progetto di permesso a costruire, l'autocertificazione, supportata da oggettivi elementi di conoscenza, nella quale dichiara la non contaminazione delle terre escavate e riutilizzate nello stesso sito e dalla quale emerga espressamente che l'area interessata non è mai stata oggetto di fonti di pressione ambientale né di potenziali impatti e non |



Codice - titolo:

**PA02ELE REGISTRO DELLA LEGISLAZIONE
Adempimenti Pubblica Amministrazione**

Dicembre 2016

Pagina 73 di 120

| | | | |
|---|-----------------------|---|---|
| | | | presenta evidenza di matrici di riporto |
| Circolare n. 127310 del 25/03/2014 | Autodichiarazione | Modulistica per il riutilizzo del suolo nello stesso sito in cui è stato escavato | Modello allegato alla circolare |
| Circolare n. 127991 del 30/12/2015 | Dichiarazioni ad ARPA | <p>Sistema di predisposizione delle dichiarazioni obbligatorie per riutilizzo terre e rocce da scavo ai sensi dell'art. 41bis della L 98/2013. Abilitazione all'accesso per la consultazione delle pratiche.</p> <p>Il Comune deve individuare il tecnico incaricato a prendere visione delle pratiche che interessano il territorio comunale. Successivamente deve essere inviata una mail a ssu@arpa.veneto.it indicando il nome del tecnico individuato per ricevere l'abilitazione.</p> | È accessibile dal mese di novembre 2015 il nuovo servizio per la compilazione delle dichiarazioni obbligatorie, per il riutilizzo delle terre e rocce da scavo prodotte nei cantieri che prevedono scavi e movimentazione di terra. |



Codice - titolo:

**PA02ELE REGISTRO DELLA LEGISLAZIONE
Adempimenti Pubblica Amministrazione**

Dicembre 2016

Pagina 74 di 120

Sezione: SOSTANZE PERICOLOSE Categoria: Sostanze pericolose

| Leggi | Oggetto | Adempimenti | Note |
|---|---|--|------|
| D.lgs. 11/02/1998 n°32 Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti | Installazione impianti di distribuzione | Gestione autorizzazioni per gli impianti di distribuzione carburante | |
| | Competenze comunali | Elenco e localizzazione impianti di distribuzione carburanti | |
| D.Lgs. n° 346 del 08/09/1999 Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 febbraio 1998, n. 32, concernente razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti | | | |
| D.M. 31/10/2001 Piano nazionale contenente le linee guida per l'ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti. | Fattispecie di incompatibilità | Verifica compatibilità impianti distribuzione comunale | |
| Circolare del Presidente della Giunta Regionale n° 2 del 14/01/1999 Decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 concernente la razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti per autotrazione. Aspetti urbanistici. | Installazione impianti di distribuzione | Gestione autorizzazioni per gli impianti di distribuzione carburante | |
| Deliberazione del Consiglio Regionale n° 3 del 18/02/1998 Piano Regionale di razionalizzazione della rete di distribuzione di carburanti. | Compiti del comune | Adeguamento alle prescrizioni dei piani provinciali | |
| Legge Regionale n° 23 del 23/10/2003 e smi Norme per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva di carburanti. | Competenze comunali | Autorizzazione impianti di distribuzione | |
| | | Applicazione sanzioni amministrative | |
| Delib. Giunta Reg. n° 1562 del 26/05/2004 | | Verifica compatibilità impianti esistenti | |
| | | Individuazione dei requisiti e delle caratteristiche delle aree sulle quali possono essere installati i distributori di carburante | |



Codice - titolo:

**PA02ELE REGISTRO DELLA LEGISLAZIONE
Adempimenti Pubblica Amministrazione**

Dicembre 2016

Pagina 75 di 120

Criteria e direttive per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva di carburanti (art. 4, legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23)

**Delib. Giunta Reg. n° 497 del
18/02/2005**

Criteria e direttive per l'individuazione, da parte dei comuni, dei requisiti e delle caratteristiche delle aree sulle quali possono essere installati i distributori di carburanti (art. 4, comma 2, lett. a), l.r. 23 ottobre 2003, n. 23) nonché norme tecniche di P.R.C. per l'installazione di impianti di distribuzione di carburanti



Codice - titolo:

**PA02ELE REGISTRO DELLA LEGISLAZIONE
Adempimenti Pubblica Amministrazione**

Dicembre 2016

Pagina 76 di 120

Sezione: SOSTANZE PERICOLOSE Categoria: Amianto

| Leggi | Oggetto | Adempimenti | Note |
|--|--|-----------------------------|---|
| <p>Legge n° 257 del 27/03/1992 Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto</p> <p>D.P.R. del 8/8/1994 Adozione di piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto</p> <p>D.M. 14/05/1996 Normative e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto</p> | Gestione amianto nel territorio comunale | Censimento edifici pubblici | <p>Legge n° 257 del 27/03/1992 Art.1: 1. La presente legge concerne l'estrazione, l'importazione, la lavorazione, l'utilizzazione, la commercializzazione, il trattamento e lo smaltimento, nel territorio nazionale, nonché l'esportazione dell'amianto e dei prodotti che lo contengono e detta norme per la dismissione dalla produzione e dal commercio, per la cessazione dell'estrazione, dell'importazione, dell'esportazione e dell'utilizzazione dell'amianto e dei prodotti che lo contengono, per la realizzazione di misure di decontaminazione e di bonifica delle aree interessate dall'inquinamento da amianto, per la ricerca finalizzata alla individuazione di materiali sostitutivi e alla riconversione produttiva e per il controllo sull'inquinamento da amianto.</p> <p>Art. 10: 1. Le <u>Regioni</u> adottano piani di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto. Tali piani contengono il <u>censimento degli edifici nei quali siano presenti materiali o prodotti contenenti amianto</u> libero o in matrice friabile, con priorità per gli edifici pubblici.</p> <p>Art. 12 3. Qualora non si possa ricorrere a tecniche di fissaggio, e solo nei casi in cui i risultati del processo diagnostico la rendano necessaria le <u>Regioni</u> dispongono la rimozione dei materiali contenenti amianto dagli edifici di cui alla lettera l). Il costo delle operazioni di rimozione e' a carico dei proprietari degli immobili.</p> |
| <p>DGR n° 5455 del 03/12/1996 Linee di Piano regionale di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto. Art. 10 della L. 27 Marzo 1992, n. 257. Immediata eseguibilità.</p> | Gestione amianto nel territorio comunale | Censimento edifici pubblici | |



Codice - titolo:

**PA02ELE REGISTRO DELLA LEGISLAZIONE
Adempimenti Pubblica Amministrazione**

Dicembre 2016

Pagina 77 di 120

Sezione: INFORMAZIONI AMBIENTALI Categoria: Diritto di accesso alle informazioni

| Leggi | Oggetto | Adempimenti | Note |
|--|--|---|---|
| Legge 7 agosto 1990, n. 241 Procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi | Partecipazione al procedimento amministrativo | Nomina di un responsabile del procedimento <i>in materia ambientale</i> Nomina di un garante per l'accesso ai dati <i>ambientali</i> | Obbligo di nominare un "responsabile del procedimento" per ogni processo decisionale della pubblica amministrazione, il quale è, tra le altre cose, incaricato di contattare i potenziali interessati al fine di informarli e consultarli. Uno specifico responsabile del procedimento deve essere inoltre nominato per garantire l'accesso ai documenti |
| D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego | Uffici relazioni col pubblico | Istituzione ufficio URP | Devono essere istituiti gli "uffici per le relazioni con il pubblico" – URP, aventi il compito di: a) Garantire al pubblico l'esercizio dei propri diritti di informazione, accesso ai documenti, partecipazione, secondo quanto previsto dalla legge 241/90; b) facilitare al pubblico la fruizione dei servizi forniti dalle medesime istituzioni, informandolo, tra le altre cose, sulle competenze e le strutture delle stesse nonché riscontrare presso il pubblico la qualità dei servizi forniti. |
| D.lgs 31 marzo 1998, n° 80 Organizzazione e rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, giurisdizione nelle controversie di lavoro e giurisdizione amministrativa | Trasparenza | Modalità di gestione delle informazioni con il pubblico <i>in materia ambientale</i> | L'amministrazione deve essere organizzata secondo criteri di trasparenza ed imparzialità, e di conseguenza devono essere messe a punto le apposite strutture per informare il pubblico |
| D.Lgs 195 del 19/08/2005 Accesso del pubblico all'informazione ambientale | Accesso all'informazione ambientale su richiesta | Gestione dell'accesso al pubblico delle informazioni in materia ambientale (art.3, D.Lgs.195/05) | Art. 3 1. L'autorità pubblica rende disponibile, secondo le disposizioni del presente decreto, l'informazione ambientale detenuta a chiunque ne faccia richiesta, senza che questi debba dichiarare il proprio interesse 2. Fatto salvo quanto stabilito all'articolo 5 e tenuto conto del termine eventualmente specificato dal richiedente, l'autorità pubblica mette a disposizione del richiedente l'informazione ambientale quanto prima possibile e, comunque, entro 30 giorni dalla data del ricevimento della richiesta ovvero entro 60 giorni dalla stessa data nel caso in cui l'entità e la complessità della richiesta sono tali da non consentire di soddisfarla entro il predetto termine di 30 giorni. In tale ultimo caso l'autorità pubblica informa tempestivamente e, comunque, entro il predetto termine di 30 giorni il richiedente della proroga e dei motivi che |



Codice - titolo:

**PA02ELE REGISTRO DELLA LEGISLAZIONE
Adempimenti Pubblica Amministrazione**

Dicembre 2016

Pagina 78 di 120

| | | | |
|--|---|---|---|
| | | | la giustificano. |
| | Cataloghi e punti d'informazione | Istituzione del catalogo dell'informazione ambientale (c.1, art.4, D.Lgs.195/05) Stato di aggiornamento del catalogo (c.1, art.4, D.Lgs.195/05) | Verificare l'istituzione dei cataloghi dell'informazione ambientale Art. 4 1. Al fine di fornire al pubblico tutte le notizie utili al reperimento dell'informazione ambientale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'autorita' pubblica istituisce e aggiorna almeno annualmente appositi cataloghi pubblici dell'informazione ambientale contenenti l'elenco delle tipologie dell'informazione ambientale detenuta ovvero si avvale degli uffici per le relazioni con il pubblico gia' esistenti. 2. L'autorita' pubblica puo' evidenziare nei cataloghi di cui al comma 1 le informazioni ambientali detenute che non possono essere diffuse al pubblico ai sensi dell'articolo 5. 3. L'autorita' pubblica informa in maniera adeguata il pubblico sul diritto di accesso alle informazioni ambientali disciplinato dal presente decreto. |
| | Diffusione dell'informazione ambientale | Adozione piano per rendere l'informazione ambientale progressivamente disponibile in banche dati elettroniche (c.2, art.8, D.Lgs.195/05) Trasferimento dell'informazione ambientale nelle banche dati elettroniche (c.3, art.10, D.Lgs.195/05) | Verificare l'avvio del procedimento di adeguamento alle nuove disposizioni e la tipologia di dati messi a disposizione Art. 8: 1. L'autorita' pubblica rende disponibile l'informazione ambientale detenuta rilevante ai fini delle proprie attivita' istituzionali avvalendosi, ove disponibili, delle tecnologie di telecomunicazione informatica e delle tecnologie elettroniche disponibili. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, l'autorita' pubblica stabilisce, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto (febbraio 2006), un piano per rendere l'informazione ambientale progressivamente disponibile in banche dati elettroniche facilmente accessibili al pubblico tramite reti di telecomunicazione pubbliche, da aggiornare annualmente. 3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'autorita' pubblica, per quanto di competenza, trasferisce nelle banche dati istituite in attuazione dei piani di cui al comma 2, almeno: a) i testi di trattati, di convenzioni e di accordi internazionali, atti legislativi comunitari, nazionali, regionali o locali, aventi per oggetto l'ambiente; b) le politiche, i piani ed i programmi relativi all'ambiente; c) le relazioni sullo stato d'attuazione degli elementi di cui alle lettere a) e b), se elaborati o detenuti in forma elettronica dalle autorita' pubbliche; d) la relazione sullo stato dell'ambiente, prevista dall'articolo 1, comma 6, della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, e le eventuali relazioni sullo stato dell'ambiente a livello regionale o locale, laddove predisposte; e) i dati o le sintesi di dati ricavati dal monitoraggio di attivita' che incidono o possono incidere sull'ambiente; |



Codice - titolo:

**PA02ELE REGISTRO DELLA LEGISLAZIONE
Adempimenti Pubblica Amministrazione**

Dicembre 2016

Pagina 79 di 120

| | | | |
|---|----------------------------|--|--|
| | | | <p>f) le autorizzazioni e i pareri rilasciati dalle competenti autorità in applicazione delle norme sulla valutazione d'impatto ambientale e gli accordi in materia ambientale, ovvero un riferimento al luogo in cui può essere richiesta o reperita l'informazione, a norma dell'articolo 3;</p> <p>g) gli studi sull'impatto ambientale, le valutazioni dei rischi relativi agli elementi dell'ambiente, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), ovvero il riferimento al luogo in cui l'informazione ambientale può essere richiesta o reperita a norma dell'articolo 3.</p> |
| | Relazioni | Spedizione al Ministero dell'Ambiente dei dati di archivio e della relazione annuale sugli adempimenti posti in essere in applicazione del presente decreto (art.10, D.Lgs.195/05) | <p>Art. 10: 1. A decorrere dall'anno 2005 e fino all'anno 2008, entro il 30 dicembre di ogni anno, l'autorità pubblica trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio i dati degli archivi automatizzati previsti agli articoli 11 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, relativi alle richieste d'accesso all'informazione ambientale, nonché una relazione sugli adempimenti posti in essere in applicazione del presente decreto.</p> <p>Art. 11 ... Art. 12</p> |
| Circolare Min.Amb. 04/08/08 attuazione alla direttiva 2003/4/CEE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale | Comunicazioni al Ministero | Trasmissione al Ministero dell'Ambiente entro il 30 dicembre delle schede compilate con i dati relativi alle richieste di accesso all'informazione ambientale per gli anni 2006-2007-2008, e di una relazione sugli adempimenti posti in essere in applicazione del D.lgs 195/05 | |



Codice - titolo:

**PA02ELE REGISTRO DELLA LEGISLAZIONE
Adempimenti Pubblica Amministrazione**

Dicembre 2016

Pagina 80 di 120

Sezione: ALTRI INQUINAMENTI Categoria: Inquinamento Elettromagnetico

| Leggi | Oggetto | Adempimenti | Note |
|--|-----------------------|---|--|
| Legge 36 del 22/02/2001 Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici D.M. n° 381 del 10/09/1998 Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana | Competenze dei comuni | Adozione volontaria di un regolamento per il corretto insediamento urbanistico degli impianti (c.6, art.8, L.36/01) Disponibilità elenco sorgenti fisse e mobili di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici | Art. 8: 4. Le <u>Regioni</u> , nelle materie di cui al comma 1, definiscono le competenze che spettano alle province ed ai comuni, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 31 luglio 1997, n.249. 6. I <u>Comuni</u> possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici Art. 9: 1. I comuni sono interpellati dalla Regione su piani di risanamento. |
| | Controlli | Modalità di affido del controllo alle ARPA locali (c.1, art.14, L.36/01) | Art. 14: 1. Le amministrazioni provinciali e comunali, al fine di esercitare le funzioni di controllo e di vigilanza sanitaria e ambientale per l'attuazione della presente legge, utilizzano le strutture delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente. Restano ferme le competenze in materia di vigilanza nei luoghi di lavoro attribuite dalle disposizioni vigenti. Per i limiti di esposizione vedi: D. M. n° 381 del 10/09/1998 Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana D.P.C.M. del 08/07/2003 Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti D.P.C.M. del 08/07/2003 Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz |
| DPCM del 08/07/2003 n.200 Limiti di esposizione, valori di attenzione e obiettivi di qualità per la | | ESPOSIZIONI AI CAMPI ELETTRICI E MAGNETICI ALLA FREQUENZA DI RETE (50 HZ) GENERATI DAGLI ELETTRODOTTI Rispetto <i>limite di esposizione</i> di 100 µT per l'induzione magnetica e 5 kV/m per il | |



Codice - titolo:

PA02ELE REGISTRO DELLA LEGISLAZIONE
Adempimenti Pubblica Amministrazione

Dicembre 2016

Pagina 81 di 120

| | | | |
|---|---|--|---|
| <p>protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti</p> <p>DM del 29/05/2008 Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti.</p> | | <p>campo elettrico (valori efficaci) Rispetto dei valori di attenzione nelle aree gioco per l'infanzia, in ambienti abitativi, in ambienti scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere: 10 μT (mediana valori nelle 24 ore in normali condizioni di esercizio)</p> | |
| <p>D.Lgs. n° 259 del 01/08/2003 Codice delle comunicazioni elettroniche</p> | <p>Infrastrutture di comunicazione elettronica e diritti di passaggio</p> | <p>Elenco infrastrutture di comunicazione elettronica e diritti di passaggio (art.86, D.Lgs 259/03)</p> | <p>Art. 86 - 1. Le autorità competenti alla gestione del suolo pubblico adottano senza indugio le occorrenti decisioni e rispettano procedure trasparenti, pubbliche e non discriminatorie, ai sensi degli articoli 87, 88 e 89, nell'esaminare le domande per la concessione del diritto di installare infrastrutture:</p> <p>a) su proprietà pubbliche o private ovvero al di sopra o al di sotto di esse, ad un operatore autorizzato a fornire reti pubbliche di comunicazione;</p> <p>b) su proprietà pubbliche ovvero al di sopra o al di sotto di esse, ad un operatore autorizzato a fornire reti di comunicazione elettronica diverse da quelle fornite al pubblico.</p> <p>2. Sono, in ogni caso, fatti salvi gli accordi stipulati tra gli Enti locali e gli operatori, per quanto attiene alla localizzazione, coubicazione e condivisione delle infrastrutture di comunicazione elettronica.</p> <p>3. Le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli articoli 87 e 88, sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, pur restando di proprietà dei rispettivi operatori, e ad esse si applica la normativa vigente in materia.</p> <p>4. Restano ferme le disposizioni a tutela dei beni ambientali e culturali contenute nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, nonché le disposizioni a tutela delle servitù militari di cui alla legge 24 dicembre 1976, n. 898.</p> <p>5. Si applicano, per la posa dei cavi sottomarini di comunicazione elettronica e dei relativi impianti, le disposizioni di cui alla legge 5 maggio 1989, n. 160, ed al codice della navigazione.</p> <p>6. L'Autorità vigila affinché, laddove le amministrazioni dello Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o gli altri Enti locali, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, mantengano la proprietà o il controllo di imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica, vi sia</p> |



Codice - titolo:

**PA02ELE REGISTRO DELLA LEGISLAZIONE
Adempimenti Pubblica Amministrazione**

Dicembre 2016

Pagina 82 di 120

| | | | |
|--|--|---|---|
| | | | <p>un'effettiva separazione strutturale tra la funzione attinente alla concessione dei diritti di cui al comma 1 e le funzioni attinenti alla proprietà od al controllo.</p> <p>7. Per i limiti di esposizione ai campi elettromagnetici, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità si applicano le disposizioni di attuazione di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), della legge 22 febbraio 2001, n. 36.</p> <p>8. Gli operatori di reti radiomobili di comunicazione elettronica ad uso pubblico provvedono ad inviare ai Comuni ed ai competenti ispettorati territoriali del Ministero la descrizione di ciascun impianto installato, sulla base dei modelli A e B dell'allegato n. 13. I soggetti interessati alla realizzazione delle opere di cui agli articoli 88 e 89 trasmettono al Ministero copia dei modelli C e D del predetto allegato n. 13. Il Ministero può delegare ad altro Ente la tenuta degli archivi telematici di tutte le comunicazioni trasmesse.</p> |
| | Procedimenti autorizzatori relativi alle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici | Gestione autorizzazioni all'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici (art.87, D.Lgs 259/03) | <p>Art. 87:</p> <p>1. L'installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici e la modifica delle caratteristiche di emissione di questi ultimi e, in specie, l'installazione di torri, di tralicci, di impianti radio-trasmittenti, di ripetitori di servizi di comunicazione elettronica, di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche mobili GSM/UMTS, per reti di diffusione, distribuzione e contribuzione dedicate alla televisione digitale terrestre, per reti a radiofrequenza dedicate alle emergenze sanitarie ed alla protezione civile, nonché per reti radio a larga banda punto-multipunto nelle bande di frequenza all'uopo assegnate, viene autorizzata dagli Enti locali, previo accertamento, da parte dell'Organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, della compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto della citata legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti di attuazione.</p> <p>2. L'istanza di autorizzazione alla installazione di infrastrutture di cui al comma 1 è presentata all'Ente locale dai soggetti a tale fine abilitati. Al momento della presentazione della domanda, l'ufficio abilitato a riceverla indica al richiedente il nome del responsabile del procedimento.</p> <p>3. L'istanza, conforme al modello di cui al modello A dell'allegato n. 13, realizzato al fine della sua acquisizione su supporti informatici e destinato alla formazione del catasto nazionale delle sorgenti elettromagnetiche di origine industriale, deve essere corredata della documentazione atta a comprovare il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, relativi alle emissioni elettromagnetiche, di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti di attuazione, attraverso l'utilizzo di modelli predittivi conformi alle prescrizioni della CEI, non appena emanate. In caso di pluralità di domande, viene data precedenza a quelle presentate congiuntamente da più operatori. Nel caso di installazione di impianti, con tecnologia UMTS od altre, con potenza in singola antenna uguale od inferiore ai 20 Watt, fermo restando il rispetto dei limiti di</p> |



Codice - titolo:

**PA02ELE REGISTRO DELLA LEGISLAZIONE
Adempimenti Pubblica Amministrazione**

Dicembre 2016

Pagina 83 di 120

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | <p>esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità sopra indicati, è sufficiente la denuncia di inizio attività, conforme ai modelli predisposti dagli Enti locali e, ove non predisposti, al modello B di cui all'all. n. 13.</p> <p>3-bis. Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti per il completamento della rete di telecomunicazione GSM-R dedicata esclusivamente alla sicurezza ed al controllo del traffico ferroviario, nonché al fine di contenere i costi di realizzazione della rete stessa, all'installazione sul sedime ferroviario ovvero in area immediatamente limitrofa dei relativi impianti ed apparati si procede con le modalità proprie degli impianti di sicurezza e segnalamento ferroviario, nel rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto della legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti di attuazione.</p> <p>4. Copia dell'istanza ovvero della denuncia viene inoltrata contestualmente all'Organismo di cui al comma 1, che si pronuncia entro trenta giorni dalla comunicazione. Lo sportello locale competente provvede a pubblicizzare l'istanza, pur senza diffondere i dati caratteristici dell'impianto.</p> <p>5. Il responsabile del procedimento può richiedere, per una sola volta, entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il rilascio di dichiarazioni e l'integrazione della documentazione prodotta. Il termine di cui al comma 9 inizia nuovamente a decorrere dal momento dell'avvenuta integrazione documentale.</p> <p>6. Nel caso una Amministrazione interessata abbia espresso motivato dissenso, il responsabile del procedimento convoca, entro trenta giorni dalla data di ricezione della domanda, una conferenza di servizi, alla quale prendono parte i rappresentanti delle Amministrazioni degli Enti locali interessati, nonché dei soggetti preposti ai controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, ed un rappresentante dell'Amministrazione dissenziente.</p> <p>7. La conferenza di servizi deve pronunciarsi entro trenta giorni dalla prima convocazione. L'approvazione, adottata a maggioranza dei presenti, sostituisce ad ogni effetto gli atti di competenza delle singole Amministrazioni e vale altresì come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori. Della convocazione e dell'esito della conferenza viene tempestivamente informato il Ministero.</p> <p>8. Qualora il motivato dissenso, a fronte di una decisione positiva assunta dalla conferenza di servizi, sia espresso da un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, alla tutela della salute o alla tutela del patrimonio storico-artistico, la decisione è rimessa al Consiglio dei Ministri e trovano applicazione, in quanto compatibili con il Codice, le disposizioni di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.</p> <p>9. Le istanze di autorizzazione e le denunce di attività di cui al presente articolo, nonché quelle relative alla modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti già esistenti, si intendono accolte qualora, entro novanta giorni dalla presentazione del progetto e della</p> |
|--|--|--|---|



Codice - titolo:

**PA02ELE REGISTRO DELLA LEGISLAZIONE
Adempimenti Pubblica Amministrazione**

Dicembre 2016

Pagina 84 di 120

| | | | |
|--|---|---|--|
| | | | <p>relativa domanda, fatta eccezione per il dissenso di cui al comma 8, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego. Gli Enti locali possono prevedere termini più brevi per la conclusione dei relativi procedimenti ovvero ulteriori forme di semplificazione amministrativa, nel rispetto delle disposizioni stabilite dal presente comma.</p> <p>10. Le opere debbono essere realizzate, a pena di decadenza, nel termine perentorio di dodici mesi dalla ricezione del provvedimento autorizzatorio espresso, ovvero dalla formazione del silenzio-assenso</p> |
| Sentenza Consiglio di Stato 24 settembre 2010, n. 7128 | | | <p>Per i giudici è illegittimo per violazione di competenza un regolamento comunale che fissi criteri per la localizzazione delle stazioni radio base per telefonia mobile qualora si ponga obiettivi di tutela della salute ad esempio fissando distanze minime delle stazioni radio base da particolari tipologie d'insediamenti abitativi. La materia è infatti attribuita alla legislazione concorrente Stato-Regioni dall'articolo 117 della costituzione.</p> |
| Legge n° 73 del 22/05/2010 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 25 marzo 2010, n. 40 (decreto incentivi) | Modificazioni apportate in sede di conversione al Decreto Legge 25 maggio 2010, n. 40 | <p>Nel codice delle comunicazioni elettroniche (D. Lgs 259/03), dopo l'art. 87 viene inserito l'art. 87 bis (Procedure semplificate per determinate tipologie di impianti):</p> <p>al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti per il completamento della rete di banda larga mobile, nel caso di installazione di apparati con tecnologia UMTS, sue evoluzioni o altre tecnologie su infrastrutture per impianti radioelettrici preesistenti o di modifica delle caratteristiche trasmissive, fermo restando il rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi di cui all'art 87 nonché di quanto disposto dal comma 3-bis del medesimo articolo, <u>è sufficiente la denuncia di inizio attività</u>, conforme ai modelli predisposti dagli enti locali e, ove non predisposti, al modello B di cui all'allegato n. 13. Qualora entro 30 giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda sia stato comunicato un provvedimento di diniego da parte dell'ente locale o un parere negativo da parte dell'organismo competente di cui all'articolo 14 della legge</p> | <p>Nota: prima delle modifiche, il procedimento semplificato (DIA) si applicava solo per impianti con potenza in singola antenna inferiore a 20 W (art. 87 comma 3). Con il nuovo articolo 87 bis tale procedimento viene esteso ad ogni tipologia di impianto senza specifica limitazione di potenza emessa.</p> <p>Prima delle modifiche, tutte le istanze venivano accolta automaticamente, in assenza di dinieghi o pareri non favorevoli da parte degli enti preposti alla tutela della salute, ambientale ecc..., dopo un periodo di 90 giorni. Con il nuovo articolo tale periodo viene ridotto a 30 giorni.</p> |



Codice - titolo:

**PA02ELE REGISTRO DELLA LEGISLAZIONE
Adempimenti Pubblica Amministrazione**

Dicembre 2016

Pagina 85 di 120

| | | | |
|---|-----------------------|---|---|
| | | 22 febbraio 2001, n. 36, la denuncia è priva di effetti. | |
| LR n° 27 30/06/1993 Prevenzione dei danni derivanti dai campi elettromagnetici da elettrodotti. LR n° 48 22/10/1999 Prevenzione dei danni derivanti dai campi elettromagnetici generati da elettrodotti. Regime transitorio. | Strumenti urbanistici | Negli strumenti urbanistici generali, e loro varianti devono essere evidenziati i tracciati degli elettrodotti cui vanno attribuite le distanze di rispetto di cui all'art. 4 (art. 2 LR 27/93) | |
| L R n° 29 del 09/07/1993 Tutela igienico sanitaria della popolazione dalla esposizione a radiazioni non ionizzanti generale da impianti per teleradiocomunicazioni. Circolare del Presidente della Giunta Regionale n° 18 del 23/06/1995 Direttive per l'applicazione della legge regionale 9 luglio 1993, n. 29. "Tutela igienico sanitaria della popolazione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per teleradiocomunicazioni" Circolare n° 14 del 09/08/2000 | Sanzioni | Le funzioni inerenti l'applicazione delle sanzioni amministrative sono delegate ai comuni ove sono installati gli impianti (comma 2 art. 8) | Art. 8: 1 E' applicata una sanzione amministrativa nei seguenti casi: a) mancanza della comunicazione prevista dall'articolo 2; b) installazione dell'impianto senza l'autorizzazione di cui all'articolo 3, ovvero in difformità dalla stessa; c) modifica dell'impianto, intesa come spostamento dello gesso in altro sito, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 3; d) modifiche dell'impianto, non consistenti nella sola riduzione di potenza, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 3, ovvero in difformità dalla stessa |



Codice - titolo:

**PA02ELE REGISTRO DELLA LEGISLAZIONE
Adempimenti Pubblica Amministrazione**

Dicembre 2016

Pagina 86 di 120

| | | | |
|--|---------------------------|--|---|
| Tutela igienico sanitaria della popolazione da radiazioni non ionizzanti generate da impianti per teleradiocomunicazioni. Direttive di applicazione | | | |
| Deliberazione della Giunta Regionale n° 5268 del 29/12/1998 L.R. 9.7.1993, n. 29 Recepimento decreto interministeriale n. 381 del 10.9.1998, avente per oggetto "Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana". | Piani di localizzazione | Redazione da parte degli enti preposti al rilascio delle autorizzazioni o concessioni concernenti l'installazione di stazioni radio base per telefonia cellulare o di impianti radiotelevisivi di piani di localizzazione, ove possibile, fuori dai centri abitati e dalle aree destinate ai soggetti meritevoli di tutela aggiuntiva in siti eventualmente appositamente predisposti e attrezzati sui quali installare antenne o stazioni radio base. | |
| Circolare Pres. Giunta Reg. n° 12 del 12/07/2001 Installazione degli impianti di telefonia mobile: direttive urbanistiche e criteri per l'individuazione dei siti. | Regolamento comunale | Inserimento di un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici nell'ambito del regolamento edilizio e delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale | Il regolamento oltre a comprendere quanto già previsto per i piani di localizzazione potrà: a) definire le aree maggiormente idonee all'installazione degli impianti nel rispetto delle caratteristiche storiche, ambientali e paesaggistiche del contesto territoriale comunale. b) definire i siti sensibili (scuole, asili, ospedali, case di cura, parchi e aree per il gioco e lo sport ecc.), in corrispondenza dei quali può essere esclusa l'installazione di impianti di telecomunicazione; c) definire i siti in cui può essere limitata o esclusa l'installazione di nuovi impianti di telefonia mobile. Il divieto comunque non può riguardare in modo generico zone territoriali omogenee (di cui al D.M. Lavori Pubblici 2 aprile 1968 n. 1444) ma, sarà possibile vietare l'installazione di nuovi impianti di telefonia in determinati siti se giustificati al fine di: 1) minimizzare i rischi di esposizione relativamente a siti sensibili; 2) evitare danni ai valori ambientali e paesaggistici; 3) tutelare gli interessi storici, artistici, architettonici; d) prevedere che il rilascio della concessione edilizia (permesso edilizio) sia subordinato alla presentazione di una adeguata documentazione che attesti il valore massimo di campo prodotto dall'impianto previsto, nonché l'interferenza con altri sistemi radianti preesistenti e/o contemporaneamente previsti o noti. In nessun caso il regolamento può prevedere deroghe ai parametri del D.M. n. 381/98 |
| Legge Regionale n° 8 del | Impianti per la telefonia | Rilascio autorizzazione all'installazione, | Art. 14 - Installazione, modifica e adeguamento degli impianti per la telefonia mobile |



Codice - titolo:

**PA02ELE REGISTRO DELLA LEGISLAZIONE
Adempimenti Pubblica Amministrazione**

Dicembre 2016

Pagina 87 di 120

| | | | |
|---|--------|--|---|
| 25/02/2005 Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2004 in materia di edilizia residenziale pubblica, viabilità, mobilità, urbanistica ed edilizia | mobile | modifica e adeguamento degli impianti per la telefonia mobile | 1) Ai fini della verifica di compatibilità igienico-sanitaria, l'installazione, la modifica e l'adeguamento degli impianti per la telefonia mobile, nonché la modifica delle caratteristiche di emissione dei medesimi, è subordinata al rilascio del provvedimento autorizzatorio da parte dei comuni territorialmente interessati nelle forme e nei tempi previsti dall'articolo 87 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 "Codice delle comunicazioni elettroniche". 2) Ai fini della conformità urbanistica ed edilizia l'installazione, la modifica e l'adeguamento degli impianti per la telefonia mobile necessitano del rilascio del permesso di costruire ai sensi degli articoli 10 e 3, comma 1, lettere e. 2) ed e. 4) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia". |
| Delib. Giunta Reg. n° 2176 del 08/08/2008 Piano regionale di monitoraggio e ottimizzazione dell'esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati da impianti di telecomunicazione. Implementazione catasto regionale. Periodo 2008/2010. Approvazione | | Verificare se nel territorio comunale sono presenti siti critici così come individuati dalle attività di monitoraggio di Arpav | Comuni con siti critici: - Baone (PD) - Valdobbiadene (TV) - Malga (TV) - Barbaria (TV) - Lusiana (VI) - Bassano del Grappa (VI) - Romano d'Ezzelino (VI) - Conco (VI) - Belluno - Rovigo - Mestre - Caorle - Venezia - Valdagno Castrazano (VE) - Vicenza - Affi (VR) - Boscochiesanuova (VR) - Trezzolano (VR) - Verona |
| DPCM del 08/07/2003 n.199 Limiti di esposizione, valori di attenzione e obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi | LIMITI | | ESPOSIZIONI A CAMPI ELETTRICI, MAGNETICI ED ELETTROMAGNETICI GENERATI A FREQUENZE COMPRESSE TRA 100 KHZ E 300 GHZ Rispetto dei <i>limiti di esposizione</i> di cui alla tabella 1 dell'allegato B del DPCM del 08/07/2003 (valori efficaci) Rispetto dei <i>valori di attenzione</i> della tabella 2 all'allegato B per esposizioni all'interno di edifici con permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere Rispetto dei valori (obiettivi di qualità) indicati nella tabella 3 dell'allegato B nelle aree all'aperto intensamente frequentate |



Codice - titolo:

**PA02ELE REGISTRO DELLA LEGISLAZIONE
Adempimenti Pubblica Amministrazione**

Dicembre 2016

Pagina 88 di 120

elettrici, magnetici ed
elettromagnetici generati
a frequenze comprese
tra 100 kHz e 300 GHz

Attuazione azioni di risanamento in caso di superamento dei limiti fissati



Codice - titolo:

**PA02ELE REGISTRO DELLA LEGISLAZIONE
Adempimenti Pubblica Amministrazione**

Dicembre 2016

Pagina 89 di 120

Sezione: ALTRI INQUINAMENTI Categoria: Rumore

| Leggi | Oggetto | Adempimenti | Note |
|---|-----------------------|---|--|
| Legge n° 447 del 26/10/1995 Legge quadro sull'inquinamento acustico DPCM 14/11/1997 Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore | Competenze dei comuni | Classificazione acustica del territorio comunale (punto a, c.1, art.6, L. 447/95) Adeguamento strumenti urbanistici ai sensi della classificazione acustica (punto b, c.1, art.6, L. 447/95) | Documenti da verificare: piano di zonizzazione, piani di risanamento e regolamenti di attuazione della normativa statale e regionale, oltre a procedure in atto per il controllo del rispetto della normativa (all'atto del rilascio delle concessioni edilizie, per i veicoli, per le attrezzature rumorose, per le attività temporanee e manifestazioni pubbliche) Art. 6. 1. Sono di competenza dei comuni secondo le leggi statali e regionali e i rispettivi statuti: a) la classificazione del territorio comunale secondo i criteri previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera a); b) il coordinamento degli strumenti urbanistici già adottati con le determinazioni assunte ai sensi della lettera a), c) l'adozione dei piani di risanamento di cui all'articolo 7; d) il controllo , secondo le modalità di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del rispetto della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico all'atto del rilascio delle concessioni edilizie relative a nuovi impianti e infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili e infrastrutture, nonché dei provvedimenti di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive; e) l'adozione di regolamenti per l'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dell'inquinamento acustico ; f) la rilevazione e il controllo delle emissioni sonore prodotte dai veicoli , fatte salve le disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni; g) i controlli di cui all'articolo 14, comma 2; h) l' autorizzazione , anche in deroga ai valori limite di cui all'articolo 2, comma 3, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile , nel rispetto delle prescrizioni indicate dal comune stesso. |
| | Valori limite | Rispetto dei valori limite, attenzione e qualità nella zonizzazione acustica del territorio (art.1 e 2, DPCM 14/11/97) | DPCM 14/11/1997 Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore Art. 1: 1. Il presente decreto, in attuazione dell'art. 3, comma 1, lettera a), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, determina i valori limite di emissione, i valori limite di immissione, i valori di |



Codice - titolo:

**PA02ELE REGISTRO DELLA LEGISLAZIONE
Adempimenti Pubblica Amministrazione**

Dicembre 2016

Pagina 90 di 120

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | attenzione ed i valori di qualità, di cui all'art. 2, comma 1, lettere e), f), g) ed h); comma 2; comma 3, lettere a) e b), della stessa legge. 2. I valori di cui al comma 1 sono riferiti alle classi di destinazione d'uso del territorio riportate nella tabella A allegata al presente decreto e adottate dai comuni ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 1, lettera a) e dell'art. 6, comma 1, lettera a), della legge 26 ottobre 1995, n. 447. |
| | Aree di interesse paesaggistico-ambientale | Individuazione aree a rilevante interesse e limiti connessi (c.3, art.6, L. 447/95) | Art. 6: 3. I comuni il cui territorio presenti un rilevante interesse paesaggistico-ambientale e turistico , hanno la facoltà di individuare limiti di esposizione al rumore inferiori a quelli determinati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), secondo gli indirizzi determinati dalla regione di appartenenza, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera f). Tali riduzioni non si applicano ai servizi pubblici essenziali di cui all'articolo 1 della legge 12 giugno 1990, n.146. |
| | Piani di risanamento acustico | Adozione piani di risanamento acustico (c.1, art.7, L. 447/95) Coordinamento PRA con PUT e altri piani ambientali (c.1 art.7, L.447/95) | Art. 7: 1. Nel caso di superamento dei valori di attenzione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), nonché nell'ipotesi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), ultimo periodo i comuni provvedono all'adozione di piani di risanamento acustico , assicurando il coordinamento con il piano urbano del traffico di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e con i piani previsti dalla vigente legislazione in materia ambientale. I piani di risanamento sono approvati dal consiglio comunale. I piani comunali di risanamento recepiscono il contenuto dei piani di cui all'articolo 3, comma 1, lettera i), e dell'articolo 10, comma 5. 2. I piani di risanamento acustico di cui al comma 1 devono contenere: a) l'individuazione della tipologia ed entità dei rumori presenti, incluse le sorgenti mobili, nelle zone da risanare, individuate ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a); b) l'individuazione dei soggetti a cui compete l'intervento; c) l'indicazione delle priorità, delle modalità e dei tempi per il risanamento; d) la stima degli oneri finanziari e dei mezzi necessari; e) le eventuali misure cautelari a carattere d'urgenza per la tutela dell'ambiente e della salute pubblica. |
| | Relazione sullo stato acustico | Presentazione relazione biennale sullo stato acustico del comune (c.5 art.7, L.447/95) | Documento da verificare: relazione sullo stato acustico Art. 7: 5. Nei comuni con popolazione superiore a cinquantamila abitanti la giunta comunale presenta al consiglio comunale una relazione biennale sullo stato acustico del comune. Il consiglio comunale approva la relazione e la trasmette alla regione e alla provincia per le iniziative di competenza. Per i comuni che adottano il piano di risanamento di cui al comma 1, la prima relazione è allegata al piano stesso. Per gli altri comuni, la prima relazione è |



Codice - titolo:

**PA02ELE REGISTRO DELLA LEGISLAZIONE
Adempimenti Pubblica Amministrazione**

Dicembre 2016

Pagina 91 di 120

| | | | |
|---|----------------------|---|---|
| | | | adottata entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. |
| | Controllo | Gestione del controllo sull'inquinamento acustico (art.9 e 14, L.447/95) | Art. 8: disposizioni in materia di impatto acustico Art. 9: 1. Qualora sia richiesto da eccezionali e urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il sindaco, il presidente della provincia, il presidente della giunta regionale, il prefetto, il ministro dell'Ambiente, secondo quanto previsto dall'articolo 8 della legge 3 marzo 1987, n. 59, e il Presidente del Consiglio dei ministri, nell'ambito delle rispettive competenze, con provvedimento motivato, possono ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività. Nel caso di servizi pubblici essenziali, tale facoltà è riservata esclusivamente al Presidente del Consiglio dei ministri. Art. 14: 2. Il comune esercita le funzioni amministrative relative al controllo sull'osservanza: a) delle prescrizioni attinenti il contenimento dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse; b) della disciplina stabilita all'articolo 8, comma 6, relativamente al rumore prodotto dall'uso di macchine rumorose e da attività svolte all'aperto; c) disciplina e delle prescrizioni tecniche relative all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6; d) della corrispondenza alla normativa vigente dei contenuti della documentazione fornita ai sensi dell'articolo 8, comma 5. |
| D.M. 31/10/1997 Metodologia di misura del rumore aeroportuale | Comunicazioni | Comunicazione delle valutazioni sull'impatto acustico delle aree aeroportuali (art.1) | Art. 1: 2. Le regioni disciplinano con propria legge le modalità per la presentazione della documentazione di impatto acustico prevista dall'art. 8, comma 2, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, per le aree ove sono effettuati gli atterraggi ed i decolli degli apparecchi utilizzati per il volo da diporto o sportivo, di cui alla legge 25 marzo 1985, n. 106, ed al decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1988, n. 404, e le aviosuperfici da realizzare successivamente all'entrata in vigore del presente decreto prevedendo l'obbligo, per i comuni, di dare comunicazione delle loro valutazioni all'Ente nazionale per l'aviazione civile, per le eventuali azioni di competenza |
| | Procedure antirumore | Nomina rappresentante per commissione (art.5) | Art. 5: 1. L'Ente nazionale per l'aviazione civile istituisce, per ogni aeroporto aperto al traffico civile, una commissione presieduta dal competente direttore della circoscrizione aeroportuale e composta da un rappresentante per ognuno dei seguenti soggetti: regione, provincia e comuni interessati; Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente; dell'Ente nazionale di assistenza al volo, vettori aerei, società di gestione aeroportuale. |
| D.P.R. 496 del | Attività di | Adeguamento PRA in base al piano di | Art. 3: |



Codice - titolo:

**PA02ELE REGISTRO DELLA LEGISLAZIONE
Adempimenti Pubblica Amministrazione**

Dicembre 2016

Pagina 92 di 120

| | | | |
|--|---|--|---|
| 11/12/1997 Regolamento recante norme per la riduzione dell'inquinamento acustico prodotto dagli aeromobili civili | abbattimento e contenimento del rumore. | abbattimento e contenimento del rumore da attività aeroportuali (art.3) | 1. Ai sensi dell'articolo 10, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, le società e gli enti gestori degli aeroporti, predispongono e presentano al comune interessato il piano di abbattimento e contenimento del rumore prodotto dalle attività aeroportuali, redatto in conformità a quanto stabilito dal Ministro dell'ambiente con proprio decreto. 2. I comuni recepiscono i contenuti di tali piani nei propri piani di risanamento , ai sensi dell'articolo 7 della legge 26 ottobre 1995, n. 447. |
| D.M. 29/11/2000 Predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore | Obblighi del gestore | Elenco piani di contenimento presentati da società ed enti gestori servizi pubblici (c.1, art.2) Notifica alle società del superamento limiti previsti (c.3, art.1) Registrazione e valutazione dei rilevamenti eseguiti dalle società per il conseguimento degli obiettivi di risanamento (c.5, art1) | gli obiettivi di risanamento previsti dal piano devono essere conseguiti entro quindici anni Art. 2: 1. Le società e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, inclusi i comuni, le province e le regioni, hanno l'obbligo di: individuare le aree in cui per effetto delle immissioni delle infrastrutture stesse si abbia superamento dei limiti di immissione previsti; determinare il contributo specifico delle infrastrutture al superamento dei limiti suddetti; presentare al comune e alla regione o all'autorità da essa indicata, ai sensi dell'art. 10, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, il piano di contenimento ed abbattimento del rumore prodotto nell'esercizio delle infrastrutture di cui sopra. 3. Fatti salvi i termini e le scadenze di cui al comma 2, ai fini della predisposizione dei piani di cui al presente decreto, i comuni possono notificare alle società ed enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, l'eventuale superamento dei limiti previsti 5. Entro sei mesi dalla data di ultimazione di ogni intervento previsto nel piano di risanamento, la società o l'ente gestore ivi compresi i comuni, le province e le regioni, nelle aree oggetto dello stesso piano, provvede ad eseguire rilevamenti per accertare il conseguimento degli obiettivi del risanamento e trasmette i dati relativi al comune ed alla regione o all'autorità da essa indicata. Nota: se PA gestore di servizi pubblici di trasporto compilare il Registro legislazione – Adempimenti Generali |
| | Attività di controllo | Registrazione della relazione sullo stato di avanzamento degli interventi di risanamento delle società di gestione servizi pubblici (art.6) Gestione del controllo sullo stato di avanzamento (art.6) | Art. 6: 1. Le società e gli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture comunicano entro il 31 marzo di ogni anno, e comunque entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, al Ministero dell'ambiente e alle regioni e ai comuni competenti, anche al fine del controllo dell'applicazione delle disposizioni in materia di accantonamento delle risorse finanziarie di cui all'art. 10, comma 5, della legge n. 447/1995: a) l'entità dei fondi accantonati annualmente e complessivamente a partire dalla data di entrata in vigore della legge n. 447/1995; b) lo stato di avanzamento fisico e finanziario dei singoli interventi previsti, comprensivo |



Codice - titolo:

**PA02ELE REGISTRO DELLA LEGISLAZIONE
Adempimenti Pubblica Amministrazione**

Dicembre 2016

Pagina 93 di 120

| | | | |
|--|-----------------------|---|---|
| D.P.R. 03/04/2001, n. 304 Disciplina delle emissioni sonore nello svolgimento delle attività motoristiche, a norma dell'articolo 11 della L. 26 ottobre 1995, 447 | Attività motoristiche | Gestione in deroga delle attività motoristiche (art.3 e 5) | anche degli interventi conclusi. Art. 3: 4. Le attività' o manifestazioni motoristiche sportive o di prova diverse da quelle di cui al comma 5, devono essere svolte nelle fasce orarie comprese tra le 9 e le 18,30, prevedendo di regola almeno un'ora di sospensione nel periodo compreso tra le ore 12 e le ore 15,30. I comuni interessati possono, per particolari esigenze, disporre deroghe alle predette fasce orarie. 5. Le manifestazioni sportive di Formula 1, Formula 3000, campionato mondiale di Moto Gran Prix e assimilabili, le prove, i test tecnici e le altre manifestazioni motoristiche possono essere autorizzate in deroga ai limiti di cui al comma 3, per un periodo massimo di trenta giorni nell'anno solare, comprensivi di prove e gare, e per ulteriori sette giorni per gli autodromi nei quali lo svolgimento di prove tecniche per manifestazioni sportive di Formula 1 sia previsto dalle Federazioni internazionali. 8. Le deroghe di cui ai precedenti commi devono essere richieste dai gestori degli autodromi al comune territorialmente competente, il quale le concede sentiti i comuni contigui interessati dal superamento dei valori limite di cui al comma 3. Le aree nelle quali e' previsto il superamento dei valori limite ed i relativi comuni di appartenenza, sono indicate in una relazione tecnica allegata alla richiesta di deroga Art. 5: 1. Al fine di verificare la rispondenza ai limiti di cui all'articolo 3 e per la valutazione della richiesta di concessione di deroga di cui all'articolo 3, commi 5 e 6, i comuni interessati richiedono ai gestori degli autodromi e delle piste motoristiche di prova e per attività' sportive, l'installazione di un sistema di monitoraggio del rumore prodotto dalle citate infrastrutture, nelle aree indicate messe a disposizione dai medesimi comuni, sentito l'organo tecnico di controllo ambientale competente. I gestori degli autodromi e delle piste motoristiche di prova e per attività' sportive sono obbligati ad ottemperare alla richiesta. La documentazione relativa deve essere conservata presso i gestori e resa disponibile per le funzioni di controllo da parte degli organi di vigilanza. I gestori degli autodromi trasmettono ai comuni ed alla regione interessati la documentazione relativa ai controlli sui dispositivi di scarico dei veicoli ammessi in pista, effettuati secondo quanto previsto, in materia di emissioni sonore, dai regolamenti sportivi nazionali ed internazionali. |
| DPR 30.03.2004 n.142 Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a | Limiti di immissione | Recepimento di limiti e fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali. Piani di risanamento a cura dei gestori | il comune deve recepire tali limiti nella propria zonizzazione acustica. Il gestore dell'infrastruttura stradale deve verificare il rispetto dei limiti di immissione, altrimenti dovrà redigere un piano di risanamento. Per infrastrutture esistenti, gli interventi sul recettore sono a carico del titolare della concessione edilizia o permesso di costruire. |



Codice - titolo:

**PA02ELE REGISTRO DELLA LEGISLAZIONE
Adempimenti Pubblica Amministrazione**

Dicembre 2016

Pagina 94 di 120

| | | | |
|---|--|--|--|
| norma dell'art.11 della L 447/97 | | | |
| D.Lgs. n° 194 del 19/08/2005 Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale | Mappatura acustica e mappe acustiche strategiche | Trasmissione alla regione delle mappe acustiche strategiche (art.3, D.Lgs.194/05) | Art. 3: 1. Entro il 30 giugno 2007: a) l'autorita' individuata dalla regione o dalla provincia autonoma elabora e trasmette alla regione o alla provincia autonoma competente le mappe acustiche strategiche, nonche' i dati di cui all'allegato 6, relativi al precedente anno solare, degli agglomerati con piu' di 250.000 abitanti ; b) le societa' e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture elaborano e trasmettono alla regione o alla provincia autonoma competente la mappatura acustica, nonche' i dati di cui all'allegato 6, riferiti al precedente anno solare, degli assi stradali principali su cui transitano piu' di 6.000.000 di veicoli all'anno, degli assi ferroviari principali su cui transitano piu' di 60.000 convogli all'anno e degli aeroporti principali. Nel caso di infrastrutture principali che interessano piu' regioni gli stessi enti trasmettono la mappatura acustica ed i dati di cui all'allegato 6 relativi a dette infrastrutture al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ed alle regioni o province autonome competenti. 2. Nel caso di servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture ricadenti negli agglomerati di cui al comma 1, lettera a), la mappatura acustica prevista al comma 1, lettera b), nonche' i dati di cui all'allegato 6, sono trasmessi entro il 31 dicembre 2006 all'autorita' individuata al comma 1, lettera a). 3. Entro il 30 giugno 2012: a) l'autorita' individuata dalla regione o dalla provincia autonoma elabora e trasmette alla regione o alla provincia autonoma competente le mappe acustiche strategiche degli agglomerati, nonche' i dati di cui all'allegato 6, riferiti al precedente anno solare; b) le societa' e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture elaborano e trasmettono alla regione o alla provincia autonoma competente la mappatura acustica, nonche' i dati di cui all'allegato 6, riferiti al precedente anno solare, degli assi stradali e ferroviari principali. Nel caso di infrastrutture principali che interessano piu' regioni gli stessi enti trasmettono la mappatura acustica ed i dati di cui all'allegato 6 relativi a dette infrastrutture al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ed alle regioni o province autonome competenti. 4. Nel caso di servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture ricadenti negli agglomerati di cui al comma 3, lettera a), la mappatura acustica prevista al comma 3, lettera b), nonche' i dati di cui all'allegato 6, sono trasmessi entro il 31 dicembre 2011 all'autorita' individuata al comma 3, lettera a). |
| | Piani d'azione | Elaborazione e trasmissione alla regione dei piani di azione (art.4, D.Lgs.194/05) | Art. 4:- 1. Entro il 18 luglio 2008: a) l'autorita' individuata dalla regione o dalla provincia autonoma, tenuto conto dei risultati |



Codice - titolo:

**PA02ELE REGISTRO DELLA LEGISLAZIONE
Adempimenti Pubblica Amministrazione**

Dicembre 2016

Pagina 95 di 120

| | | | |
|----------------------------|----------------|---|--|
| | | | <p>delle mappe acustiche strategiche di cui all'articolo 3, elabora e trasmette alla regione od alla provincia autonoma competente i piani di azione e le sintesi di cui all'allegato 6 per gli agglomerati con piu' di 250.000 abitanti;</p> <p>b) le societa' e gli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, tenuto conto dei risultati della mappatura acustica di cui all'articolo 3, elaborano e trasmettono alla regione od alla provincia autonoma competente i piani di azione e le sintesi di cui all'allegato 6, per gli assi stradali principali su cui transitano piu' di 6.000.000 di veicoli all'anno, per gli assi ferroviari principali su cui transitano piu' di 60.000 convogli all'anno e per gli aeroporti principali. Nel caso di infrastrutture principali che interessano piu' regioni gli stessi enti trasmettono i piani d'azione e le sintesi di cui all'allegato 6 relativi a dette infrastrutture al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ed alle regioni o province autonome competenti.</p> <p>2. Nel caso di servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture ricadenti negli agglomerati di cui al comma 1, lettera a), i piani d'azione previsti al comma 1, lettera b), nonche' le sintesi di cui all'allegato 6, sono trasmessi entro il 18 gennaio 2008 all'autorita' individuata al comma 1 lettera a).</p> <p>3. Entro il 18 luglio 2013:</p> <p>a) l'autorita' individuata dalla regione o dalla provincia autonoma, tenuto conto dei risultati delle mappe acustiche strategiche di cui all'articolo 3, elabora e trasmette alla regione od alla provincia autonoma competente i piani di azione e le sintesi di cui all'allegato 6 per gli agglomerati;</p> <p>b) le societa' e gli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, tenuto conto dei risultati della mappatura acustica di cui all'art. 3, elaborano e trasmettono alla regione od alla provincia autonoma competente i piani di azione e le sintesi di cui all'allegato 6, per gli assi stradali e ferroviari principali. Nel caso di infrastrutture principali che interessano piu' regioni gli stessi enti trasmettono i piani d'azione e le sintesi di cui all'allegato 6 relativi a dette infrastrutture al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ed alle regioni o province autonome competenti.</p> <p>4. Nel caso di servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture ricadenti negli agglomerati di cui al comma 3, lettera a), i piani d'azione previsti al comma 3, lettera b), nonche' le sintesi di cui all'allegato 6, sono trasmessi entro il 18 gennaio 2013 all'autorita' individuata al comma 3, lettera a).</p> <p>8. I piani d'azione previsti ai commi 1 e 3 recepiscono e aggiornano i piani di contenimento e di abbattimento del rumore prodotto per lo svolgimento dei servizi pubblici di trasporto, i piani comunali di risanamento acustico ed i piani regionali triennali di intervento per la bonifica dall'inquinamento acustico adottati ai sensi degli articoli 3, comma 1, lettera i), 10, comma 5, 7 e 4, comma 2, della legge 26 ottobre 1995, n. 447</p> |
| Deliberazione della | Competenze dei | Classificazione acustica del territorio | Documenti da verificare: piano di zonizzazione, piani di risanamento e regolamenti di |



Codice - titolo:

**PA02ELE REGISTRO DELLA LEGISLAZIONE
Adempimenti Pubblica Amministrazione**

Dicembre 2016

Pagina 96 di 120

| | | | |
|--|--------------------------|--|---|
| Giunta Regionale n° 4313 del 21/09/1993 Criteri orientativi per le Amministrazioni Comunali del Veneto nella suddivisione dei rispettivi territori secondo le classi previste nella Tab 1 allegata al DPCM 1 Marzo 1991: "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno. Immediata eseguibilità". | comuni | comunale | attuazione della normativa statale e regionale, oltre a procedure in atto per il controllo del rispetto della normativa (all'atto del rilascio delle concessioni edilizie, per i veicoli, per le attrezzature rumorose, per le attività temporanee e manifestazioni pubbliche) |
| LR 33/1985 Norme per la tutela dell'ambiente | Competenze del comune | Approvazione del piano di risanamento acustico Controllo sull'inquinamento ambientale prodotto da vibrazioni e rumori | |
| L. R. Veneto n. 21 del 10/05/99 Norme in materia di inquinamento acustico | Autorizzazione in deroga | Richiesta autorizzazione in deroga per attività temporanee | Art. 1.- Al fine di promuovere la salvaguardia della salute pubblica e la riqualificazione ambientale, in attuazione della legge 26 ottobre 1995, n. 447, "Legge quadro sull'inquinamento acustico", la Regione Veneto detta norme di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento prodotto dal rumore. |



Codice - titolo:

**PA02ELE REGISTRO DELLA LEGISLAZIONE
Adempimenti Pubblica Amministrazione**

Dicembre 2016

Pagina 97 di 120

Sezione: ALTRI INQUINAMENTI Categoria: Inquinamento luminoso

| Leggi | Oggetto | Adempimenti | Note |
|---|-----------------------|-----------------------------|---|
| L.R. 07/08/09, n. 17 Nuove norme per il contenimento dell'inquinamento luminoso, il risparmio energetico nell'illuminazione per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici. | Illuminazione esterna | Art. 5 - Compiti dei Comuni | <p>1. I Comuni:</p> <p>a) Adozione del Piano dell'illuminazione per il contenimento dell'inquinamento luminoso (PICIL), entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge</p> <p>b) adeguamento dei regolamenti edilizi alle disposizioni della presente legge;</p> <p>c) regime dell'autorizzazione comunale a tutti gli impianti di illuminazione esterna, anche a scopo pubblicitario;</p> <p>d) controlli periodici effettuati autonomamente o su segnalazione degli osservatori astronomici di cui all'articolo 8, delle associazioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d) e dell'Osservatorio di cui all'articolo 6, a garantire il rispetto e l'applicazione della presente legge sul territorio di propria competenza;</p> <p>e) bonifica, entro tre anni dalla individuazione delle priorità di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), degli impianti e delle aree di grande inquinamento luminoso o, per gli impianti d'illuminazione esterna privati, imposizione di bonifica ai soggetti privati che ne sono i proprietari;</p> <p>f) verifica, anche su segnalazione degli osservatori astronomici di cui all'articolo 8, delle associazioni di cui all'articolo 3 e dell'Osservatorio permanente sul fenomeno dell'inquinamento luminoso di cui all'articolo 6, dei punti luce non corrispondenti ai requisiti previsti dalla presente legge, disponendo affinché essi vengano modificati o sostituiti o comunque uniformati ai requisiti ed ai criteri stabiliti;</p> <p>g) individuazione degli apparecchi di illuminazione pericolosi per la viabilità stradale e autostradale, in quanto responsabili di fenomeni di abbagliamento o distrazione per i veicoli in transito, e dispongono immediati interventi di normalizzazione, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla presente legge;</p> <p>h) applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 11, destinando i relativi proventi per le finalità di cui al comma 4 del medesimo articolo.</p> <p>2. I comuni possono svolgere le attività di verifica e controllo di propria competenza con l'avvalimento dell'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV), di cui alla legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32, "Norme per l'istituzione ed il funzionamento dell'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV)" e successive modifiche.</p> <p>3. In armonia con i principi del Protocollo di Kyoto, i comuni assumono le iniziative necessarie a contenere l'incremento annuale dei consumi di energia elettrica per illuminazione esterna notturna pubblica nel territorio di propria competenza entro l'uno per cento del consumo effettivo registrato alla data di entrata in vigore della presente legge.</p> |



Codice - titolo:

PA02ELE REGISTRO DELLA LEGISLAZIONE
Adempimenti Pubblica Amministrazione

Dicembre 2016

Pagina 98 di 120

4. Ai fini di cui al comma 3 i comuni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, rilevano il consumo di energia elettrica per illuminazione esterna notturna pubblica nel territorio di propria competenza, misurato in chilowattora/anno, nonché la quota annuale di incremento massima (IA) ammissibile.
5. Fra le iniziative di cui al comma 3 i comuni:
- a) provvedono alla sostituzione dei vecchi impianti con nuovi impianti a più elevata efficienza e minore potenza installata e, quando possibile, realizzano nuovi impianti con sorgenti luminose di potenze inferiori a 75W a parità di punti luce;
 - b) adottano dispositivi che riducono il flusso luminoso installato.
6. Il risparmio di consumo di energia elettrica che, all'esito dell'assunzione delle iniziative di cui al comma 3, risulti effettivamente conseguito, può essere contabilizzato ai fini della quantificazione delle quote annuali d'incremento (IA); dette quote possono essere inoltre cumulate, previa adeguata e dettagliata contabilizzazione.
7. Tutti i capitolati relativi all'illuminazione pubblica e privata devono essere conformi alle disposizioni della presente legge e le gare d'appalto devono privilegiare criteri di valutazione di favore per le soluzioni che garantiscano maggior risparmio energetico, manutentivo, minori potenze installate e minor numero di corpi illuminanti, a parità di area da illuminare e di requisiti illuminotecnici



Codice - titolo:

**PA02ELE REGISTRO DELLA LEGISLAZIONE
Adempimenti Pubblica Amministrazione**

Dicembre 2016

Pagina 99 di 120

Sezione: SUOLO Categoria: Bonifiche

| Leggi | Oggetto | Adempimenti | Note |
|--|--|---|---|
| L. 31/07/2002, n. 179 Disposizioni in materia ambientale | Attuazione degli interventi nelle aree da bonificare | Gestione delle bonifiche in atto nel proprio territorio | Verificare la presenza di aree soggette a bonifica ai sensi del D.Lgs. 152/06 Verificare l'applicazione degli accordi e delle responsabilità per approvazione progetti e controllo delle bonifiche in atto ai sensi della nuovo TU sulle leggi ambientali |
| D.Lgs N152 del 03/04/06 Norme in materia ambientale così come modificato dal D.Lgs N4 del 16/01/08 | Procedure operative ed amministrative | Registrazione delle comunicazioni (c.2 e 3, art.242) Nomina rappresentante per conferenza dei servizi (c.5, art 242) | Art. 242: 1. Al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito, il responsabile dell'inquinamento mette in opera entro ventiquattro ore le misure necessarie di prevenzione e ne dà immediata comunicazione ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 304, comma 2. La medesima procedura si applica all'atto di individuazione di contaminazioni storiche che possano ancora comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione. 2. Il responsabile dell'inquinamento, attuate le necessarie misure di prevenzione, svolge, nelle zone interessate dalla contaminazione, un'indagine preliminare sui parametri oggetto dell'inquinamento e, ove accerti che il livello delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) non sia stato superato, provvede al ripristino della zona contaminata, dandone notizia, con apposita autocertificazione, al Comune ed alla Provincia competenti per territorio entro quarantotto ore dalla comunicazione. L'autocertificazione conclude il procedimento di notifica di cui al presente articolo, ferme restando le attività di verifica e di controllo da parte dell'autorità competente da effettuarsi nei successivi quindici giorni. Nel caso in cui l'inquinamento non sia riconducibile ad un singolo evento, i parametri da valutare devono essere individuati, caso per caso, sulla base della storia del sito e delle attività ivi svolte nel tempo. 3. Qualora l'indagine preliminare di cui al comma 2 accerti l'venuto superamento delle CSC anche per un solo parametro, il responsabile dell'inquinamento ne dà immediata notizia al comune ed alle province competenti per territorio con la descrizione delle misure di prevenzione e di messa in sicurezza di emergenza adottate . Nei successivi trenta giorni, presenta alle predette amministrazioni, nonché alla regione territorialmente competente il piano di caratterizzazione con i requisiti di cui all'Allegato 2 alla parte quarta del presente decreto. Entro i trenta giorni successivi la regione, convocata la conferenza di servizi, autorizza il piano di caratterizzazione con eventuali prescrizioni integrative . L'autorizzazione regionale costituisce assenso per tutte le opere connesse alla caratterizzazione, sostituendosi ad ogni altra |



Codice - titolo:

**PA02ELE REGISTRO DELLA LEGISLAZIONE
Adempimenti Pubblica Amministrazione**

Dicembre 2016

Pagina 100 di 120

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | <p>autorizzazione, concessione, concerto, intesa, nulla osta da parte della pubblica amministrazione.</p> <p>4. Sulla base delle risultanze della caratterizzazione, al sito è applicata la procedura di analisi del rischio sito specifica per la determinazione delle concentrazioni soglia di rischio (CSR). I criteri per l'applicazione della procedura di analisi di rischio sono riportati nell'Allegato 1 alla parte quarta del presente decreto. Entro sei mesi dall'approvazione del piano di caratterizzazione, il soggetto responsabile presenta alla regione i risultati dell'analisi di rischio. La conferenza di servizi convocata dalla regione, a seguito dell'istruttoria svolta in contraddittorio con il soggetto responsabile, cui è dato un preavviso di almeno venti giorni, approva il documento di analisi di rischio entro i sessanta giorni dalla ricezione dello stesso. Tale documento è inviato ai componenti della conferenza di servizi almeno venti giorni prima della data fissata per la conferenza e, in caso di decisione a maggioranza, la delibera di adozione fornisce una adeguata ed analitica motivazione rispetto alle opinioni dissenzienti espresse nel corso della conferenza.</p> <p>5. Qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è inferiore alle concentrazioni soglia di rischio, la conferenza dei servizi, con l'approvazione del documento dell'analisi del rischio, dichiara concluso positivamente il procedimento. In tal caso la conferenza di servizi può prescrivere lo svolgimento di un programma di monitoraggio sul sito circa la stabilizzazione della situazione riscontrata in relazione agli esiti dell'analisi di rischio e all'attuale destinazione d'uso del sito. A tal fine, il soggetto responsabile, entro sessanta giorni dall'approvazione di cui sopra, invia alla provincia ed alla regione competenti per territorio un piano di monitoraggio nel quale sono individuati:</p> <ul style="list-style-type: none">a) i parametri da sottoporre a controllo;b) la frequenza e la durata del monitoraggio. |
| | | Gestione attività previste dalla conferenza dei servizi (c.6, 7 e 13, art.242) | <p>6. La regione, sentita la provincia, approva il piano di monitoraggio entro trenta giorni dal ricevimento dello stesso. L'anzidetto termine può essere sospeso una sola volta, qualora l'autorità competente ravvisi la necessità di richiedere, mediante atto adeguatamente motivato, integrazioni documentali o approfondimenti del progetto, assegnando un congruo termine per l'adempimento. In questo caso il termine per l'approvazione decorre dalla ricezione del progetto integrato. Alla scadenza del periodo di monitoraggio il soggetto responsabile ne dà comunicazione alla regione ed alla provincia, inviando una relazione tecnica riassuntiva degli esiti del monitoraggio svolto. Nel caso in cui le attività di monitoraggio rilevino il superamento di uno o più delle concentrazioni soglia di rischio, il soggetto responsabile dovrà avviare la procedura di bonifica di cui al comma 7.</p> |



Codice - titolo:

**PA02ELE REGISTRO DELLA LEGISLAZIONE
Adempimenti Pubblica Amministrazione**

Dicembre 2016

Pagina 101 di 120

7. Qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è superiore ai valori di concentrazione soglia di rischio (CSR), il soggetto responsabile sottopone alla regione, nei successivi sei mesi dall'approvazione del documento di analisi di rischio, il progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente, e, ove necessario, le ulteriori misure di riparazione e di ripristino ambientale, al fine di minimizzare e ricondurre ad accettabilità il rischio derivante dallo stato di contaminazione presente nel sito. **La regione, acquisito il parere del comune e della provincia interessati mediante apposita conferenza di servizi e sentito il soggetto responsabile, approva il progetto**, con eventuali prescrizioni ed integrazioni entro sessanta giorni dal suo ricevimento. Tale termine può essere sospeso una sola volta, qualora la regione ravvisi la necessità di richiedere, mediante atto adeguatamente motivato, integrazioni documentali o approfondimenti al progetto, assegnando un congruo termine per l'adempimento. In questa ipotesi il termine per l'approvazione del progetto decorre dalla presentazione del progetto integrato. Ai soli fini della realizzazione e dell'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie all'attuazione del progetto operativo e per il tempo strettamente necessario all'attuazione medesima, l'autorizzazione regionale di cui al presente comma sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente compresi, in particolare, quelli relativi alla valutazione di impatto ambientale, ove necessaria, alla gestione delle terre e rocce da scavo all'interno dell'area oggetto dell'intervento ed allo scarico delle acque emunte dalle falde. **L'autorizzazione costituisce, altresì, variante urbanistica e comporta dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza ed indifferibilità dei lavori.** Con il provvedimento di approvazione del progetto sono stabiliti anche i tempi di esecuzione, indicando altresì le eventuali prescrizioni necessarie per l'esecuzione dei lavori ed è fissata l'entità delle garanzie finanziarie, in misura non superiore al cinquanta per cento del costo stimato dell'intervento, che devono essere prestate in favore della regione per la corretta esecuzione ed il completamento degli interventi medesimi.

11. Nel caso di eventi avvenuti anteriormente all'entrata in vigore della parte quarta del presente decreto che si manifestino successivamente a tale data in assenza di rischio immediato per l'ambiente e per la salute pubblica, il soggetto interessato comunica alla regione, alla provincia e al comune competenti l'esistenza di una potenziale contaminazione unitamente al piano di caratterizzazione del sito, al fine di determinarne l'entità e l'estensione con riferimento ai parametri indicati nelle CSC ed applica le procedure di cui ai commi 4 e seguenti.

12. Le indagini ed attività istruttorie sono svolte dalla provincia, che si avvale della



Codice - titolo:

**PA02ELE REGISTRO DELLA LEGISLAZIONE
Adempimenti Pubblica Amministrazione**

Dicembre 2016

Pagina 102 di 120

| | | | |
|--|---|--|---|
| | | | competenza tecnica dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente e si coordina con le altre amministrazioni. 13. La procedura di approvazione della caratterizzazione e del progetto di bonifica si svolge in Conferenza di servizi convocata dalla regione e costituita dalle amministrazioni ordinariamente competenti a rilasciare i permessi, autorizzazioni e concessioni per la realizzazione degli interventi compresi nel piano e nel progetto. |
| | Ordinanze | Gestione ordinanze (art.244) | Art. 244: 1. Le pubbliche amministrazioni che nell'esercizio delle proprie funzioni individuano siti nei quali accertino che i livelli di contaminazione sono superiori ai valori di concentrazione soglia di contaminazione, ne danno comunicazione alla regione, alla provincia e al comune competenti. 2. La provincia, ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, dopo aver svolto le opportune indagini volte ad identificare il responsabile dell'evento di superamento e sentito il comune, diffida con ordinanza motivata il responsabile della potenziale contaminazione a provvedere ai sensi del presente titolo. 3. L'ordinanza di cui al comma 2 è comunque notificata anche al proprietario del sito ai sensi e per gli effetti dell'articolo 253. 4. Se il responsabile non sia individuabile o non provveda e non provveda il proprietario del sito né altro soggetto interessato, gli interventi che risultassero necessari ai sensi delle disposizioni di cui al presente titolo sono adottati dall'amministrazione competente in conformità a quanto disposto dall'articolo 250. Art. 253 - oneri reali e privilegi speciali 1. Gli interventi di cui al presente titolo costituiscono onere reale sui siti contaminati qualora effettuati d'ufficio dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 250. L'onere reale viene iscritto a seguito della approvazione del progetto di bonifica e deve essere indicato nel certificato di destinazione urbanistica. 2. Le spese sostenute per gli interventi di cui al comma 1 sono assistite da privilegio speciale immobiliare sulle aree medesime, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2748, secondo comma, del codice civile. Detto privilegio si può esercitare anche in pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi sull'immobile. |
| | Obblighi di intervento e di notifica da parte dei soggetti non responsabili della potenziale contaminazione | Registrazione e gestione delle comunicazioni (art.245) | Art. 245: 1. Le procedure per gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale disciplinate dal presente titolo possono essere comunque attivate su iniziativa degli interessati non responsabili. 2. Fatti salvi gli obblighi del responsabile della potenziale contaminazione di cui all'articolo 242, il proprietario o il gestore dell'area che rilevi il superamento o il pericolo concreto e attuale del superamento delle concentrazione soglia di contaminazione (CSC) deve darne comunicazione alla Regione, alla Provincia ed al |



Codice - titolo:

**PA02ELE REGISTRO DELLA LEGISLAZIONE
Adempimenti Pubblica Amministrazione**

Dicembre 2016

Pagina 103 di 120

| | | | |
|--|---|--|--|
| | | | Comune territorialmente competenti e attuare le misure di prevenzione secondo la procedura di cui all'articolo 242. La provincia, una volta ricevute le comunicazioni di cui sopra, si attiva, sentito il comune, per l'identificazione del soggetto responsabile al fine di dar corso agli interventi di bonifica. È comunque riconosciuta al proprietario o ad altro soggetto interessato la facoltà di intervenire in qualunque momento volontariamente per la realizzazione degli interventi di bonifica necessari nell'ambito del sito in proprietà o disponibilità. |
| | Bonifica da parte dell'amministrazione | Gestione interventi di bonifica da parte del comune (c.1, art.250) | Art. 250 - 1. Qualora i soggetti responsabili della contaminazione non provvedano direttamente agli adempimenti disposti dal presente titolo ovvero non siano individuabili e non provvedano né il proprietario del sito né altri soggetti interessati, le procedure e gli interventi di cui all'articolo 242 sono realizzati d'ufficio dal comune territorialmente competente e, ove questo non provveda, dalla regione , secondo l'ordine di priorità fissati dal piano regionale per la bonifica delle aree inquinate, avvalendosi anche di altri soggetti pubblici o privati, individuati ad esito di apposite procedure ad evidenza pubblica. Al fine di anticipare le somme per i predetti interventi le regioni possono istituire appositi fondi nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio. |
| | Censimento ed anagrafe dei siti da bonificare | Individuazione aree all'interno dei strumenti urbanistici comunali (c.2, art.151) | Art. 251: 2. Qualora, all'esito dell'analisi di rischio sito specifica venga accertato il superamento delle concentrazioni di rischio, tale situazione viene riportata dal certificato di destinazione urbanistica, nonché dalla cartografia e dalle norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico generale del comune e viene comunicata all'Ufficio tecnico erariale competente. |
| Circolare del Presidente della Giunta Regionale n° 60 del 19/11/1986 Interventi di bonifica e recupero ambientale di discariche non controllate e abusive (DPR n. 915/1982). | Discariche abusive | Obbligo per il sindaco di imporre al titolare della discarica abusiva la predisposizione di un progetto di bonifica e recupero ambientale e la realizzazione degli interventi previsti | |
| DGR. 18 gennaio 2002, n. 10 Indirizzi operativi in ordine alla corretta | Procedure semplificate | Procedure semplificate per la realizzazione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale | |



Codice - titolo:

**PA02ELE REGISTRO DELLA LEGISLAZIONE
Adempimenti Pubblica Amministrazione**

Dicembre 2016

Pagina 104 di 120

| | | | |
|--|-----------------------|---|---|
| applicazione dell'art. 13 del d.m. 25.10.1999, n. 471, "Interventi di bonifica e ripristino ambientale che non richiedono autorizzazione" | | | |
| Legge Regionale n° 3 del 21/01/2000 Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti. DGR 11 luglio 2006, n. 2166 Primi indirizzi per la corretta applicazione del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 recante "Norme in materia ambientale": parte IV, per quanto riguarda la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti contaminati e parte V relativamente alle emissioni in atmosfera | Competenze dei comuni | Approvazione progetti di bonifica Determinazione garanzie finanziarie | Art. 7 LR 3/2000 Competenze dei comuni 1. Le competenze dei comuni nel quadro dell'ordinamento statale e, in particolare, dell'articolo 21 del decreto legislativo n. 22/1997, consistono principalmente: (...) c) nella approvazione dei progetti di bonifica dei siti inquinati ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 22/1997, stabilendo inoltre l'ammontare delle garanzie finanziarie determinate ai sensi dell'articolo 26, comma 9. |
| Deliberazione Giunta Regionale 30 dicembre 2008, n. 4067 Istituzione dell'Anagrafe dei Siti da Bonificare ai sensi del D.lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e ss.mm.ii. | Siti da bonificare | L'inserimento e l'aggiornamento dei dati saranno effettuati a cura dei Dipartimenti Provinciali (Dap) di Arpav, in collaborazione con il Comune sede dell'evento e la Provincia, con il coordinamento della Regione Veneto. | |
| Deliberazione della Giunta Regionale n. 3546 del 17.11.2009 (pubblicato nel BUR n. 101 del 11/12/2009) | Siti da bonificare | Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 . parte IV – articolo 199; L.R. 21 gennaio 2000, n. 3 – articolo 12. Integrazione al "Piano regionale per la bonifica delle aree inquinate" adottato con D.G.R. n. 157 del 25 gennaio 2000. | |
| DGRV n. 4067 del | | Istituzione dell'Anagrafe dei siti da bonificare ai | |



Codice - titolo:

**PA02ELE REGISTRO DELLA LEGISLAZIONE
Adempimenti Pubblica Amministrazione**

Dicembre 2016

Pagina 105 di 120

| | | | |
|---|--|---|--|
| 30.12.2009 | | sensi del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e ss.mm.ii. | |
| DGRV n. 30 del 29/04/2015 Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali. Dlgs n. 152 del 2006 e ss.mm.ii. e L.R. n. 3 del 2000 e ss.mm.ii. – Elaborato E: Piano Regionale per la Bonifica delle aree inquinate (PRBAI) | Piano regionale per la bonifica delle aree inquinate | | Il Piano fornisce, da una parte, un aggiornamento dell'Anagrafe regionale dei siti contaminati (di cui DGRV 4067/2009) e, dall'altra, le modalità e i criteri necessari per l'aggiornamento dell'elenco dei siti contaminati ricadenti nel territorio regionale (aggiornamento con cadenza annuale). |



Codice - titolo:

**PA02ELE REGISTRO DELLA LEGISLAZIONE
Adempimenti Pubblica Amministrazione**

Dicembre 2016

Pagina 106 di 120

Sezione: SUOLO Categoria: Difesa del suolo

| Leggi | Oggetto | Adempimenti | Note |
|--|--|--|--|
| D.Lgs N152 del 03/04/06 Norme in materia ambientale così come modificato dal D.Lgs N4 del 16/01/08 | Attività di difesa del suolo | Gestione delle attività in atto nel proprio territorio | Verificare la presenza di interventi a difesa del suolo Valutare e descrivere lo stato di avanzamento dei progetti e degli interventi attivati ai sensi della L. 183/89 Verificare l'applicazione degli accordi e delle responsabilità per approvazione progetti e controllo degli interventi in atto ai sensi della nuovo TU sulle leggi ambientali |
| | Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione | Individuazione azioni volte a garantire la difesa del suolo e la lotta alla desertificazione | Art. 53 - finalità 1. Le disposizioni di cui alla presente sezione sono volte ad assicurare la tutela ed il risanamento del suolo e del sottosuolo, il risanamento idrogeologico del territorio tramite la prevenzione dei fenomeni di dissesto, la messa in sicurezza delle situazioni a rischio e la lotta alla desertificazione. 2. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1, la pubblica amministrazione svolge ogni opportuna azione di carattere conoscitivo, di programmazione e pianificazione degli interventi, nonché preordinata alla loro esecuzione, in conformità alle disposizioni che seguono. 3. Alla realizzazione delle attività previste al comma 1 concorrono, secondo le rispettive competenze, lo Stato, le regioni a statuto speciale ed ordinario, le province autonome di Trento e di Bolzano, le province, i comuni e le comunità montane e i consorzi di bonifica e di irrigazione. Art. 62: 1. I comuni, le province, i loro consorzi o associazioni, le comunità montane, i consorzi di bonifica e di irrigazione, i consorzi di bacino imbrifero montano e gli altri enti pubblici e di diritto pubblico con sede nel distretto idrografico partecipano all'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del suolo nei modi e nelle forme stabilite dalle regioni singolarmente o d'intesa tra loro, nell'ambito delle competenze del sistema delle autonomie locali. 2. Gli enti di cui al comma 1 possono avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, del Servizio geologico d'Italia - Dipartimento difesa del suolo dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) e sono tenuti a collaborare con la stessa. |
| | Piano di bacino | Acquisizione delle disposizioni previste dai | Art 65 |



Codice - titolo:

**PA02ELE REGISTRO DELLA LEGISLAZIONE
Adempimenti Pubblica Amministrazione**

Dicembre 2016

Pagina 107 di 120

| | | | |
|--|------------------------------|--|---|
| | distrettuale | Piani di bacino Adeguamento piani territoriali al piano di Bacino | <p>1. Il Piano di bacino distrettuale, di seguito Piano di bacino, ha valore di piano territoriale di settore ed è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo ed alla corretta utilizzazione della acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato.</p> <p>2. Il Piano di bacino è redatto dall'Autorità di bacino</p> <p>...</p> <p>4. Le disposizioni del Piano di bacino approvato hanno carattere immediatamente vincolante per le amministrazioni ed enti pubblici, nonché per i soggetti privati, ove trattasi di prescrizioni dichiarate di tale efficacia dallo stesso Piano di bacino. In particolare, i piani e programmi di sviluppo socio-economico e di assetto ed uso del territorio devono essere coordinati, o comunque non in contrasto, con il Piano di bacino approvato.</p> <p>5. Ai fini di cui al comma 4, entro dodici mesi dall'approvazione del Piano di bacino le autorità competenti provvedono ad adeguare i rispettivi piani territoriali e programmi regionali quali, in particolare, quelli relativi alle attività agricole, zootecniche ed agroforestali, alla tutela della qualità delle acque, alla gestione dei rifiuti, alla tutela dei beni ambientali ed alla bonifica.</p> <p>6. Fermo il disposto del comma 4, le regioni, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del Piano di bacino sui rispettivi Bollettini Ufficiali regionali, emanano ove necessario le disposizioni concernenti l'attuazione del piano stesso nel settore urbanistico. Decorso tale termine, gli enti territorialmente interessati dal Piano di bacino sono comunque tenuti a rispettarne le prescrizioni nel settore urbanistico. Qualora gli enti predetti non provvedano ad adottare i necessari adempimenti relativi ai propri strumenti urbanistici entro sei mesi dalla data di comunicazione delle predette disposizioni, e comunque entro nove mesi dalla pubblicazione dell'approvazione del Piano di bacino, all'adeguamento provvedono d'ufficio le regioni.</p> <p>7. In attesa dell'approvazione del Piano di bacino, le Autorità di bacino adottano misure di salvaguardia con particolare riferimento ai bacini montani, ai torrenti di alta valle ed ai corsi d'acqua di fondo valle ed ai contenuti di cui alle lettere b), c), f), m) ed n) del comma 3. Le misure di salvaguardia sono immediatamente vincolanti e restano in vigore sino all'approvazione del Piano di bacino e comunque per un periodo non superiore a tre anni.</p> <p>8. I piani di bacino possono essere redatti ed approvati anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali, che, in ogni caso, devono costituire fasi sequenziali e interrelate rispetto ai contenuti di cui al comma 3. Deve comunque essere garantita la considerazione sistemica del territorio e devono essere disposte, ai sensi del comma 7, le opportune misure inibitorie e cautelari in relazione agli aspetti non ancora compiutamente disciplinati.</p> |
| | Procedura per l'adozione dei | Gestione attività previste dalla conferenza istituzionale permanente | <p>Art. 66 - adozione ed approvazione dei piani di bacino</p> <p>1. I piani di bacino, prima della loro approvazione, sono sottoposti a valutazione ambientale</p> |



Codice - titolo:

**PA02ELE REGISTRO DELLA LEGISLAZIONE
Adempimenti Pubblica Amministrazione**

Dicembre 2016

Pagina 108 di 120

| | | | |
|--|----------------------------|-------------------------|--|
| | progetti di piani stralcio | Adozione piani stralcio | <p>strategica (VAS) in sede statale, secondo la procedura prevista dalla parte seconda del presente decreto.</p> <p>2. Il Piano di bacino, corredato dal relativo rapporto ambientale ai fini di cui al comma 1, è adottato a maggioranza dalla Conferenza istituzionale permanente di cui all'articolo 63, comma 4</p> <p>Art. 63 - Autorità di bacino distrettuale</p> <p>4. Gli atti di indirizzo, coordinamento e pianificazione delle Autorità di bacino vengono adottati in sede di Conferenza istituzionale permanente presieduta e convocata, anche su proposta delle amministrazioni partecipanti, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio su richiesta del Segretario generale, che vi partecipa senza diritto di voto. Alla Conferenza istituzionale permanente partecipano i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, delle infrastrutture e dei trasporti, delle attività produttive, delle politiche agricole e forestali, per la funzione pubblica, per i beni e le attività culturali o i Sottosegretari dai medesimi delegati, nonché i Presidenti delle regioni e delle province autonome il cui territorio è interessato dal distretto idrografico o gli Assessori dai medesimi delegati, oltre al delegato del Dipartimento della protezione civile. Alle conferenze istituzionali permanenti del distretto idrografico della Sardegna e del distretto idrografico della Sicilia partecipano, oltre ai Presidenti delle rispettive regioni, altri due rappresentanti per ciascuna delle predette regioni, nominati dai Presidenti regionali. La conferenza istituzionale permanente delibera a maggioranza. Gli atti di pianificazione tengono conto delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente.</p> <p>Art. 67 - i piani stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico e le misure di prevenzione per le aree a rischio</p> <p>1. Nelle more dell'approvazione dei piani di bacino, le Autorità di bacino adottano, ai sensi dell'articolo 65, comma 8, piani stralcio di distretto per l'assetto idrogeologico (PAI), che contengano in particolare l'individuazione delle aree a rischio idrogeologico, la perimetrazione delle aree da sottoporre a misure di salvaguardia e la determinazione delle misure medesime.</p> <p>Art. 68:</p> <p>1. I progetti di piano stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico, di cui al comma 1 dell'articolo 67, non sono sottoposti a valutazione ambientale strategica (VAS) e sono adottati con le modalità di cui all'articolo 66.</p> <p>2. L'adozione dei piani stralcio per l'assetto idrogeologico deve avvenire, sulla base degli atti e dei pareri disponibili, entro e non oltre sei mesi dalla data di adozione del relativo progetto di piano.</p> <p>3. Ai fini dell'adozione ed attuazione dei piani stralcio e della necessaria coerenza tra pianificazione di distretto e pianificazione territoriale, le regioni convocano una conferenza programmatica, articolata per sezioni provinciali, o per altro ambito territoriale deliberato dalle regioni stesse, alla quale partecipano le province ed i comuni interessati, unitamente alla regione e ad un rappresentante dell'Autorità di bacino.</p> |
|--|----------------------------|-------------------------|--|



Codice - titolo:

**PA02ELE REGISTRO DELLA LEGISLAZIONE
Adempimenti Pubblica Amministrazione**

Dicembre 2016

Pagina 109 di 120

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | 4. La conferenza di cui al comma 3 esprime un parere sul progetto di piano con particolare riferimento alla integrazione su scala provinciale e comunale dei contenuti del piano, prevedendo le necessarie prescrizioni idrogeologiche ed urbanistiche. |
| D.Lgs. 27/01/1992, n. 99 Protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura | Autorizzazione all'utilizzazione dei fanghi in agricoltura | Gestione autorizzazione da parte della PA | Art. 9: 1. Chi intende utilizzare in attività agricole proprie o di terzi, i fanghi di cui all'art. 2 deve: a) ottenere un'autorizzazione dalla Regione; b) notificare, con almeno 10 giorni di anticipo, alla regione, alla provincia ed al comune di competenza, l'inizio delle operazioni di utilizzazione dei fanghi. |
| L. 05/01/1994, n. 37 Tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche | Commissioni provinciali | Istituzione commissione | Art 7: 1. Sino a quando non sarà dettata una diversa disciplina delle Commissioni provinciali di cui al citato regio decreto legge 18 giugno 1936, n. 1338, per il coordinamento della loro attività con le previsioni dei piani di bacino, la composizione delle Commissioni provinciali è integrata con la partecipazione di un rappresentante della Provincia interessata. Ai lavori delle Commissioni partecipa anche il Sindaco, o il funzionario delegato in sua vece, del Comune competente per territorio ai provvedimenti in deliberazione |
| Legge 30 marzo 2001 n. 130 – Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri | Cimiteri – cremazione e ceneri | Le regioni elaborano piani regionali di coordinamento per la realizzazione dei crematori da parte dei comuni. La gestione dei crematori spetta ai comuni, che la esercitano attraverso una delle forme previste dall'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D Lgs 18 agosto 2000, n. 267. I comuni provvedono a fornire ai cittadini residenti nel proprio territorio le informazioni sulle diverse pratiche funerarie previste dall'ordinamento, anche con riguardo ai profili economici. | - |
| Legge Regionale n° 44 del 07/09/1982 Norme per la disciplina dell'attività di cava. | Funzioni dei comuni | Partecipazione alla redazione del piano provinciale delle attività di cava per i comuni interessati dalla presenza di materiali di tipo A (materiali la cui estrazione comporta un elevato grado di | Art. 8: I comuni elaborano un documento che contiene: a) l'individuazione, effettuata anche con il concorso degli uffici e istituti di tutela competenti, delle aree del territorio comunale che, per ragioni di salvaguardia idrogeologica, paesaggistica, dell'ambiente naturale e del suolo con particolare vocazione agricola, vadano assoggettate a |



Codice - titolo:

**PA02ELE REGISTRO DELLA LEGISLAZIONE
Adempimenti Pubblica Amministrazione**

Dicembre 2016

Pagina 110 di 120

| | | | |
|---|-----------------------|---|---|
| Delib. Giunta Reg. n° 3121 del 23/10/2003 Legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 - Norme per la disciplina dell'attività di cava - Piano regionale attività di cava (P.r.a.c.). Adozione. | | utilizzo del territorio) e dalla presenza di materiali di gruppo B (materiali la cui estrazione comporta un minor grado di utilizzazione del territorio), che comportino un elevato grado di utilizzazione del territorio comunale. (art. 8) Stipula di una convenzione tra imprenditori e comune (art. 20) Funzioni di vigilanza (art. 28) | vincolo di interdizione da qualsiasi attività di cava; b) indicazioni particolari riguardanti sia lo svolgimento dell'attività di cava che la successiva ricomposizione ambientale, dettate da specifiche esigenze dei luoghi. Il documento suddetto si compone di: 1) una relazione contenente le motivazioni delle singole scelte effettuate in relazione alle precedenti lettere a) e b); 2) una planimetria in scala non inferiore a 1:5.000 del territorio comunale, contenente l'individuazione delle aree da sottoporre a vincolo e sulle quali l'attività di cava non può essere esercitata; 3) proposte di normative specifiche in relazione ai contenuti della lettera b) del comma precedente. |
| Piano Regionale delle Attività di Cava (P.R.A.C.) , adottato con Delib. Giunta Reg. n. 2015 del 4 novembre 2013 | Attività di cava | Adozione del piano. Presentazione delle osservazioni alla proposta di Piano entro il 21/01/2014. | |
| Delib. Giunta Reg. n° 652 del 20/03/2007 Determinazioni, indirizzi e linee guida per l'applicazione della L.R. 07.09.1982, n. 44 in ordine alle attività di cava e ai criteri e procedure di adeguamento dei progetti di coltivazione già autorizzati. (L.R. 44/1982) | Attività di controllo | Controllo sull'asportazione di materiale da cave a cielo aperto di marmo, calcari e altri materiali lucidabili, calcare da taglio e lastrolare | "l'asporto del materiale associato, in eccedenza rispetto a quanto necessario all'esecuzione delle opere di ricomposizione ambientale, e comunque per un volume movimentato non superiore a quello previsto nel progetto come autorizzato, potrà essere eseguito previa comunicazione al Comune. Il Comune potrà esercitare in tutto od in parte la prelazione sulla cessione di tale materiale e utilizzarlo o destinarlo esclusivamente per le ricomposizioni ambientali, anche di altre cave, o per opere di pubblica utilità o pubblico interesse nell'ambito del Comune medesimo. La ditta titolare dovrà pure comunicare al Comune entro il 31 gennaio di ogni anno e all'inizio dei lavori di cava le quantità, le caratteristiche ed i prezzi del materiale associato che intende alienare e portare all'esterno dell'area di cava nell'anno solare in corso. Il Comune, che svolge al riguardo funzioni di vigilanza, potrà pronunciarsi ed esercitare la prelazione nel termine di 60 giorni dal ricevimento della citata comunicazione, trascorsi i quali la ditta potrà autonomamente destinare ed impiegare il quantitativo annuale di materiale in eccedenza rispetto a quello necessario per la ricomposizione"; |
| Legge regionale 4 marzo 2010, n. 18 Norme in materia funeraria | Gestione cimiteri | aspetti relativi alla tutela della salute pubblica nell'ambito delle funzioni e dei servizi correlati al decesso di ogni persona. La Regione del Veneto promuove l'informazione sulla cremazione e su forme di sepoltura di minore impatto per l'ambiente, nel rispetto dei diversi usi funerari propri di ogni comunità. | Art. 5 bis - Deroche per i comuni montani. Per i comuni ricompresi nei territori classificati montani, o per loro associazioni, con popolazione complessiva inferiore a cinquemila abitanti, è ammessa deroga al regime di incompatibilità tra lo svolgimento di attività funebri e la gestione del servizio cimiteriale e del servizio obitoriale Ai fini dell'applicazione della deroga, i comuni interessati approvano specifica deliberazione e la comunicano alla Regione. |



Codice - titolo:

PA02ELE REGISTRO DELLA LEGISLAZIONE
Adempimenti Pubblica Amministrazione

Dicembre 2016

Pagina 111 di 120

| | | | |
|--|--|---|--|
| | | <p>Il comune assicura la sepoltura o la cremazione dei cadaveri delle persone residenti e di quelle decedute nel proprio territorio, tramite la realizzazione, anche in associazione con altri comuni, di cimiteri e di crematori ed in particolare:</p> <p>a) rilascia le autorizzazioni previste dalla presente legge;</p> <p>b) assicura spazi pubblici idonei allo svolgimento di riti funebri nel rispetto della volontà del defunto e dei suoi familiari;</p> <p>c) adotta il regolamento di polizia mortuaria;</p> <p>d) assicura il trasporto funebre in caso di indigenza del defunto o di stato di bisogno della famiglia o di disinteresse da parte dei familiari, nonché il servizio di raccolta e di trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico.</p> <p>In particolare il regolamento di polizia mortuaria:</p> <p>a) stabilisce l'ubicazione, le condizioni di esercizio e di utilizzo dei cimiteri, delle strutture obitoriali e delle sale del commiato;</p> <p>b) definisce i turni di rotazione dei campi di inumazione e le procedure di trattamento del terreno volte a favorire i processi di mineralizzazione;</p> <p>c) fissa le modalità e la durata delle concessioni e le tariffe delle sepolture private;</p> <p>d) disciplina le attività funebri e le condizioni di esercizio del servizio di trasporto funebre in applicazione delle disposizioni regionali;</p> <p>e) fissa le prescrizioni relative</p> | <p>Il Comune, nella pianificazione dei cimiteri, tiene conto del fabbisogno di sepolture per il numero corrispondente ad almeno tre turni di rotazione per le inumazioni e a due turni di rotazione per le tumulazioni.</p> <p>La costruzione, l'ampliamento e la ristrutturazione dei cimiteri è disposta dal comune previo parere dell'azienda ULSS.</p> <p>Art. 28 - Gestione dei cimiteri.</p> <p>1. Il comune, laddove non intenda procedere alla gestione diretta, può affidare la gestione dei cimiteri nei modi previsti per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, nel rispetto della normativa statale e comunitaria vigente.</p> <p>2. La gestione dei cimiteri è incompatibile con l'attività funebre e con l'attività commerciale marmorea e lapidea interna ed esterna al cimitero, salva possibile deroga per i comuni ricompresi nei territori classificati montani ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge regionale 18 gennaio 1994, n. 2 e successive modificazioni, o per loro associazioni, con popolazione complessiva inferiore a cinquemila abitanti, approvata dagli stessi comuni con specifica deliberazione da comunicare alla Regione. (5) (6)</p> <p>3. Tutti i cimiteri assicurano un servizio di custodia; il responsabile del servizio conserva per ogni cadavere, l'autorizzazione rilasciata dall'ufficiale di stato civile e annota su apposito registro i dati riguardanti ogni cadavere inumato, tumulato e cremato, nonché le relative variazioni.</p> |
|--|--|---|--|



Codice - titolo:

**PA02ELE REGISTRO DELLA LEGISLAZIONE
Adempimenti Pubblica Amministrazione**

Dicembre 2016

Pagina 112 di 120

| | | | |
|---|-----------------------|---|---|
| | | <p>all'affidamento e alle caratteristiche delle urne cinerarie;</p> <p>f) stabilisce le caratteristiche della camera mortuaria, dell'ossario comune, del cinerario comune e delle sepolture per inumazione e per tumulazione.</p> <p>Il comune esercita le funzioni di vigilanza avvalendosi, per gli aspetti igienico sanitari, dell'azienda ULSS.</p> | |
| <p>DGR n. 433 del 04/04/2014 Definizione dei requisiti dei cimiteri di cui all'art. 2, comma 2 lettera a) della L.R. 4.03.2010 n.18 Norme in materia funeraria</p> | Gestione dei cimiteri | <p>Disposizioni per la costruzione di nuovi cimiteri e per l'ampliamento di cimiteri esistenti</p> <p>Ogni Comune è tenuto a predisporre un piano cimiteriale, per i cimiteri esistenti o in progetto, al fine di rispondere alle necessità di sepoltura</p> <p>I piani sono approvati dal Consiglio previo parere dell'Azienda ULSS competente per territorio</p> <p>I piani sono aggiornati ogni 10 anni e comunque ogniqualvolta si registrano variazioni rilevanti di elementi presi in esame dal piano stesso</p> <p>Le aree cimiteriali e le relative zone di rispetto, come individuate dai piani cimiteriali, sono recepite dallo strumento urbanistico</p> | <p>Ogni cimitero deve essere recintato lungo tutto il suo perimetro da un muro o altra idonea recinzione avente un'altezza non inferiore a metri 2 dal piano esterno di campagna.</p> <p>In ogni cimitero sono presenti almeno:</p> <ul style="list-style-type: none">- un campo di inumazione;- un campo di inumazione speciale;- una camera mortuaria;- un ossario comune- un cinerario comune <p>Nel cimitero possono essere realizzati:</p> <ul style="list-style-type: none">- loculi per la tumulazione di feretri;- celle per la conservazione di cassette ossario;- celle per la conservazione di urne cinerarie;- uno spazio per la dispersione delle ceneri. <p>Il cimitero deve essere approvvigionato di acqua potabile e dotato di servizi igienici</p> |
| <p>Legge regionale 4 marzo 2010, n. 18 Norme in materia funeraria</p> | Gestione cimiteri | <p>aspetti relativi alla tutela della salute pubblica nell'ambito delle funzioni e dei servizi correlati al decesso di ogni persona.</p> <p>La Regione del Veneto promuove l'informazione sulla cremazione e su forme di sepoltura di minore impatto per l'ambiente, nel rispetto dei diversi usi funerari propri di ogni comunità.</p> <p>Il comune assicura la sepoltura o la cremazione dei cadaveri delle persone residenti e di quelle decedute nel proprio territorio, tramite la</p> | <p>Art. 5 bis - Deroghe per i comuni montani.</p> <p>Per i comuni ricompresi nei territori classificati montani, o per loro associazioni, con popolazione complessiva inferiore a cinquemila abitanti, è ammessa deroga al regime di incompatibilità tra lo svolgimento di attività funebre e la gestione del servizio cimiteriale e del servizio obitoriale</p> <p>Ai fini dell'applicazione della deroga, i comuni interessati approvano specifica deliberazione e la comunicano alla Regione.</p> <p>Il Comune, nella pianificazione dei cimiteri, tiene conto del fabbisogno di sepolture per il numero corrispondente ad almeno tre turni di rotazione per le inumazioni e a due turni di rotazione per le tumulazioni.</p> <p>La costruzione, l'ampliamento e la ristrutturazione dei cimiteri è disposta dal comune previo parere dell'azienda ULSS.</p> |



Codice - titolo:

**PA02ELE REGISTRO DELLA LEGISLAZIONE
Adempimenti Pubblica Amministrazione**

Dicembre 2016

Pagina 113 di 120

| | | | |
|--|--|---|---|
| | | <p>realizzazione, anche in associazione con altri comuni, di cimiteri e di crematori ed in particolare:</p> <p>a) rilascia le autorizzazioni previste dalla presente legge;</p> <p>b) assicura spazi pubblici idonei allo svolgimento di riti funebri nel rispetto della volontà del defunto e dei suoi familiari;</p> <p>c) adotta il regolamento di polizia mortuaria;</p> <p>d) assicura il trasporto funebre in caso di indigenza del defunto o di stato di bisogno della famiglia o di disinteresse da parte dei familiari, nonché il servizio di raccolta e di trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico.</p> <p>In particolare il regolamento di polizia mortuaria:</p> <p>a) stabilisce l'ubicazione, le condizioni di esercizio e di utilizzo dei cimiteri, delle strutture obitoriali e delle sale del commiato;</p> <p>b) definisce i turni di rotazione dei campi di inumazione e le procedure di trattamento del terreno volte a favorire i processi di mineralizzazione;</p> <p>c) fissa le modalità e la durata delle concessioni e le tariffe delle sepolture private;</p> <p>d) disciplina le attività funebri e le condizioni di esercizio del servizio di trasporto funebre in applicazione delle disposizioni regionali;</p> <p>e) fissa le prescrizioni relative all'affidamento e alle caratteristiche delle urne cinerarie;</p> <p>f) stabilisce le caratteristiche della camera mortuaria, dell'ossario comune, del cinerario comune e delle sepolture per inumazione e per tumulazione.</p> <p>Il comune esercita le funzioni di vigilanza avvalendosi, per gli aspetti igienico sanitari, dell'azienda ULSS.</p> | <p>Art. 28 - Gestione dei cimiteri.</p> <p>1. Il comune, laddove non intenda procedere alla gestione diretta, può affidare la gestione dei cimiteri nei modi previsti per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, nel rispetto della normativa statale e comunitaria vigente.</p> <p>2. La gestione dei cimiteri è incompatibile con l'attività funebre e con l'attività commerciale marmorea e lapidea interna ed esterna al cimitero, salva possibile deroga per i comuni ricompresi nei territori classificati montani ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge regionale 18 gennaio 1994, n. 2 e successive modificazioni, o per loro associazioni, con popolazione complessiva inferiore a cinquemila abitanti, approvata dagli stessi comuni con specifica deliberazione da comunicare alla Regione. (5) (6)</p> <p>3. Tutti i cimiteri assicurano un servizio di custodia; il responsabile del servizio conserva per ogni cadavere, l'autorizzazione rilasciata dall'ufficiale di stato civile e annota su apposito registro i dati riguardanti ogni cadavere inumato, tumulato e cremato, nonché le relative variazioni.</p> |
|--|--|---|---|



Codice - titolo:

**PA02ELE REGISTRO DELLA LEGISLAZIONE
Adempimenti Pubblica Amministrazione**

Dicembre 2016

Pagina 114 di 120

Sezione: ALTRI INQUINAMENTI Categoria: Reati ambientali

| Leggi | Adempimenti | Note |
|--|--|---|
| Legge 22 maggio 2015 n.68, Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente | <p>Disciplina il diritto penale ambientale: introduce nel libro II del Codice penale 5 nuovi delitti contro l'ambiente (Ecoreati):</p> <ol style="list-style-type: none">1) inquinamento ambientale;2) disastro ambientale;3) delitti colposi contro l'ambiente;4) traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività e materiale a radiazioni ionizzanti;5) impedimento del controllo. <p>Tali fattispecie entrano in un intero nuovo Titolo, il VI-bis dedicato agli ecoreati.</p> <p>Solo due delle nuove fattispecie delittuose possono essere commesse per colpa: il delitto di inquinamento ambientale (nuovo art. 452-bis del c.p.) e il delitto di disastro ambientale (nuovo art. 452-quater del c.p.). In tali casi, in base al nuovo articolo 452-quinquies, le pene sono diminuite da un terzo a due terzi.</p> <p>Una ulteriore diminuzione di un terzo della pena è prevista per il delitto colposo di pericolo ovvero sia quando dai comportamenti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater derivi il pericolo di inquinamento ambientale e disastro ambientale.</p> <p>ILLECITI AMMINISTRATIVI</p> <p>La norma prevede un procedimento per l'estinzione delle contravvenzioni collegato all'adempimento da parte del responsabile della violazione di una serie di prescrizioni e del pagamento di una somma di denaro. Riguarda <u>violazioni che non hanno provocato nè danno nè pericolo concreto</u> e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette.</p> | <p>Inquinamento ambientale (art. 452-bis, c.p.)</p> <p>Il delitto di inquinamento ambientale (art. 452-bis, c.p.) punisce con la reclusione da 2 a 6 anni e la multa da 10.000 a 100.000 euro chiunque, abusivamente, cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili dello stato preesistente:</p> <ol style="list-style-type: none">1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna (primo comma). <p>Il secondo comma dell'art. 452-bis, c.p. prevede un'ipotesi aggravata quando il delitto sia commesso in un'area naturale protetta o sottoposta a specifici vincoli, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.</p> <p>Il reato di morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale (art. 452-ter, c.p.) prevede per l'inquinamento ambientale aggravato dall'evento un catalogo di pene graduato in ragione della gravità delle conseguenze del delitto ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none">- la reclusione da 2 anni e 6 mesi a 7 anni se dall'inquinamento ambientale derivi ad una persona una lesione personale (escluse le malattie di durata inferiore a 20 gg.: è il caso in cui la lesione personale è punibile a querela);- la reclusione da 3 a 8 anni se ne derivi una lesione grave; la reclusione da 4 a 9 anni se ne derivi una lesione gravissima;- la reclusione da 5 a 12 anni in caso di morte della persona. <p>Ove gli eventi lesivi derivati dal reato siano plurimi e a carico di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per il reato più grave aumentata fino al triplo, fermo restando tuttavia il limite di 20 anni di reclusione.</p> <hr/> <p>Disastro ambientale (art. 452-quater, c.p.)</p> <ul style="list-style-type: none">- raccogliendo l'auspicio formulato dalla Corte costituzionale (sentenza n. 327/2008) in ordine alla tipizzazione di un'autonoma figura di reato, punisce con la reclusione da 5 a 15 anni chiunque, abusivamente, cagiona un disastro ambientale. <p>Il delitto è definito, alternativamente, come:</p> <ul style="list-style-type: none">- un'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;- un'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;- l'offesa all'incolumità pubblica determinata con riferimento sia alla rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione ambientale o dei suoi effetti lesivi, sia al numero delle persone offese o esposte al pericolo. <p>La nuova disposizione introdotta nel codice penale reca, infine, una clausola di salvaguardia "fuori dai casi previsti dall'articolo 434", in materia di crollo di costruzioni o altri disastri dolosi (cd. disastro innominato) che finora, in assenza del delitto di disastro ambientale, ha assolto ad una funzione di</p> |



Codice - titolo:

PA02ELE REGISTRO DELLA LEGISLAZIONE
Adempimenti Pubblica Amministrazione

Dicembre 2016

Pagina 115 di 120

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>supplenza e chiusura del sistema. Il disastro ambientale è aggravato ove commesso in un'area protetta o sottoposta a vincolo o in danno di specie animali o vegetali protette.</p> <hr/> <p>Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies, c.p.)</p> <p>- punisce con la reclusione da 2 a 6 anni e la multa da 10.000 a 50.000 euro chiunque abusivamente «cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività» (primo comma).</p> <p>Si tratta di un reato di pericolo per il quale il secondo ed il terzo comma prevedono aggravanti.</p> <p>Sotto tale profilo:</p> <ul style="list-style-type: none">- la pena è aumentata quando si verifica l'evento della compromissione o del deterioramento delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;- ovvero di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;- se dal fatto deriva poi un pericolo per la vita o l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà. <hr/> <p>Impedimento del controllo (art. 452-septies, c.p.)</p> <p>- punisce con la reclusione da 6 mesi a 3 anni, sempre che il fatto non costituisca più grave reato:</p> <ul style="list-style-type: none">- chiunque impedisce, intralcia o elude l'attività di vigilanza e controllo ambientale e di sicurezza e igiene del lavoro ovvero ne compromette gli esiti. <p>L'impedimento deve realizzarsi negando o ostacolando l'accesso ai luoghi, ovvero mutando artificiosamente lo stato dei luoghi.</p> <p>Peraltro, laddove l'ostacolo sia posto, ad esempio, con mezzi meccanici, in base al successivo art. 452-undecies deve esserne disposta la confisca.</p> <hr/> <p>Omessaggio bonifica (art. 452-terdecies)</p> <p>- punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da 1 a 4 anni e con la multa da 20.000 a 80.000 euro chiunque, essendovi obbligato, non provvede alla bonifica, al ripristino e al recupero dello stato dei luoghi.</p> <p>L'obbligo dell'intervento può derivare direttamente dalla legge, da un ordine del giudice o da una pubblica autorità.</p> |
| D. Lgs. del 7 luglio 2011, n. 121 Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento | Tra le varie ipotesi di reato inserite nel D.Lgs.231/01 all'interno del nuovo art.25-undecies, vanno segnalate le seguenti fattispecie di maggiore interesse per l'attività aziendale: <ul style="list-style-type: none">✓ gestione di rifiuti non autorizzata (art.256, commi 1, 3, 4, 5, 6 Codice dell'Ambiente);✓ mancata bonifica dei siti inquinati per superamento delle concentrazioni soglia di rischio (art.257 Codice dell'Ambiente); | |



Codice - titolo:

**PA02ELE REGISTRO DELLA LEGISLAZIONE
Adempimenti Pubblica Amministrazione**

Dicembre 2016

Pagina 116 di 120

provocato dalle navi e
all'introduzione di
sanzioni per violazioni

- ✓ falsificazione del certificato di analisi nell'ambito del trasporto di rifiuti propri (art.258, comma 4 secondo periodo, Codice dell'Ambiente);
- ✓ spedizioni transfrontaliere di rifiuti in violazione del Regolamento comunitario (art.259 Codice dell'Ambiente);
- ✓ attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art.260 Codice dell'Ambiente)



Codice - titolo:

**PA02ELE REGISTRO DELLA LEGISLAZIONE
Adempimenti Pubblica Amministrazione**

Dicembre 2016

Pagina 117 di 120

Sezione: ALTRO Categoria: Altro

| Leggi | Oggetto | Adempimenti | Note |
|---|-----------------------|--|------|
| Legge 7 agosto 2015, n. 124 Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche | Silenzio-assenso | <p>Art. 3: se una Amministrazione pubblica deve acquisire assensi, concerti, o nulla osta di qualsiasi tipo da parte di un'altra Amministrazione pubblica per emanare provvedimenti amministrativi e normativi, gli enti chiamati in causa devono esprimere il proprio parere entro 30 giorni dall'invio dello schema di provvedimento. Decorso i 30 giorni scatta il silenzio-assenso.</p> <p>Per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi per la tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini il termine per l'invio del parere è di 90 giorni.</p> | - |
| | Conferenze di servizi | <p>Art. 2: sarà adottato entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge (e quindi entro il 8/08/2016) un decreto legislativo per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi con i seguenti criteri:</p> <ul style="list-style-type: none">a) ridefinizione e riduzione dei casi in cui la convocazione della conferenza di servizi è obbligatoria, anche in base alla complessità del procedimento;b) ridefinizione dei tipi di conferenza, anche al fine di introdurre modelli di istruttoria pubblica per garantire la partecipazione anche telematica degli interessati al procedimento, limitatamente alle ipotesi di adozione di provvedimenti di interesse generale, in alternativa a quanto previsto dall'articolo 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto dei principi di economicità, proporzionalità e speditezza dell'azione amministrativa;c) riduzione dei termini per la convocazione, per l'acquisizione degli atti di assenso previsti, per l'adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento;d) certezza dei tempi della conferenza, ovvero necessità che qualsiasi tipo di conferenza di servizi abbia una durata certa, anche con l'imposizione a tutti i partecipanti di un onere di chiarezza e inequivocità delle conclusioni espresse;e) disciplina della partecipazione alla conferenza di servizi | |



Codice - titolo:

**PA02ELE REGISTRO DELLA LEGISLAZIONE
Adempimenti Pubblica Amministrazione**

Dicembre 2016

Pagina 118 di 120